

LXIX.

TORNATA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1920

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Congedi	4075
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni ed indice relativo	4076, 4151
Proposte di legge (<i>Lettura</i>)	4076
Verifica di poteri (<i>Convalidazione</i>)	4092
Interrogazioni:	
Pensioni ai genitori dei caduti in guerra:	
BIANCHI VINCENZO, <i>sottosegretario di Stato</i>	4093
BACCI FELICE	4093
Polizze di assicurazione a favore dei combattenti:	
BIANCHI VINCENZO, <i>sottosegretario di Stato</i>	4093
MANCINI	4094
Fatti di Viareggio:	
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	4095
MANCINI	4096
BRANCOLI (<i>Fatto personale</i>)	4097
Proposte di legge (<i>Svolgimento e presa in considerazione</i>):	
Istituzione di un Comitato centrale scientifico tecnico d'incoraggiamento industriale:	
BIGNAMI	4098
BIANCHI UMBERTO	4101
RUBILLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	4102
Controllo degli enti e privati esercenti il commercio bancario:	
CHIESA	4102
RUBILLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	4103
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	4110
PEANO, <i>ministro</i>	4123
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Aumento delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni	4103
FRONTINI	4103
MERLIN	4110
ROSATI	4114

	<i>Pag.</i>
BONDI	4118
BREZZI	4120
CARNAZZA	4123
DONATI GUIDO	4124
ROCCO	4126
BERTONE, <i>sottosegretario di Stato</i>	4127
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
MODIGLIANI	4132-34-40-42-43-44
CASERTANO	4132-37-42
MATTEOTTI	4133-38
TOVINI	4133-36-42
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	4133-36-41-42
AMENDOLA	4137-41
COCCO-ORTU	4139
PRESIDENTE	4141
CAVAZZONI	4141-42-43-44
GASPAROTTO	4144
Si assegna un termine di tre giorni alla Commissione che deve riferire sui disegni di legge relativi alle elezioni amministrative, e un termine di dieci giorni alla Commissione che deve riferire sulla concessione dell'elettorato alle donne.	

La seduta comincia alle ore 15.

CASCINO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

*(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Mendaja, di giorni 10; Sarrocchi, di 2; Tamborino, di 7; per motivi di salute, gli onorevoli: Marracino, di giorni 8; Belotti, di 15; Gronchi, di 8; Pezzullo, di 8.

(Sono conceduti).

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite nella prima quindicina del mese di giugno 1920.

Sarà inviato alla Giunta permanente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte alle interrogazioni dei deputati: Trentin, Misiano, Ciccotti, Vassallo, Canevari, La Pegna, Agostinone, Brusazza, Lembo, Donati Pio, Vella, Piemonte.

Saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta d'oggi, a norma dell'articolo 116-bis del regolamento (1).

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge che gli Uffici hanno ammesso alla lettura.

CASCINO, segretario, legge :

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO GUARINO-AMELLA.*Articolo unico.*

All'articolo 394 del Codice penale è sostituito il seguente :

L'imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente non è ammesso a provare a sua discolpa la verità e la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa :

1° se la persona offesa sia un pubblico ufficiale o un membro del Parlamento e il fatto ad essa attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198 ;

2° se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o s'inizi contro di essa un procedimento penale ;

3° se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito ;

4° se il giudice riconosca che il querelato sia stato indotto a commettere il fatto a lui imputato da un fine di pubblico interesse. In

questo caso, quando sia necessario, sarà accordato il rinvio della causa ad altra udienza.

Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore dell'imputazione va esente da pena, salvo che i modi usati non costituiscano per se stessi il delitto preveduto nell'articolo seguente.

Se la verità del fatto non sia provata, ma risulti dimostrato che l'imputato abbia agito per fine di pubblico interesse, la pena è della detenzione per un periodo non superiore ai tre mesi.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MARESCALCHI. — Per facilitare la fondazione della piccola proprietà fondiaria.**Art. 1.**

Gli atti di vendita di stabili sono privi di qualsiasi effetto se non sono registrati nel termine di legge.

Nulla è innovato circa le servitù, i diritti reali frazionari, le cave, miniere, torbiere, concessioni di acque e simili : nulla pure è innovato circa gli effetti delle contro-dichiarazioni relative alla entità del prezzo.

Art. 2.

L'acquirente di stabili per scrittura privata può chiedere la sospensione della tassa di trapasso ; in tal caso la scrittura è registrata con un diritto fisso di lire 10, oltre ad una tassa proporzionale di lire 2 per mille. La sospensione della tassa ha effetto per un anno dall'avvenuta registrazione.

Art. 3.

Chi ha profittato della facoltà di cui nell'articolo precedente può rivendere lo stabile in tutto o in parte ad una o più persone anche con atti separati : la tassa rimasta sospesa sarà pagata in occasione di questo trapasso : se è parziale sarà esatta la parte corrispondente. Scaduto l'anno la tassa o la parte residua rimasta sospesa sarà pagata cogli interessi del 4 per cento.

Art. 4.

Fino a che non sia pagata la tassa sospesa non si può altra volta profittare della facoltà di cui all'articolo 2.

Art. 5.

La seconda vendita dovrà farsi con l'intervento del primo venditore contro cui dovrà avvenire la trascrizione.

(1) Vedi Allegato.

Salvo diverse pattuizioni delle parti, l'ipoteca legale sarà iscritta a favore del primo venditore dovendo rimanere ferma la disposizione dell'articolo 1942 Codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO COSATTINI. — *Per un Ente per le ricostruzioni per le Venezia.*

Art. 1.

È costituito un Istituto denominato *Ente per le ricostruzioni nelle Venezia.*

Art. 2.

L'Ente ha per iscopo il sollecito ripristino in efficienza e la migliore utilizzazione dei fabbricati delle industrie e delle aziende agricole distrutte o danneggiate dalla guerra, spronando e agevolando l'iniziativa privata e sostituendosi alla stessa qualora siasi appalesata tarda od inefficace.

Art. 3.

Sono autorizzati a partecipare all'Ente in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento le organizzazioni operaie, le Società cooperative di lavoro e di consumo, le Società per le case operaie, le organizzazioni industriali e agricole, l'Istituto federale di credito per le Venezia, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza e di credito, i comuni e le provincie.

Art. 4.

Amministrerà l'Ente un Consiglio di 9 membri eletto dall'assemblea dei partecipanti.

Art. 5.

Il capitale dell'Ente è costituito mediante quote di partecipazione di lire 1,000 ed è illimitato. Lo Stato concorrerà alla costituzione iniziale dello stesso mediante il contributo di 200 milioni da versare in due annualità.

Art. 6.

L'Ente è autorizzato a chiedere l'espropriazione a proprio favore dei fabbricati, degli stabilimenti industriali, delle aziende agricole distrutte o danneggiate per fatto di guerra, che a cura dei proprietari, al 31 dicembre 1921, non siano stati rimessi in piena efficienza.

Art. 7.

Ove l'Ente non intenda valersi di tale facoltà l'espropriazione è anche concessa per deliberazione della Commissione per le espropriazioni di cui l'articolo 14 a richiesta delle organizzazioni provinciali delle cooperative di lavoro o di consumo, che presentino un adeguato progetto tecnico finanziario di restaurazione delle proprietà stesse.

Art. 8.

La espropriazione ha per effetto la devoluzione a favore del richiedente delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, dovuta dallo Stato per lo stabile espropriato.

Art. 9.

Al proprietario non compete nessuna indennità in conseguenza dell'espropriazione.

Art. 10.

La devoluzione della indennità per risarcimento giusta l'articolo 8 non ha luogo a danno dei proprietari, che non dispongano di un patrimonio accertato agli effetti dell'imposta sullo stesso superiore alle lire 50,000.

Alla disposizione di cui all'articolo 9 fanno eccezione i proprietari che non dispongano di un patrimonio accertato nel modo anzidetto superiore alle lire 200,000.

Art. 11.

La domanda di espropriazione è notificata agli interessati e pubblicata nei modi da indicarsi mediante regolamento.

Diviene esecutiva in mancanza di opposizione entro un mese dalla pubblicazione.

Art. 12.

Ove a carico degli Enti espropriati esistessero delle passività i creditori potranno nel termine di cui l'articolo 11 chiedere sia liquidata a loro favore l'indennità d'espropriazione. Questa sarà assegnata giusta i particolari diritti di prelazione nel modo di ripartizione del ricavato delle subastazioni.

Art. 13.

La indennità di espropriazione dovuta nei casi di cui agli articoli 10 e 12 è commisurata allo stato dello stabile nel momento dello esproprio da valutarsi al prezzo corrente.

Art. 14.

Una Commissione provinciale composta di sette membri eletti nei modi da indicarsi nel regolamento deciderà sulle opposizioni, sulle indennità e su ogni contestazione riguardante le disposizioni presenti.

Art. 15.

In progressione dell'accertato compimento delle opere ricostruite l'Ente è autorizzato all'emissione di titoli, che saranno garantiti da ipoteca privilegiata sugli stabili ricostruiti.

Art. 16.

L'Ente provvederà alla estinzione dei titoli suindicati per estrazione a sorte:

a) mediante l'indennità, che lo Stato sarà per liquidare per risarcimento danni di guerra;

b) mediante il ricavato dalla cessione delle case per abitazione ricostruite a società cooperative di inquilini e degli stabilimenti industriali ed agricoli riattivati a cooperative di lavoratori;

c) mediante il ricavato dalla cessione ai precedenti proprietari, che abbiano diritto di beneficiare del disposto di cui la prima parte dell'articolo 10.

Art. 17.

A ricostruzione effettuata e sino a corresponsione della indennità per risarcimento danni lo Stato impegnasi a corrispondere all'Ente una quota comprensiva dell'interesse e dell'ammortamento della somma dovuta per tale titolo.

Art. 18.

Le cessioni degli stabili ricostruiti (articolo 16) potranno effettuarsi mediante assunzione da parte del cessionario di un canone comprensivo dell'interesse e dell'ammortamento del prezzo di cessione.

Art. 19.

A fine di agevolare le iniziative private e di procacciarsi i mezzi per intensificare le ricostruzioni, l'Ente curerà le provviste e l'incremento della produzione dei materiali. Sarà facoltizzato a sindacare nelle Venezie il commercio di materiali ad assumere mediante requisizione la gestione diretta o a partecipare alla gestione delle industrie dei laterizi, delle calce e dei cementi, a curare l'importazione dei legnami, l'acquisto e lo sfruttamento dei boschi, la creazione di cantieri per la lavorazione in serie.

Art. 20.

L'Ente è altresì autorizzato a promuovere anche a beneficio di privati, che assumono opere di pronte e larghe restaurazioni e verso indennità le espropriazioni che si rendessero necessarie a una migliore utilizzazione e ad una razionale sistemazione delle proprietà da costruire.

Art. 21.

L'Ente provvederà alle opere di ricostruzione e alla successiva gestione dei fabbricati delle industrie e delle aziende agricole promovendo la costituzione di apposite società cooperative ed in mancanza direttamente.

Art. 22.

Uno statuto ed un regolamento disciplineranno le norme per la costituzione e le funzioni dell'Ente.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI MERLIN, TONO, TOVINI, PIVA. — *Provvedimenti a favore delle bonifiche eseguite dai privati prima del 1882.*

Art. 1.

Potranno essere eseguiti per concessione, con i benefici accordati dalle vigenti disposizioni di legge alle bonifiche di prima categoria le opere, che saranno riconosciute indispensabili per il completamento — nei riguardi igienici ed agricoli — delle bonifiche eseguite prima del 1882 a spese dei proprietari interessati, purchè tali opere complementari vengano attuate nel periodo massimo di anni tre dalla presente legge.

Art. 2.

La concessione sarà fatta per decreto Reale, stabilirà il tempo nel quale dovranno essere iniziati e compiuti i lavori e determinerà i casi di decadenza dalla concessione.

Art. 3.

Sono applicabili a tali concessioni tutte le norme in vigore per le opere di bonifica col testo unico approvato con decreto Reale 22 marzo 1910, n. 195, e leggi successive.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a dettare norme regolamentari per coordinare la presente legge a quelle in vigore sulle opere di bonifica.

**PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO BOC-
CIERI.** — *Modificazioni agli articoli 10 e
57 della legge comunale e provinciale 4 feb-
braio 1915, n. 148, ed all'articolo 10 della
legge sulle istituzioni pubbliche di benefi-
cenza 17 luglio 1890, n. 6972.*

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 57 della legge comunale 4 febbraio 1915, n. 148, riguardanti la ripartizione dei consiglieri comunali per frazioni, sono abrogate.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972 e quelle dell'articolo 10 citata legge 4 febbraio 1915, numero 148, sono estese alla durata in carica dei consiglieri comunali.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le presenti disposizioni.

**PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PAN-
TANO ED ALTRI.** — *Colonizzazione in-
terna.*

CAPO I.

**Istituto Nazionale per la colonizzazione in-
terna: suo scopo e suoi mezzi.**

Art. 1.

È fondato in Roma un *Istituto Nazio-
nale per la colonizzazione interna*, con per-
sonalità giuridica, posto sotto la vigilanza
del ministro di agricoltura.

Art. 2.

L'Istituto per la colonizzazione interna ha per scopo di concorrere alla messa in valore di tutto il patrimonio agricolo nazionale:

a) agevolando la costituzione e il funzionamento di cooperative agrarie che si propongano l'acquisto o la coltivazione in comune delle terre;

b) favorendo la diffusione della piccola proprietà od affittanza rurale e, dove non sia possibile il suo frazionamento, la cultura razionale del latifondo;

c) incoraggiando e promovendo le trasformazioni agricole, lo sviluppo delle industrie agrarie, della zootecnica, la costru-

zione di case coloniche e il miglioramento delle abitazioni rurali;

d) promovendo e incoraggiando la costituzione e lo sviluppo delle piccole cooperative agricole, delle mutue agrarie e, in generale, di tutte le società cooperative, qualunque ne sia la forma, composte in maggioranza di agricoltori o lavoratori agricoli operanti nel campo dell'economia agraria;

e) coordinando le bonifiche agrarie dei terreni incolti o insufficientemente coltivati con le bonifiche idrica e sanitaria; e queste promuovendo;

f) favorendo le istituzioni che abbiano di mira fra i loro scopi precipui la elevazione morale, intellettuale ed economica dei lavoratori della terra;

g) promuovendo la costituzione di borgate rurali nelle zone colonizzabili lontane dai centri abitati;

h) coordinando fra loro tutte le energie economiche operanti nel campo della produzione agraria, all'unico intento del progresso agricolo del paese.

Art. 3.

Per raggiungere gli scopi di cui nel precedente articolo, l'Istituto nazionale, oltre i compiti ad esso assegnati nei successivi articoli, ha facoltà di fare le seguenti operazioni:

1° concessioni di mutui alle cooperative agrarie che in base a piani approvati dall'Istituto acquistino terre o le prendano in affitto per condurle collettivamente o ripartirle fra i soci;

2° acquisto di terre bonificate o da bonificare, per poi, migliorate e sistemate, concederle in piccole proprietà od affittanze coltivate direttamente dal proprietario o dalla sua famiglia;

3° anticipazioni pel pagamento dei canoni enfiteutici per un periodo da determinarsi nel regolamento; ed in ogni caso non superiore ai 5 anni, ed ammortizzabili in un periodo non superiore ai 10 anni successivi;

4° prestiti ammortizzabili per costruzioni e trasformazioni agricole;

5° anticipazioni e prestiti per l'acquisto di materie prime, di bestiame e di strumenti e per le spese di assicurazione.

I contratti e le quietanze non ordinarie relative a tali operazioni, in qualunque forma siano fatte, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro, e vengono registrati gratuitamente quando il valore di

essi non superi le lire duemila; se il valore eccede questo limite gli atti anzidetti saranno scritti su carta da bollo da centesimi 50 e registrati con la tassa ridotta al decimo.

Nei contratti collettivi, l'ammontare delle anticipazioni o dei prestiti, agli effetti del presente articolo, si determina con riguardo alle quote individuali risultanti dal rapporto fra la somma complessiva e il numero degli associati. Ove la quota individuale superi le lire duemila, la tassa di registro, ridotta al decimo, si applica all'ecedenza.

Art. 4.

Nel caso in cui per le terre comprese nei progetti di colonizzazione, di cui all'articolo 15, non fosse possibile sul prezzo di acquisto da parte dell'Istituto l'accordo col proprietario delle terre stesse, l'Istituto procederà alla loro espropriazione in base alla media del reddito accertato del decennio 1904-1915.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto - che prenderà il titolo di *Fondo Nazionale per la colonizzazione interna* - sarà di 200 milioni.

Art. 6.

Il capitale iniziale dell'Istituto sarà costituito per 80 milioni dal patrimonio del Consorzio Nazionale e per 120 milioni da un contributo diretto dello Stato.

Art. 7.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare all'Istituto la somma di 120 milioni di cui nel precedente articolo, mercè emissione di buoni del tesoro rimborsabili entro cinque anni dalla loro emissione.

Art. 8.

Quando siano impiegati 7 decimi del patrimonio iniziale, il ministro d'agricoltura autorizzerà l'Istituto ad emettere gradualmente, in base a piani di ammortamento antecedentemente prestabiliti, cartelle agrarie fino al quadruplo del fondo di dotazione, garantite su tutti i privilegi e le ipoteche iscritti a favore dell'Istituto.

Gli utili dell'Istituto, al netto degli interessi passivi e delle spese di amministrazione, andranno ad impinguare il fondo per la colonizzazione interna di cui all'articolo 11.

Art. 9.

Il saggio d'interesse delle cartelle sarà fissato ad ogni serie di emissioni dal ministro d'agricoltura di concerto col ministro del tesoro.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ed i Monti di pietà, la Cassa Nazionale di previdenza, l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, il Monte dei Paschi e l'Istituto di San Paolo sono autorizzati a fare acquisto di dette cartelle.

Gli Istituti d'emissione sono autorizzati a fare delle anticipazioni sulle cartelle agrarie alle stesse condizioni che sui titoli di Stato.

Art. 10.

Il pagamento delle somme mutate dall'Istituto, di cui all'articolo 3, deve esser fatto in contanti. Il loro interesse non potrà sorpassare il 3 per cento.

La differenza fra tale interesse e quello delle cartelle agrarie sarà pagata sul fondo di cui nel seguente articolo.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura sarà stanziato annualmente, in apposito capitolo, sotto il titolo di *Fondo nazionale per la colonizzazione interna*, la somma di 10 milioni a cominciare dall'esercizio 1919-20 e a finire a quello 1939-40.

Il detto fondo servirà:

a) per la costruzione delle borgate rurali, di cui all'articolo 28, delle strade, degli edifici pubblici occorrenti e per concorso nel funzionamento dei servizi pubblici delle borgate stesse;

b) pel pagamento della differenza fra l'interesse dei mutui e quello delle cartelle;

c) per il raggiungimento integrale degli scopi di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) dell'articolo 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare all'Istituto, contro cessione dei contributi suddetti, e ad un interesse di favore, anticipazioni di una o più annualità estinguibili entro un periodo massimo di 5 anni e sempre entro il 1940.

Art. 12.

Le operazioni dell'Istituto saranno garantite coi privilegi speciali stabiliti nelle

leggi del 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª (1), del 7 luglio 1901, n. 334 (2) e del 31 maggio 1903, n. 254 (3).

CAPO II.

Ordinamento dell'Istituto.

Art. 13.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di cui fanno parte un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura, dell'industria, dei lavori pubblici e dei trasporti; e da quattro membri scelti, due per ciascuno dai rispettivi Ministeri, su cinque nomi proposti dalle grandi rappresentanze dell'agricoltura, e su cinque da quelle dell'industria, del commercio e del lavoro, con le norme che verranno fissate nel regolamento, il quale determinerà anche il relativo controllo finanziario dell'Istituto.

Il direttore generale che lo presiede è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri.

Esso fa parte di diritto del Consiglio superiore del lavoro, del Consiglio dell'emigrazione e di quello dei lavori pubblici.

Il direttore generale può essere revocato con decreto Reale motivato, su proposta del ministro di agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 14.

Il bilancio speciale dell'Istituto di colonizzazione verrà presentato annualmente al Parlamento come allegato al bilancio di agricoltura.

Il direttore generale deve dar conto ogni anno al ministro di agricoltura dell'opera dell'Istituto con apposita relazione da presentarsi al Parlamento.

Esso può essere autorizzato dal Governo ad intervenire alla Camera e al Senato per dare chiarimenti sull'opera dell'Istituto.

Art. 15.

Saranno nominate rappresentanze locali o istituite Commissioni provinciali alla diretta dipendenza del direttore generale per

compilare l'elenco delle terre suscettibili di colonizzazione o di importanti trasformazioni e miglioramenti culturali, proporre i relativi progetti all'Istituto e assisterlo nella graduale esplicazione del suo compito.

Le spese per il loro funzionamento graveranno sul fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, di cui all'articolo 11.

CAPO III.

Emigrazione.

Art. 16.

Il Commissariato dell'emigrazione è posto sotto la dipendenza del Ministero dell'interno, del commercio e del lavoro.

Esso, mercè opportuni accordi fra il Ministero di agricoltura e quello dell'industria, del commercio e del lavoro, procederà di pieno accordo con l'Istituto per la colonizzazione interna, onde il compito ad essi affidato dal legislatore si svolga armonicamente, nel duplice interesse dell'economia nazionale e dei lavoratori della terra.

Art. 17.

In ciascuno degli Ispettorati di emigrazione nei porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, uno speciale reparto di quegli uffici curerà di tenere gli emigranti in partenza come quelli che rimpatriano al corrente dei progetti di colonizzazione e delle speciali agevolanze che offre l'Istituto ai lavoratori della terra perchè possano provvedere al loro avvenire restando in patria a fecondare coi loro sudori il suolo natlo.

Un uguale compito di propaganda sarà svolto all'interno ed all'estero dai patronati italiani sussidiati sul *Fondo dell'emigrazione*.

Art. 18.

Il Fondo Nazionale per la colonizzazione interna, previ accordi fra i ministri dell'agricoltura, dell'industria e del tesoro, potrà essere autorizzato a ricevere i risparmi degli emigranti.

Art. 19.

D'accordo con l'*Ufficio centrale di collocamento* presso il Ministero d'industria e commercio, l'Istituto di colonizzazione coordinerà le migrazioni interne, le domande e le offerte di lavoro, con lo svolgimento dei piani di colonizzazione.

(1) Legge sul credito agrario.

(2) Legge che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Napoli ad esercitare il credito agrario nelle provincie del Mezzogiorno e nell'isola di Sardegna.

(3) Legge per le case popolari.

A questo fine con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, d'accordo con quello dei trasporti, saranno concessi speciali ribassi ferroviari, non soltanto ai lavoratori in comitiva, ma anche a quelli isolati, quando la loro chiamata sia legittimata da formale richiesta di uno dei detti uffici di collocamento.

CAPO IV.

Beni rustici dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali.

Art. 20.

In seguito a domanda dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna, le terre incolte o insufficientemente coltivate, o capaci di bonifica, di proprietà dello Stato, dichiarate suscettibili di colonizzazione a norma dei progetti di colonizzazione di cui all'articolo 15, regolarmente approvati, verranno trasmesse all'Istituto stesso, per poi, compiuta la bonifica, il miglioramento e l'assettamento, essere concesse in uso temporaneo e col vincolo della inalienabilità, secondo le condizioni locali:

a) alle Associazioni cooperative agricole, composte dei lavoratori della terra;

b) a contadini poveri.

Il decreto col quale verranno approvati i progetti di colonizzazione fisserà la durata della concessione ed il canone annuo dovuto ai concessionarii, che andrà al Fondo nazionale per la colonizzazione interna di cui all'articolo 11. I terreni concessi saranno esenti, per un periodo iniziale di dieci anni, dal tributo fondiario erariale, il cui ammortare sarà detratto dal contingente compartimentale.

Art. 21.

I fondi rustici delle provincie, dei comuni, delle opere pie e degli altri enti morali su proposta dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna, potranno essere concessi in enfiteusi alle Associazioni dei lavoratori della terra, o a contadini poveri, secondo le norme contenute nel titolo II della legge 31 marzo 1904, n. 140, sulla Basilicata.

Art. 22.

I fondi rustici delle provincie, dei comuni, delle opere pie e degli altri enti morali, parimenti su proposta dell'Istituto medesimo, potranno essere concessi in affittanza collettiva mediante asta pubblica a

cooperative di lavoratori della terra; e coll'approvazione delle autorità tutorie, potranno anche essere concessi mediante licitazione privata fra cooperative locali.

Art. 23.

Quando i fondi rustici, di cui agli articoli 20 e 21, sono compresi nei progetti di colonizzazione di cui all'articolo 15, la loro concessione, in enfiteusi o in affittanza collettiva, può, su proposta dell'Istituto, essere promossa direttamente dal Ministero di agricoltura, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

CAPO V.

Associazioni cooperative di lavoratori e affittanze collettive.

Art. 24.

I contadini poveri e le associazioni cooperative di lavoratori, che assumono in enfiteusi fondi di proprietà privata, in base a piani di colonizzazione regolarmente approvati dall'Istituto nazionale per la colonizzazione interna, saranno ammessi a fruire del credito presso l'Istituto medesimo.

Art. 25.

Le cooperative di lavoratori che abbiano bonificato terreni dello Stato, dei comuni, delle provincie e delle opere pie, saranno preferite nelle concessioni rispettivamente di uso, di enfiteusi e di affittanza delle terre bonificate.

Art. 26.

Sono associazioni e cooperative di lavoratori della terra, agli effetti della presente legge, quelle composte di coloro i quali coltivino personalmente la terra o la lavorino a mercede più che per proprio conto.

Tali associazioni e cooperative godranno nei primi 15 anni dall'attuazione della presente legge l'esenzione della tassa di ricchezza mobile sugli utili netti accertati a mezzo dei bilanci attuali. Gli atti relativi alle loro operazioni, salvo il disposto dell'articolo 3, saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro, qualunque sia l'ammontare del capitale sociale, per la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo.

Le associazioni per l'esercizio degli usi civici sui demani comunali, le Università agrarie, regolati dalla legge 4 agosto 1894 e qualunque altro ente collettivo che abbia

per legge scopi analoghi, saranno equiparati alle cooperative di lavoratori agli effetti della presente legge.

Art. 27.

Per le concessioni a titolo d'uso, d'enfiteusi e d'affittanza contemplate dalla presente legge, l'atto sarà scritto su carta bollata da centesimi cinquanta e registrato con la tassa fissa di una lira. Le trascrizioni e le volture catastali da farsi in dipendenza degli atti saranno gratuite, i documenti a tal uopo occorrenti saranno rilasciati in carta libera ed i relativi diritti notarili saranno ridotti a metà.

CAPO VI.

Borgate rurali.

Art. 28.

Ai nuovi centri di popolazione non inferiore ai 50 abitanti che si formassero su terre comprese nei progetti di colonizzazione, sarà applicato l'articolo 83 della legge 31 marzo 1904 sui provvedimenti per la Basilicata, qualunque sia lo stato di coltura delle terre medesime.

Agli opifici sorti in detti centri e che abbiano diretta connessione con l'industria agricola verrà applicata l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per 5 anni.

CAPO VII.

Per le famiglie dei combattenti.

Art. 29.

Nelle varie concessioni dei lotti per la colonizzazione sarà data la preferenza:

1) alle famiglie dei contadini morti in guerra, purchè abbiano fra i propri membri chi possa dirigere personalmente l'azienda;

2) a quelle dei reduci mutilati o inabili al lavoro, capaci di dirigere essi stessi l'azienda o di farla dirigere personalmente da membri capaci della propria famiglia, ovvero da altri con mutilati e inabili rieducati.

Per tutte le famiglie di cui sopra, le quali stabiliscano la loro residenza nella proprietà loro concessa, questa potrà essere costituita con atto pubblico in *bene di famiglia* inestragibile ed inalienabile, e da trasmettersi nella medesima famiglia integro ed indivisibile.

Il *bene di famiglia* deve essere tale da permettere ad una famiglia di potervi trarre

col proprio lavoro il necessario sostentamento.

Il regolamento determinerà le norme per la concessione, costituzione e trasmissione ereditaria del *bene di famiglia*.

CAPO VIII.

Colonie penali agricole e bonifiche.

Art. 30.

Con decreto Reale approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal ministro di agricoltura, d'accordo con quello dell'interno, sarà disposto perchè il lavoro delle colonie penali agricole e quello dei condannati ai lavori forzati e all'ergastolo si svolga sotto le direttive dell'Istituto nazionale di colonizzazione interna.

Del pari, mediante accordi fra il ministro di agricoltura e quello dei lavori pubblici, sarà provveduto perchè il lavoro delle bonifiche agrarie proceda di conserva con quello della colonizzazione interna.

CAPO IX.

Leggi speciali.

Art. 31.

A fine di dare unità d'impulso e di sviluppo a tutte le varie sorgenti del credito agricolo per l'intensificazione e il miglioramento della produzione nazionale, con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, d'accordo coi ministri competenti e con le norme in esso fissate, si provvederà a coordinare con l'azione dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna quella:

1) della Sezione agraria dell'« Opera Nazionale pro-combattenti » istituita col decreto luogotenenziale 10 dicembre 1918;

2) degli attuali servizi d'indole agricola determinati da leggi speciali per la Basilicata, la Sardegna e l'Agro romano;

3) del Credito agrario del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Credito agrario per il Lazio, del Credito agrario Vittorio Emanuele III per la Calabria e della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata;

4) di tutti gli istituti, enti, autorità esistenti in ciascuna provincia, che abbiano per iscopo di promuovere la produzione agricola, compresi in essi anche le Casse rurali di prestito.

Tale collegamento deve esser fatto in modo da lasciare che le singole forze si svolgano senza inceppamenti, ciascuna nella propria sfera d'azione.

CAPO X.

Concimi chimici e strumenti di lavoro.

Art. 32.

Per assicurare all'agricoltura nazionale i concimi chimici indispensabili al suo sviluppo - di sicura potenzialità fecondatrice e al più buon mercato possibile - l'Istituto nazionale per la colonizzazione interna provvederà a che le cattedre ambulanti mettano alla portata immediata degli agricoltori, al minor prezzo possibile, concimi chimici più specialmente consigliati dalla natura dei terreni e dalle coltivazioni prevalenti in ciascuna provincia.

Art. 33.

L'Istituto valendosi anche degli attuali depositi di macchine agrarie alla dipendenza del ministro di agricoltura, oltre a favorire e diffondere l'uso delle macchine agrarie, mercè temporanee prestanze di esse agli agricoltori, procurerà che tanto le macchine quanto gli strumenti di lavoro per la coltivazione della terra e per la lavorazione e confezione dei suoi prodotti possano essere acquistati al più buon mercato possibile. A tal uopo favorirà a preferenza quei fabbricanti nazionali che per bontà di generi e mitezza di prezzo concorreranno ad accrescere lo sviluppo della produzione nazionale.

CAPO XI.

Vigilanza parlamentare e medaglie speciali.

Art. 34.

È istituita una Commissione di vigilanza parlamentare composta di 6 membri, 3 scelti dalla Camera e 3 dal Senato che eleggeranno il presidente nel proprio seno. Essa dovrà annualmente presentare al Parlamento una relazione intorno al modo con cui si svolge l'opera dell'Istituto.

Art. 35.

Sarà istituita una medaglia speciale con la leggenda: *Ai benemeriti della colonizzazione interna.*

La concessione di tali medaglie sarà fatta dal ministro d'agricoltura, su pro-

posta motivata del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per la colonizzazione interna.

La relativa spesa peserà sul fondo di cui all'articolo 11.

CAPO XII.

Regolamento.

Art. 36.

Un apposito regolamento, da approvarsi e da modificarsi, ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà le norme:

per le speciali provvidenze da adottarsi, ai fini della colonizzazione interna, nei riguardi di talune regioni del Mezzogiorno e segnatamente per la Sicilia e la Sardegna in dipendenza delle loro peculiari condizioni;

per gli acquisti delle terre fatti dall'Istituto nazionale per la colonizzazione interna od in comune dalle cooperative agricole, per le affittanze collettive; per l'acquisto e la concessione delle piccole proprietà rurali;

per la formazione ed il funzionamento delle borgate rurali;

per le attribuzioni e il funzionamento delle cattedre ambulanti obbligatorie in ogni capoluogo di provincia, e per l'assistenza tecnica che esse dovranno prestare agli agricoltori nella preparazione ed esecuzione dei piani di miglioramento;

per i collegamenti dell'Istituto nazionale del Commissariato dell'emigrazione e con tutti gli organi del credito agrario;

per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali, o rappresentanze locali;

per la organizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la colonizzazione interna, e del suo sindacato finanziario;

per i criteri e le modalità relative alle espropriazioni per pubblica utilità dei fondi compresi nell'elenco redatto dalle Commissioni provinciali o rappresentanze locali per le terre colonizzabili;

per le condizioni e le procedure con le quali dovranno farsi e potranno revocarsi le concessioni considerate negli articoli 20 e 21; per la stipulazione dei contratti di affittanza collettiva; per i patti inerenti alle trasformazioni agricole e ai miglioramenti speciali;

per le modalità da seguirsi nella formazione, costituzione e funzionamento delle associazioni e delle cooperative di lavoratori della terra contemplati nella presente legge;

ed infine per tutte le altre modalità relative alla costituzione e al funzionamento dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PANTANO ED ALTRI. — *Osservatorio commerciale.*

Art. 1.

A fine di seguire con ampiezza di indagini e con mezzi adeguati i principali fenomeni legislativi ed economici degli altri popoli, interessanti lo sviluppo collettivo dell'economia italiana all'interno ed all'estero, è istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio un *Osservatorio commerciale* il quale ha per compito:

a) di raccogliere e registrare tutti i dati statistici che si riferiscono agli scambi dell'Italia con l'estero e di rilevare i fenomeni che in questi scambi e in quelli interni fra regione e regione vengono a manifestarsi in relazione con gli ordinamenti doganali e con le condizioni dei trasporti ferroviari e marittimi;

b) di seguire e raccogliere la legislazione degli Stati esteri in materia doganale, ferroviaria, marittima e di tasse sui consumi, e le statistiche estere dei commerci e della navigazione; nonchè i dati e gli elementi che risultino dalle discussioni parlamentari e dalle pubblicazioni d'indole economica dei paesi esteri che possano interessare la politica economica italiana e i suoi rapporti commerciali;

c) di studiare e volgarizzare i dati raccolti e i fenomeni osservati, nei loro rapporti con l'economia nazionale;

d) di raccogliere elementi di confronto fra il costo di produzione all'estero e in Italia dei prodotti che formano o potrebbero formare oggetto di notevole commercio di importazione e di esportazione e di seguire l'andamento dei prezzi di tali prodotti sui mercati interni e all'estero;

e) di seguire l'applicazione e lo svolgimento dei trattati di commercio con gli Stati esteri e di suggerire man mano al Governo tutte quelle riforme che in materia di dogane, di trasporti e di legislazione economica, reputasse opportune ed attuabili, nell'interesse della produzione e dei commerci d'Italia.

Art. 2.

L'Osservatorio commerciale pubblicherà periodicamente un *Bollettino*, nel quale saranno raccolti i risultati delle indagini fatte e degli studi compiuti, in modo che abbiano la massima diffusione segnatamente:

a) le statistiche del commercio d'importazione e d'esportazione;

b) la statistica della navigazione;

c) la legislazione degli Stati esteri in materia economica.

Art. 3.

In tutto quanto ha attinenza con le materie previste all'articolo 1, l'Osservatorio commerciale corrisponde direttamente con le Camere di commercio e con le Amministrazioni ferroviarie e marittime nazionali, le quali sono tenute a fornire tutti i dati statistici che fossero loro richiesti dal detto ufficio.

Lo stesso ufficio corrisponde, sulle dette materie, direttamente con gli agenti commerciali all'estero e, per mezzo o per delegazione del Ministero degli affari esteri, con gli agenti diplomatici e consolari.

È fatto obbligo alle autorità comunali di fornire alle rispettive Camere di commercio i dati concernenti le industrie e i commerci che saranno loro chiesti dalle Camere stesse.

Art. 4.

All'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio commerciale, presiede un Consiglio direttivo, di cui fanno parte, oltre rappresentanti del Parlamento e delle Amministrazioni dello Stato e i membri scelti fra i cultori delle discipline economiche e statistiche, anche produttori e commercianti stimati per competenza speciale nei commerci di importazione e di esportazione, scelti dal ministro d'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

L'attuale *Ufficio di legislazione e statistica delle dogane* presso il Ministero delle finanze è soppresso.

Il suo archivio passerà all'Osservatorio commerciale.

Il suo personale potrà venire adibito alla costituzione dell'Osservatorio.

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero di industria e commercio sarà aperto uno speciale capitolo per la spesa occorrente al funzionamento dell'Osservatorio commerciale.

Art. 7.

Con decreto Reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del ministro dell'industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, saranno fissate le norme per la costituzione del Consiglio direttivo e per tutto quanto concerne il funzionamento dell'Osservatorio commerciale.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI D'AYALA, TEDESCO ETTORE, GIARACÀ, BUONOCORE, CHIMIENTI, TANGORRA. — *Per la concessione di una pensione annua a Eleonora Cenina-Mancini.*

Articolo unico.

È concessa a Eleonora Cenina-Mancini, figlia superstite di Pasquale Stanislao Mancini, sua vita naturale durante, una pensione annua di lire dodicimila a titolo di riconoscimento dei meriti paterni verso l'Italia.

La pensione avrà effetto dal 1° gennaio 1920.

Il relativo fondo sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO SIGHIERI. — *Concessioni di sussidi ai privati danneggiati dalla piena dell'Arno del 7 gennaio 1920, nei comuni di Vico Pisano e Pisa.*

Articolo unico.

La Camera autorizza il Governo del Re a stanziare la somma di un milione di lire per sussidi da concedersi ai privati, danneggiati dalla piena dell'Arno del 7 gennaio 1920, nei comuni di Vico Pisano e Pisa, iscrividone la relativa somma nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI BERTOLINO, MERIZZI, STUCCHI-PRINETTI, PREDA, GIAVAZZI, CAPPELLOTTO, JACINI, MERLIN, TURANO, MARCONCINI, BARACCO. — *Per la concessione della polizza a tutti i combattenti e provvidenze per l'anticipata liquidazione.*

Art. 1.

La polizza gratuita d'assicurazione istituita con i decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 30 dicembre 1917, n. 2047, e 7 marzo 1918, n. 374, è concessa

indistintamente a tutti i combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918.

Art. 2.

La concessione della polizza a favore di militari e graduati di truppa combattenti è regolata dal disposto dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, ed articolo 1 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047, per quanto ha riferimento alla misura del capitale di lire 1,000 o di lire 500 rispettivamente secondo i casi in detti articoli determinati.

Art. 3.

La concessione della polizza a favore degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale e della riserva del Regio esercito e degli ufficiali di complemento della riserva della Regia marina è regolata per la misura del capitale di lire 5,000 o di lire 1,500 rispettivamente dal disposto delle lettere a e b del decreto 7 marzo 1918, n. 374. Fermo il concetto di cui all'articolo 2 del conferimento della polizza per il valore di lire 5,000 ai soli ufficiali di complemento che abbiano appartenuto a gruppi o a reparti combattenti per almeno un anno.

Resta abrogata la limitazione di cui al comma terzo dell'articolo 2 del detto Regio decreto.

Art. 4.

Pei militari combattenti (soldati, graduati e ufficiali) che non avessero goduto del beneficio della polizza accordata coi decreti su accennati per non essere più a far parte di truppe mobilitate al 1° gennaio 1918, o che fossero morti prima di detta data, o posteriormente ad essa per malattia dipendente da cause di servizio, la polizza nella stessa misura e condizioni di cui ai sovra ricordati decreti è devoluta agli orfani legittimi o naturali, od alla vedova od ai genitori od a quello di esso che fosse superstite sostitutivamente l'uno all'altro nella graduatoria come sovra fissata.

Art. 5.

Sono esclusi dalla concessione della polizza i condannati per diserzione, anche se amnistiati.

Art. 6.

L'anticipata liquidazione della polizza d'assicurazione per un capitale di lire 1,000 — prevista dall'articolo 4 del decreto luogo-

tenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970 — sarà accordata mediante operazione dell'Opera Nazionale combattenti, direttamente o per mezzo d'Istituti di credito o di risparmio e di altri Istituti che si propongano l'assistenza nel campo della produzione che verranno all'uopo autorizzati in numero di uno o più di ciascuna provincia — a tutti i militari assicurati che ne facciano richiesta —, a patto e dimostrazione che la somma richiesta sia investita in strumenti di produzione o di lavoro, nella misura e condizioni seguenti:

a) in ragione del valore attuale della polizza in lire 400 colla cessione e rinuncia da parte dell'assicurato della polizza in favore dell'Opera Nazionale o dell'Istituto sovventore;

b) in ragione del valore nominale portato dalla polizza in lire 1,000 — coll'obbligo per parte dell'assicurato del pagamento del tasso d'interesse del 2 per cento su tutta la somma anticipata, sino al giorno della scadenza della polizza stessa — e colla rinuncia e cessione da parte dell'assicurato della polizza in favore dell'Opera Nazionale od Istituto sovventore.

Art. 7.

È data facoltà all'assicurato di restituire la somma anticipata di cui alla lettera *b* dell'articolo precedente durante il periodo della durata della polizza, liberandosi dal mutuo di favore come sopra contratto e dell'ulteriore pagamento del tasso d'interesse.

Art. 8.

Le polizze di cui all'articolo 6 possono essere conferite a Cooperative di produzione, di lavoro, di credito e di consumo quale compartecipazione al capitale sociale.

Le Cooperative a cui siano conferite le polizze anzidette eserciteranno tutti i diritti che competono agli assicurati in ordine alle operazioni di anticipazione su polizza come al detto articolo 6 e nel caso in cui chiedessero l'anticipo delle somme integrali della polizza assumeranno esse il carico degli interessi a sensi dell'articolo 6, lettera *b*.

Art. 9.

Lo Stato garantirà all'Opera Nazionale dei combattenti od all'Istituto sovventore l'operazione come sopra autorizzata e gli oneri relativi alla gestione e pagamento di dette polizze.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO LA PEGNA. — *Costituzione in comune della frazione di Seggiano.*

Art. 1.

La frazione di Seggiano è separata dal comune di Castel del Piano (Grosseto) ed è costituita in comune autonomo sotto la denominazione di comune di Seggiano.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CAVAZZONI. — *Distacco dal comune di Lainate (provincia di Milano) della frazione di Passirana e costituzione di questa in comune, coll'aggregazione di questo al mandamento giudiziario di Rho.*

Art. 1.

La frazione di Passirana è staccata dal comune di Lainate ed eretta in comune autonomo a partire dal 1° gennaio 1921.

Art. 2.

Il nuovo comune è aggregato al mandamento giudiziario di Rho.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI GHISLANDI, MANES, GASPAROTTO, ROSSINI, CARUSI, BALDASSARRE, ZERBOGLIO, BARRESE, SIFOLA, LUDOVICI, ORANO, MASTINO, ANGIONI, RUSSO, CALÒ, SICILIANI, DELL'ABATE, GUACCERO, JANNI, SUSI, MUZI. — *Per la sistemazione definitiva dell'assistenza ai reduci, ai mutilati e alle famiglie dei caduti in guerra.*

Unificazione degli Uffici e della legislazione.

Art. 1.

A datare dall'entrata in vigore della presente legge, l'Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra, l'Opera nazionale per i combattenti, il Comitato nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra, l'Ente nazionale per i militari più bisognosi reduci dalla guerra e tutte le altre istituzioni di Stato aventi per scopo

l'assistenza ai mutilati e invalidi, ai reduci, agli orfani e alle famiglie dei caduti, passeranno alle dirette ed esclusive dipendenze del Sottosegretariato di Stato per le pensioni e l'assistenza militare.

Art. 2.

In pari tempo il Sottosegretariato di Stato per le pensioni e l'assistenza militare passerà, come tale, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal quale dipenderanno direttamente le istituzioni di cui all'articolo 1, nel caso in cui, in proseguo di tempo, si ritenesse opportuna la soppressione del Sottosegretariato per le pensioni.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia, in sostituzione ai vari uffici e rappresentanze attualmente esistenti, sarà istituito un unico Ufficio provinciale di Stato per le pensioni e l'assistenza militare, al quale sarà demandata la rappresentanza del Sottosegretariato per le pensioni nonchè delle sopradette istituzioni.

Detto ufficio avrà una direzione unica, con più sezioni corrispondenti alle varie rappresentanze. Gli impiegati relativi dovranno essere preferibilmente scelti fra i mutilati, gl'invalidi e i reduci di guerra.

L'ufficio sarà presieduto e amministrato da un Consiglio composto:

- a) dal prefetto della provincia o dal vice-prefetto;
- b) da un rappresentante del locale Comando militare;
- c) da un rappresentante della locale Delegazione del tesoro;
- d) dal giudice delle tutele per gli orfani di guerra;
- e) da un rappresentante del Consiglio provinciale;
- f) da un rappresentante del comune capoluogo della provincia;
- g) dai rappresentanti delle sezioni locali delle organizzazioni nazionali dei mutilati e dei reduci di guerra costituite in Italia da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge ed aventi inseriti complessivamente nelle locali sezioni almeno un quinto dei mutilati o dei reduci della provincia. Detti rappresentanti non potranno mai essere inferiori a tre nè superiori a cinque e saranno indicati dalle rispettive organizzazioni in proporzione al numero dei soci effettivamente inseriti.

Art. 4.

Presso l'Ufficio di cui al precedente articolo, e in sostituzione alle varie Commissioni di visita o di controllo esistenti presso i depositi e i distretti e i vari Comandi ed uffici militari e civili per la liquidazione delle pensioni di guerra, è istituita una *Commissione liquidatrice di 1° grado*, nominata dal sottosegretario di Stato per le pensioni e composta da:

un magistrato, presidente della Commissione e scelto fra i giudici della Corte d'appello o dei tribunali della provincia;

un ufficiale medico in rappresentanza della Sanità militare;

un laureato in medicina o in legge indicato dalle locali sezioni delle organizzazioni nazionali fra i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 5.

È mantenuta la Commissione provinciale d'appello istituita con decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274; essa pure avrà sede presso l'Ufficio provinciale, di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

È mantenuto il Comitato ministeriale di liquidazione, istituito con decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

Art. 7.

Ogni altra competenza ed ingerenza di istituti ed organi militari e civili non contemplati negli articoli precedenti, è abolita.

Art. 8.

Fino ad espletamento definitivo di tutte le pratiche di pensione ed assistenza ai reduci, ai mutilati e invalidi di guerra e alle famiglie dei caduti di guerra, sarà istituita negli uffici dei distretti, dei depositi e delle Delegazioni provinciali del tesoro, una sezione speciale per le pratiche suddette, affidandone la direzione a persone competenti ed assumendo, in caso di occorrenza, impiegati avventizi da scegliersi preferibilmente fra i mutilati, gli invalidi e i reduci di guerra.

Art. 9.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Comitati, patronati, enti, ecc. di carattere locale, sorti durante o dopo la guerra per l'assistenza

ai mutilati, ai reduci, agli orfani e alle famiglie dei militari o dei caduti in guerra, e costituiti in ente morale, saranno sciolti di diritto e il loro patrimonio, a seconda della sua primitiva destinazione, passerà al fondo dell'Opera nazionale per i mutilati o di quella per i combattenti o del Comitato nazionale per gli orfani di guerra, fatta eccezione di quel tanto che il Consiglio di amministrazione avesse eventualmente a deliberare di passare alle locali sezioni delle Associazioni nazionali fra i mutilati o fra i combattenti reduci dalla guerra, per i loro scopi di assistenza.

Art. 10.

Nel tempo massimo di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà alla pubblicazione di un testo unico della legislazione per l'assistenza di guerra, la cui compilazione sarà affidata ad una Commissione nella quale saranno di diritto chiamati a far parte in congruo numero i rappresentanti delle organizzazioni fra i mutilati e fra i reduci di guerra.

Assistenza e pensioni.

Art. 11.

Lo Stato riconosce e proclama solennemente il diritto alla riparazione dei danni conseguiti a causa della guerra dai mutilati invalidi e dalle famiglie dei caduti di guerra.

Art. 12.

Per mutilati, invalidi e caduti a causa della guerra si intendono tutti i cittadini italiani resi infermi o morti durante il servizio prestato nelle guerre nazionali dal Risorgimento in poi.

Art. 13.

La morte, la mutilazione e l'invalidità effettuatesi durante il servizio militare prestato in una delle guerre di cui al precedente articolo sono presunte di diritto come dovute a causa del servizio stesso, salvo prova contraria da parte dello Stato.

Per la morte e la invalidità verificatesi dopo il congedo dell'interessato, la prova della causa è a carico di chi intende far valere in proposito il diritto a pensione.

Art. 14.

Nel termine massimo di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Commissione istituita con decreto Reale 14

giugno 1920, n. 738, presenterà al Governo e questi al Parlamento una proposta di nuove tabelle di pensione per i mutilati e invalidi di guerra, basate sui seguenti principi:

a) le varie infermità permanenti derivate da ferite o da malattie di guerra saranno raggruppate in categorie diverse a seconda del danno fisico o fisiologico conseguente alle varie infermità, e ad ognuna di dette categorie corrisponderà una quota unica di pensione uguale per tutti gli invalidi colpiti dalla corrispondente infermità;

b) ad ogni categoria di pensione sarà aggiunta una quota integrativa per l'eventuale danno economico-professionale derivante dall'infermità di guerra. Detta quota integrativa sarà contenuta per ogni categoria fra un limite minimo e uno massimo, entro i quali le Commissioni competenti procederanno alla liquidazione nei singoli casi specifici, tenuta presente la professione che l'invalido esercitava prima della guerra e la residua capacità lavorativa dello stesso.

Art. 15.

Ai mutilati o invalidi affetti da infermità comprese fino alla quarta categoria delle vigenti tabelle di pensione e aventi a proprio carico figli di età minore ai sedici anni o ascendenti di età superiore ai 55 anni se femmine e ai 65 se maschi, oppure figli, ascendenti, fratelli, sorelle nubili di qualunque età ma assolutamente inabili a qualsiasi lavoro, sarà corrisposta, in aggiunta alla pensione, un'indennità di famiglia di lire 200 annue per ciascun figlio minore e di lire 360 per ciascun altro dei famigliari sovraindicati, purchè l'invalidità del pensionato di guerra lo renda completamente inabile a qualsiasi lavoro proficuo; di lire 100 per ciascun figlio di età minore ai 16 anni e di lire 200 per ciascun altro congiunto negli altri casi di minore invalidità del pensionato.

Art. 16.

La cura dei dementi, dei tubercolotici e dei malarici divenuti tali per causa di guerra è a completo carico dello Stato. In conseguenza, lo Stato provvederà al ricovero degli stessi in appositi luoghi di cura e quando il ricovero non sia opportuno o possibile, corrisponderà a ciascuno degli invalidi sopradetti, per mezzo del comune di loro residenza che ne farà anticipo per conto dello Stato, la somma corrispondente

all'occorrente per acquisto medicinali prescritti dal medico curante.

Alle famiglie degli invalidi contemplati nel presente articolo, sarà corrisposto a cura del comune di loro residenza, ma sempre per conto dello Stato, un sussidio giornaliero pari a quello delle famiglie dei richiamati, per tutto il tempo in cui essi siano ricoverati in luoghi di cura.

Nel caso particolare dei dementi, qualora, entro due anni al massimo dal ricovero in luogo di cura, la demenza fosse ritenuta inguaribile, sarà sospeso il sussidio alla famiglia e sarà liquidata in sua vece agli aventi diritto la pensione per i congiunti dei caduti in guerra.

Art. 17.

La cura per postumi di ferite o malattie contratte a causa di guerra, nonché il rifornimento, la riparazione e la sostituzione degli apparecchi ortopedici dei mutilati, è pure a completo carico dello Stato; e a tale scopo valgono le norme già vigenti in materia per la competenza dell'Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati e invalidi di guerra.

Art. 18.

Ai mutilati e invalidi fatti prigionieri in occasione delle ferite riportate, sono riconosciuti dal giorno in cui ebbe luogo il ferimento, gli stessi diritti agli assegni ed indennità percepite dai feriti non rimasti prigionieri.

Per gli invalidi divenuti tali durante la prigionia vale la stessa presunzione riconosciuta per l'infermità dei militari e invalidi rimasti tali durante la prestazione effettiva del servizio militare.

Art. 19.

L'invalido o mutilato il quale, dopo il giorno in cui si sia verificata la causa dell'invalidità, abbia commesso un reato che gli procuri condanna alla reclusione, non sarà privato della pensione se non nel caso di condanna per reato infamante; in tal caso sarà mantenuto a titolo di assegno alimentare un terzo della pensione alla moglie e ai figli minorenni, o ai genitori o ai fratelli e sorelle minorenni viventi a suo carico.

Art. 20.

In caso di morte dell'invalido o mutilato di guerra, per causa che non risulti dipendente dalla ferita o dalla malattia ri-

portata in guerra, la pensione sarà river- sibile:

a) per i grandi invalidi e per i ciechi di guerra, alla moglie e ai figli minorenni in proporzione della metà, qualunque sia la data del matrimonio e della nascita dei figli; e in mancanza di questi, a uno degli altri congiunti indicati nell'articolo 15 della presente legge, in proporzione di un terzo;

b) per gli altri invalidi fino alla quinta categoria delle tabelle di pensione attualmente in vigore, alla moglie e ai figli minorenni in proporzione di un terzo; e, in loro mancanza, a uno dei sopradetti congiunti, in proporzione di un quarto.

Art. 21.

Ai genitori dei morti di guerra che, all'epoca della morte del figlio, non avessero raggiunto l'età dei cinquant'anni, sarà concesso il diritto alla pensione qualora, entro cinque anni al massimo dalla data della morte del figlio raggiungessero detta età, trovandosi però in tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la pensione ai genitori dei caduti.

Art. 22.

Alle vedove dei caduti in guerra che abbiano prole del defunto a proprio carico, l'aumento di pensione di cui all'articolo 16 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, è elevato a lire 300 annue per ciascun figlio di età inferiore ai 21 anni.

Lo stesso aumento è applicabile agli orfani di guerra, privi della madre.

Art. 23.

Alla vedova di guerra con prole che passa a seconde nozze sarà mantenuta la pensione di guerra liquidatale per la morte del primo marito, purchè mantenga presso di sé fino alla maggiore età i figli di primo letto orfani di guerra.

Art. 24.

La pensione speciale di cui all'articolo 23 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, per i genitori conviventi con le vedove dei morti in guerra è elevata alla proporzione della metà della pensione vedovile.

Art. 25.

A favore dei fratelli minorenni e sorelle nubili minorenni, orfani di padre e di madre, già viventi a carico del caduto in

guerra sono estesi i provvedimenti riguardanti il diritto a pensione per i genitori dei caduti in guerra. La pensione di guerra sarà per essi mantenuta anche oltre il raggiungimento della maggiore età o ugualmente liquidata nel caso che fossero maggiorenni alla data della morte del caduto, qualora fossero completamente inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

Art. 26.

I prigionieri di guerra che, all'entrata in vigore della presente legge, non siano ancora tornati dalla prigionia nè abbiano più dato notizia da oltre un anno, saranno considerati, agli effetti della pensione per la loro famiglia, presunti morti e si applicheranno al loro caso le stesse norme attualmente vigenti per i dispersi.

Art. 27.

Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è ammesso per le famiglie dei fucilati di guerra in seguito a sentenza di un tribunale militare il diritto a ricorso presso il tribunale supremo di guerra per la revisione del processo, e, in caso di riforma della sentenza, il diritto alla pensione per i congiunti dei caduti in guerra, a datare dal giorno in cui è avvenuta la morte.

Liquidazione delle pensioni.

Art. 28.

La Commissione di liquidazione di 1° grado, di cui all'articolo 4 della presente legge, liquida in prima istanza tutte le domande di pensione sia per gli invalidi sia per le famiglie dei caduti. Le decisioni della Commissione saranno notificate, a mezzo del messo del comune di residenza, all'interessato, il quale avrà tempo quindici giorni a ricorrere alla Commissione di cui all'articolo 5, che funzionerà come Commissione provinciale di appello per tutte le pensioni di guerra.

Art. 29.

La Commissione di appello giudica in seconda istanza delle pensioni liquidate dalla Commissione di 1° grado; e le sue decisioni saranno notificate all'interessato nella forma indicata nell'articolo precedente, con avvertenza che entro novanta giorni potrà ricorrere in via straordinaria al Comitato ministeriale di liquidazione.

Art. 30.

Trascorsi i quindici giorni di cui all'articolo 28 senza che l'interessato abbia fatto ricorso alla Commissione provinciale di appello, la decisione della Commissione di 1° grado diventa definitiva, salvo ratifica da parte del sottosegretario di Stato alle pensioni.

La decisione della Commissione provinciale di appello ha per se stessa carattere definitivo, salva la ratifica del sottosegretario di Stato alle pensioni; il ricorso al Comitato ministeriale non ne sospende l'esecuzione.

Art. 31.

Sulla base delle decisioni delle Commissioni provinciali sarà rilasciato agli aventi diritto un certificato di liquidazione, dietro presentazione del quale essi riscuoteranno ogni mese, a titolo di assegno provvisorio, un rateo mensile corrispondente a quello della pensione liquidata.

La riscossione sarà fatta presso l'Ufficio del comune di residenza degli interessati, il quale ne farà anticipo per conto dello Stato fino alla consegna del libretto di pensione.

Art. 32.

Le decisioni delle Commissioni provinciali saranno immediatamente trasmesse al sottosegretario di Stato per le pensioni, il quale provvederà alla relativa ratifica e alla conseguente emissione del decreto di pensione e del libretto.

Qualora per vizi di forma od anche per gravi ragioni di merito il sottosegretario di Stato per le pensioni credesse di non ratificare le sopraddette decisioni, ne riferirà al Comitato ministeriale perchè ne abbia collegialmente a decidere. Di ciò sarà dato avviso all'interessato mediante notifica a mezzo del messo del comune di sua residenza con accenno ai motivi di denegata ratifica e con facoltà di presentare entro un mese dalla notifica un ricorso al Comitato ministeriale con le proprie ragioni ed opposizioni.

In base alla decisione del Comitato ministeriale, il sottosegretario di Stato emetterà il decreto di pensione.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 33.

Le pensioni di guerra, e gli assegni per medaglie al valore militare sono esenti dal

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 27 LUGLIO 1920

pagamento della tassa di ricchezza mobile e da ogni altro tributo diretto di Stato.

Art. 34.

Le pensioni ed indennità di guerra per i mutilati e invalidi non possono in nessun caso infirmare o menomare altri diritti, maturati o maturandi, per pensione od indennità che l'interessato possa far valere di fronte allo Stato, se impiegato di Stato, o ad altro Ente se impiegato o associato allo stesso.

Art. 35.

L'invalidità o la mutilazione di guerra non possono comunque essere di ostacolo per l'assicurazione degli invalidi contro gli infortuni sul lavoro nonchè per la liquidazione di indennità per un eventuale infortunio.

Art. 36.

Fino a due anni dopo la firma della pace è sospesa ogni decorrenza e decadenza di termini perentori sanciti dalla legislazione sulle pensioni di guerra precedente alla presente legge, e gli interessati in danno dei quali la decadenza era già avvenuta, sono costituiti nei termini stessi fino alla data sopraddeata.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO SANDRINI — *Per il pareggio delle indennità di residenza per gli insegnanti delle scuole elementari dei ruoli provinciali e comunali.*

Art. 1.

Le indennità di residenza, fissate dalla tabella *b* annessa al decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, vengono conguagliate a tutti gli effetti di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale medesimo, a lire mille per tutti gli insegnanti dei ruoli provinciali e comunali ad eccezione degli insegnanti dei comuni con popolazione agglomerata superiore ai 200,000 abitanti, pei quali rimane invariata in lire milleduecento.

Art. 2.

Le indennità risultanti dalla applicazione della presente legge avranno decorrenza dal 1° maggio 1919 tenuto conto delle indennità già percepite in base alla applicazione della suddetta tabella *b*.

Art. 3.

Lo Stato rimborserà ai comuni, che conservano la diretta amministrazione delle scuole, ed ai corpi morali che man-

tengono scuole elementari e popolari secondo il disposto dell'articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 25 ottobre 1903, la maggior spesa che dovranno sostenere per l'applicazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI BUBBIO, CORAZZIN, CICCOLUNGO, CONTI, LANZARA, DONATI GUIDO, PIVA, PREDÀ, GIAVAZZI, BOSCO, SCEVOLA, ZILEBI DAL VERME, NEGRETTI, BERTOLINO, TOVINI, MARCONCINI. — *Per la concessione di agevolazioni ferroviarie ai dipendenti degli enti locali.*

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1921 sono estese ai dipendenti dei comuni, provincie ed Opere pie le stesse agevolazioni ferroviarie spettanti ai dipendenti dello Stato, limitatamente a dodici biglietti di corsa semplice per ogni anno.

Art. 2.

Per aver diritto alla concessione, i dipendenti di cui all'articolo precedente debbono coprire posti di organico con nomina stabile e fare dell'impiego pubblico l'unica o almeno prevalente professione.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare le istruzioni occorrenti all'applicazione della presente legge.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella tornata del 3 corrente ha verificato non essere contestabile la elezione del deputato Spada, per il collegio di Bari, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Bacci Felice, ai ministri del tesoro e della guerra, « per sapere se non credano di contemplare in modo più adeguato i genitori dei militari

caduti in guerra, quando per pensione già concessa, alla vedova, i genitori non abbiano altri mezzi di sostentamento».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha facoltà di rispondere.

BIANCHI VINCENZO, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. La proposta formulata dall'onorevole interrogante risponde precisamente ad un desiderio e ad un bisogno dei genitori dei caduti in guerra. Di questo desiderio e di questo bisogno si è già occupato e preoccupato il Governo, il quale, fin da tempo, ha ordinato uno studio presuntivo e preventivo circa la spesa nuova che occorrerebbe a realizzare il desiderio delle madri o dei genitori in genere. E l'ufficio competente ha considerato che, quando si dovesse aumentare la pensione ai genitori, quando la vedova abbia già la sua pensione, e l'aumento dovesse passare dal terzo, così come è oggi, alla metà della pensione vedovile, considerato che i genitori aventi questo diritto potrebbero essere 80 mila circa e, di questi, per 20 mila si dovrebbe considerare il militare morto come unico sostegno di famiglia, la spesa andrebbe oltre i quattro milioni all'anno.

È quindi una questione di tesoro. Il Governo vede assai bene la risoluzione della richiesta fatta dall'onorevole interrogante e deferirà quanto prima la questione ad apposita Commissione, già nominata, la quale tra le altre cose ha l'incarico di rivedere la legislazione sulle pensioni di guerra e di riparare ad eventuali deficienze di trattamento, nonché ad eliminare possibili eccessi di benefici.

A questa Commissione, con l'appoggio del Governo, sarà devoluta anche la proposta dell'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Bacci Felice ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BACCI FELICE. Mi dichiaro del tutto insoddisfatto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, in quanto che la mia interrogazione è stata presentata fin dal gennaio scorso, e la questione è così grave che avrebbe potuto essere a quest'ora favorevolmente risolta. Noi che viviamo a contatto col popolo sappiamo quali sono i bisogni di questa povera gente, sentiamo il grido lamentoso di questi genitori che sono rimasti senza alcuna provvidenza.

Si dice che si dovrebbe andare incontro ad una spesa di 4 milioni, ma questa non

è una ragione plausibile, perchè i 4 milioni sarebbero spesi con giustizia.

Pensiamo che questi poveri genitori sono rimasti con un minimo di pensione assolutamente insufficiente alla vita. Supposto che la vedova abbia 3 lire, come può vivere il genitore con una lira al giorno? Questa misura di pensione è completamente irrisoria. E perciò io vi dico, signori del Governo: si spendono tante somme; orbene, se c'è bisogno di aumentare lo stanziamento per pensioni di guerra, aumentiamolo. È nostro obbligo morale. Ma facciamo sì che questi poveri vecchi che non hanno alcuno che li sostenti possano pensare con minore dolore alle gravi perdite subite nei propri affetti.

Il Governo quindi provveda una buona volta affinché coloro che diedero i loro figli alla Patria e perdettero con essi l'unico loro sostegno, si vedano ricompensati dalla Patria e non abbiano la visione dolorosa dell'abbandono! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mancini, ai ministri del tesoro e della guerra « sui provvedimenti che siano stati presi o s'intenda prendere perchè l'Istituto delle polizze di assicurazione non si risolva in una irritante delusione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra e l'assistenza militare ha facoltà di rispondere.

BIANCHI VINCENZO, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. I provvedimenti circa l'assicurazione gratuita a favore dei combattenti possono concentrarsi in quattro decreti.

Il primo è del 10 dicembre 1917, concernente l'assicurazione gratuita ai militari di truppa che dal 1° gennaio 1918 in poi avessero preso parte ad azioni belliche.

Il secondo è del 7 marzo 1919 e riguarda l'assicurazione gratuita degli ufficiali di complemento, milizia territoriale e riserva, che parteciparono ad azioni di guerra nell'anzidetto periodo.

Il terzo decreto dell'8 dicembre 1918 concerne l'assicurazione di militari, ufficiali e truppa, mutilati e invalidi per ferite riportate dal 24 maggio 1915 a tutto dicembre 1918.

Pertanto fino a quando l'esercito fu mobilitato, e i militari si trovavano in prima linea, il servizio della distribuzione delle polizze poté essere fatto relativamente bene, poichè era facile individuare nei militari le condizioni volute nei decreti luogotenenziali. In quello stesso periodo fu no-

minata a tale scopo una Commissione a cura del Comando supremo.

Più tardi, con l'armistizio e la smobilitazione di moltissimi militari, l'istruzione delle pratiche per la concessione della polizza divenne assai difficile, essendo condizione indispensabile accertare quali militari ne avessero diritto.

Questo lavoro ha proceduto lentamente, e non ha dato i risultati aspettati, e che avrebbero voluto raccogliere i militari che avevano combattuto per la Patria.

Nel primo periodo fu possibile dare alcune decine di migliaia di polizze ai combattenti, come pure di distribuire ben 55 mila polizze miste agli ufficiali, ma ora all'Ufficio di Bologna sono giacenti molte decine di migliaia di domande che attendono la loro sollecita evasione.

Senonchè è intervenuto ora il decreto 7 giugno 1920, che, con un criterio di giustizia, rende la distribuzione delle polizze assai più agevole, e nell'articolo 6 parla di semplificazione per l'attribuzione delle polizze stesse. All'uopo è stata già nominata una Commissione che ha iniziato i suoi lavori, e della quale mi onoro di far parte anche io.

Questa Commissione adotterà i criteri della maggior semplificazione, specie per i militari che avranno modo di dimostrare di possedere medaglie al valore, e di essere stati feriti, e si vedrà se è anche possibile tenere in considerazione la croce di guerra.

Tutto questo per quanto riguarda la concessione della polizza.

Ma in un secondo momento bisognerà preoccuparsi dell'uso di essa.

Speriamo che la polizza riesca efficace essenzialmente come incentivo alla socializzazione dei capitali.

La polizza non si può e non si deve ridurre ad un sussidio di 300 lire, come parrebbe dalle molte domande che arrivano già per la reversibilità da parte di coloro che ne sono in possesso, ma ad un incentivo di lavoro e di più grande produzione.

Mi auguro quindi che, come il Governo certamente adempierà al suo obbligo, imposto dalla legge, dalla giustizia e dal sacrificio di tanti generosi, anche coloro che beneficeranno di questo provvedimento vorranno rendere un lodevole servizio alla produzione e al lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANCINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle cortesie informazioni che ci ha date; ma egli comprenderà

bene come io non possa essere soddisfatto di quello che egli ha detto; nè credo debba essere soddisfatto lui stesso.

Prendo atto del suo giudizio sul modo con cui le cose hanno proceduto sin qui, perchè è fuor di dubbio, come ho detto nella mia interrogazione, che l'istituto della polizza ai combattenti, nonostante gli allettamenti e le speranze, minaccia di risolversi, se non si provveda davvero, in una irritante delusione.

In verità, gli uffici che regolano la distribuzione e il pagamento delle polizze di assicurazione, ammassano delle carte, ma non funzionano affatto. Ci auguriamo che funzionino d'ora in avanti, ma finora non solo non funzionano, ma paiono fatti apposta per eludere ogni più onesta e legittima aspettativa.

Cominciamo dall'ufficio di Bologna: ufficio che non risponde mai e, quel che è peggio, non corrisponde mai, o quasi mai, trasmettendo le polizze.

BIANCHI VINCENZO, sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Lo elimineremo.

MANCINI. Ne prendo atto: e farà molto bene. Ho detto dunque che non risponde, e se, per accidente, risponde, è per dichiarare di non aver ricevuto le domande che sono state spedite raccomandate, e si fa invito di ripeterle. Allora il deputato paziente, che deve adempiere, come ad un obbligo d'onore, anche a queste piccole ma pietose e doverose cure, invia, per precauzione, la nuova istanza all'Ufficio centrale di Roma, il quale correttamente informa di avere mandato a Bologna la domanda, ma da Bologna non si sa più nulla e non si fa nulla.

È quindi proprio il caso di chiudere quell'ufficio, curando peraltro la trasmissione del materiale giacente, per non ricominciare da capo, e... speriamo in meglio.

Il diritto alla polizza è un diritto acquisito. Tutti coloro che si trovarono nelle condizioni previste dai vari decreti che ne disciplinano la concessione, prima o dopo, la debbono avere; ma ormai le nostre popolazioni non ci credono più. E la loro diffidenza è avvalorata dal fatto (e mi dispiace che su questo punto il sottosegretario di Stato non mi abbia detto parola) che anche coloro che hanno avuto il « pezzo di carta » sono stati delusi negli affidamenti loro dati del sollecito, sia pur condizionato, pagamento.

Poichè, ricordiamolo bene, onorevoli colleghi, come lo ricorda il popolo, le polizze furono annunziate così: finirà la guerra, si firmerà la pace, e dopo tre mesi chi di voi vorrà si comprerà un campicello, chi il cavallo che gli avranno requisito, chi vorrà tornare all'estero avrà un piccolo gruzzolo per riprendere il piccolo traffico interrotto, le cooperative daranno a garanzia dei mutui le polizze dei soci combattenti... e così via dicendo. Ma tutto questo è rimasto sulla carta, e non si è fatto nulla.

E si sono presentati allora, meno scettici sul credito dello Stato, gl'incettatori di polizze, e le hanno acquistate a cinquanta o cento lire l'una, come merce di fallimento. Per buona sorte i contratti dovrebbero essere nulli, e ad ogni modo io domando formalmente al Governo d'impedire e render vana la sconcia speculazione.

Un altro punto non trascurabile si riferisce ai criteri restrittivi con cui la Commissione competente ha fin qui concesso o nega le polizze ai genitori e alle vedove di coloro che morirono prima del 1918.

Speriamo che ormai, con l'ampiezza delle ultime disposizioni, ogni questione del genere sia eliminata; ma non è male si ricordi negli atti parlamentari la sottigliezza casistica per cui si negano le polizze persino agli eredi di soldati morti in ospedaletti da campo per azioni di bombardamento, dandosi una interpretazione estremamente restrittiva ad una legge che già escludeva gli eredi di militari morti di colera o colpiti fatalmente da *choc* nervoso nella stessa trincea!

Un altro rilievo e un'altra raccomandazione. Anche l'ufficio delle polizze di Roma, che non è però quello di Bologna, non funziona bene, e pare si compiacca di risposte e di espedienti dilatori.

Esistono, per esempio, dei moduli (ne tenga buona nota il sottosegretario di Stato) per cui i genitori dei caduti che godano già la pensione di guerra sono dispensati dal produrre i documenti relativi al loro stato economico; viceversa esistono altri moduli per cui dagli stessi pensionati si richiede la documentazione. Vi sono così indicazioni contraddittorie e nulla di più irrita le nostre popolazioni di vedersi richiedere carte di cui si era escluso il bisogno. Così i vecchi genitori muoiono, mentre la pratica segue il suo faticoso... corso!

Io confido che l'onorevole sottosegretario di Stato vorrà emanare e fondere largamente norme coordinate precise e complete sulla concessione delle polizze, sulle

modalità richieste, sulle possibilità di pagamento e riscatto, e curerà con la effettiva applicazione di queste norme la soddisfazione di tante promesse. Poichè se noi ci dobbiamo associare alle parole nobilissime con cui l'onorevole sottosegretario di Stato ha chiuso il suo dire, e ai suoi voti sul beneficio sociale che l'istituto della polizza assicurativa apporti, dobbiamo anche aggiungere che a queste parole e a questi sentimenti nobilissimi debbono corrispondere i fatti.

Trasformate gli organi che non funzionano, istituitene dei nuovi, riducete, semplificate, ma cessi questo stato che è una continua lesione del diritto e una diminuzione continua del credito e della dignità dello Stato (*Vivissime approvazioni*).

BIANCHI VINCENZO, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI VINCENZO, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Voglio assicurare l'onorevole Mancini che, poichè presiedo la Commissione che dovrà dettare le norme per la concessione delle polizze, terrò conto delle sue raccomandazioni nella speranza che egli, e più ancora i combattenti, possano essere ben lieti di quanto il Governo farà in loro favore.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mancini, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « sui fatti di Viareggio ».

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sullo stesso argomento è iscritta nell'ordine del giorno un'interrogazione dell'onorevole Salvatori Luigi, e risponderò a tutti e due.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura dell'interrogazione dell'onorevole Salvatori Luigi, al presidente del Consiglio dei ministri, e agli altri ministri competenti, « sulle condizioni politico-giuridiche create alla città di Viareggio a seguito della dimostrazione dei giorni 2, 3, 4 corrente mese ».

L'onorevole Salvatori, però non è presente.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. I fatti che hanno dato luogo alla interrogazione dell'onorevole Mancini hanno costituito oggetto della cronaca dei giornali d'Italia per molti giorni. I fatti sono sostanzialmente noti. Riassumendoli somma-

riamente, questi fatti si possono così esporre. Nel 2 maggio c'era alla villa Ridutta una partita di *foot-ball*. Vi furono antagonismi vivissimi tra le squadre di Lucca e di Viareggio. A un certo momento l'attrito tra le due squadre divenne talmente acuto che dovette intervenire la forza pubblica. Ci fu un vero conflitto tra le due squadre. Chi dirigeva il servizio di pubblica sicurezza sul luogo domandò rinforzi, ma questo tafferuglio fu sedato prima che i rinforzi arrivassero. Giunsero questi rinforzi e ordinarono lo sgombrò di quella località.

In questo momento uno dei segnalinea pare che alzasse le mani, facendo segno al carabiniere di trattenersi. Questi con un atto, che, dall'inchiesta eseguita sul luogo quasi subito dopo, risultò impulsivo e non giustificato, estrasse la rivoltella e uccise il segnalinea.

Quello che accadde in seguito a questo fatto è noto. Cessarono le dissenzioni provocate dal giuoco e tutta la folla si riversò contro la forza pubblica. I carabinieri infatti furono disarmati e in parte si rifugiarono in una caserma. La folla circondò la caserma, e visto che non si poteva ottenere la consegna del carabiniere che aveva sparato, tale Taddei, invase la caserma dell'84° fanteria, portando via armi. Altre armi portò via dalla caserma del Tiro a segno. La mischia divenne generale; tutta la città fu in preda alla rivolta. Furono occupate le vie di accesso e s'impedì l'accorrere di altra forza. Si disarmarono altre milizie e carabinieri. Infine con un crescendo veramente grave, la città fu in completa rivolta. Atti gravi di devastazione furono compiuti. I rapporti dicono anche che furono disarmati i soldati giunti per rinforzo, che furono bruciati i *camions* che li trasportavano, vennero feriti diversi ufficiali, bruciata l'automobile del generale Castellazzo, comandante la divisione di Livorno, alzate le barricate, ecc.

Quando la condizione della città era diventata veramente grave, il Ministero dell'interno ordinò che fossero consegnati i poteri all'autorità militare. L'autorità militare quindi prese la direzione della repressione dei disordini, fece tutte le operazioni di polizia che sono indispensabili, il disarmo, la ricerca delle armi, l'arresto dei prevenuti per impedire la continuazione delle azioni delittuose. Questo regime di poteri nelle mani dell'autorità militare durò 7 giorni, dopo di che la calma rientrò nella città.

L'Amministrazione dell'interno provvide ad allontanare il prefetto da quella residenza. Fu allontanato anche il commissario di pubblica sicurezza e si iniziò un'inchiesta e un procedimento contro altri ufficiali di pubblica sicurezza. Successivamente furono tolte anche le misure di limitazione che erano state imposte per la circolazione delle automobili e si ottenne la pacificazione generale della città.

Quanto al responsabile principale, cioè al carabiniere Taddei, egli è rinviato a procedimento penale sotto l'imputazione di omicidio; ed è in corso il relativo processo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANCINI. Essendo stato testimone per notevole parte di quello che accadde in Viareggio nei giorni a cui si riferisce la mia interrogazione, posso con sicurezza affermare che i rapporti sui quali si fonda la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, solo in parte sono esatti, in parte sono manchevoli, in parte hanno assunto un colorito senza dubbio esagerato.

E, a distanza di tempo, è lecito trarre dall'accertamento dei fatti, anche delle conclusioni di carattere generale che possono valere non per quello soltanto che accadde in Viareggio.

I fatti di Viareggio!

Dobbiamo togliere alla parola l'impressione sinistra che può suscitare, e lo farò seguendo la risposta dell'onorevole sottosegretario.

In primo luogo l'ordine pubblico non doveva essere compromesso per una partita di *foot-ball*, e poichè l'autorità locale di pubblica sicurezza seppe dei contrasti esistenti fra le varie squadre di giocatori, avrebbe dovuto intervenire impedendo la gara di *foot-ball*, o prendere le misure opportune di sicurezza.

Giova dire peraltro che Viareggio (e su questo richiamo l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato) era allora presidiata da dodici carabinieri soltanto, per tutti quanti i servizi della città e del territorio limitrofo.

È verissimo che il tafferuglio era stato sedato, ed è vero che il carabiniere colpì senza adeguata provocazione. Ma non dobbiamo isolare (la questione è generale) l'atto impulsivo del carabiniere dalla occasione a fare uso delle armi che è offerta ai carabinieri dagli ordini che ricevono; e per l'uccisione di Viareggio si presenta, come per altri fatti dolorosi, la solita domanda

se per respingere una folla di spettatori di una gara di sport sia necessario che i carabinieri impugnino la rivoltella, e colla rivoltella in pugno respingano la gente, avendo così facile occasione all'uso delle armi.

Era pertanto naturale che tutta quanta la popolazione senza distinzione di parte (e può farne testimonianza un collega di altra parte della Camera che per qualche ora si trovò con me) si irritasse e si abbandonasse ad unanime protesta contro l'atto criminoso del carabiniere, ad una protesta che fu manifestazione di sentimento, ma che purtroppo degenerò in violenza politica, continuando ed aggravandosi nei giorni successivi; ciò che non sarebbe accaduto se chi presiedeva alla tutela dell'ordine pubblico in Viareggio avesse compiuto quanto era nei suoi doveri.

Non parlo del prefetto, il quale non era forse informato di quello che accadeva, ma delle autorità che erano sul luogo.

La gravità dei fatti accaduti la sera della domenica è stata esagerata: i fucili che furono presi erano pochi, i più senza otturatore, inservibili. Ma grave politicamente è il fatto che durante la notte, mentre era possibile che i carabinieri e i soldati, che erano entrati in Viareggio, uscissero dalla caserma in cui si dice che erano asseragliati (e si può dire che lo fossero solo per breve ora, poichè nel pieno della notte la folla si diradò, e sarebbero potuti uscire liberamente) grave è il fatto che la forza rimanesse chiusa e quasi volontaria prigioniera nelle caserme. Cosicchè l'alba del lunedì trovò Viareggio in mano di chi volesse disporne, con meraviglia degli stessi occupanti.

Così stando le cose, è chiaro che in Viareggio si sarebbe potuto compiere ogni atto di indisciplina e di violenza, contro persone e cose, che si fosse voluto; e se non ci fu violenza alcuna contro privati, e nessuna violenza vi fu di nessun genere, all'infuori di quelle che furono esercitate per movente politico contro la forza pubblica, che, giungendo alla spicciolata, si trovava esposta, dovendo evitare i conflitti, a facile sequestro, se violenze private non ci furono, ciò dimostra l'impulsività e il carattere improvviso del movimento che mancò di direttiva anche nella sua fase politica.

In verità i cosiddetti rivoltosi eran pochi; pochissimi di Viareggio, altri accorsi dalle terre vicine, alla voce del trionfo della rivoluzione e dell'imminente nuovo ordine di cose.

L'assenza della forza pubblica, che, dislocata di notte, senza iattanza e senza atto di imperio, avrebbe eliminato ogni incidente, era lamentata da tutti quanti i cittadini.

D'altra parte il mancato sollecito allontanamento, previa sostituzione, di quei dodici carabinieri che dovevano, a confessione degli stessi rappresentanti della autorità militare, essere allontanati, perchè le norme disciplinari così esigono, conciliava ai dimostranti, con un'apparenza di provocazione, se non qualche consenso, qualche tolleranza. Mancò insomma nell'autorità l'intuizione delle necessità del momento e l'energia del provvedere.

Non mancò invece nelle stesse autorità la prudenza di evitare sanguinosi conflitti, che sarebbero stati inevitabili, dopo che si era perduto il momento buono d'agire, nella notte della domenica e avanti l'alba del lunedì.

Ma anche in quei giorni di commozione, lungo la meravigliosa spiaggia i nostri bambini stavano tranquilli a godere quello che è il loro paradiso, e, fatta eccezione per qualche piazza e qualche strada, la vita si svolgeva tranquilla in tutta la città. Il lunedì gli uffici municipali funzionavano regolarmente, alle barriere si esigeva il dazio; ed il moto, che un'azione più rapida ed oculata dell'autorità avrebbe potuto impedire, finì rapidamente senza contrasti e senza violenze.

La cittadinanza di Viareggio, che nella sua enorme maggioranza ne è stata estranea, e che ha sofferto, oltre che delle conseguenze del moto, delle inutili misure restrittive dell'autorità, lo ha deplorato e lo deplora, ed accoglie oggi ospitalmente la sua splendida colonia estiva, e dal Governo non chiede, con fiducia, che la tutela dell'ordine che è fondamento dello sviluppo della sua vita. (*Approvazioni*).

BRANCOLI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo accenni.

BRANCOLI. Avendo l'onorevole Mancini invocata la mia testimonianza intorno ai fatti di Viareggio, confermo pienamente trattarsi di un fatto veramente disgraziato, a cui poi tennero dietro altri fatti, ad opera, onorevole sottosegretario di Stato, non di tutta la cittadinanza, ma di alcuni facinorosi, la maggior parte non appartenenti a Viareggio, fatti deplorabili, ma che furono di gran lunga esagerati. Sta anche di fatto, onorevole sottosegretario di Stato, che là

tornarono assai presto la calma e la quiete, che mi auguro non vengano più turbate nella città di Viareggio. Ed a questo permetta la Camera che io aggiunga l'augurio che la città di Viareggio possa raggiungere quella mèta a cui le danno diritto la bellezza della sua spiaggia, la salubrità della sua aria, l'ospitalità dei suoi abitanti.

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i 40 minuti destinati alle interrogazioni, lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno è rimesso a domani.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Bignami circa il Comitato centrale scientifico-tecnico di incoraggiamento industriale.

Si dia lettura della proposta di legge.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *tornata dell'8 luglio 1920*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bignami ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

BIGNAMI. Onorevoli colleghi. La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alla Camera, e che porta pure la firma di diversi autorevoli colleghi, mira a creare, nell'amministrazione dello Stato, un organismo che manca, e precisamente un Comitato centrale scientifico-tecnico per l'incoraggiamento industriale.

Scopo di questo Comitato dovrebbe essere quello di formare innanzi tutto un corpo consultivo che lo Stato interpellerebbe tutte le volte che sentisse il bisogno di richiederne il parere.

Questo Comitato dovrebbe inoltre appoggiare, ed anche direttamente prendere, quelle iniziative che stimasse opportune per creare, migliorare od intensificare qualche singola produzione industriale.

Dovrebbe più precisamente, quest'organo, dare anche il parere suo tutte le volte che i privati formulassero delle proposte di concorsi pecuniari per studi, ricerche od esperimenti per nuove industrie, che si trattasse di far sorgere in Italia e che avessero bisogno di qualche appoggio da parte dello Stato per poter affermarsi, per poter vincere, direi quasi, l'attrito di primo distacco, e poter poi prosperare.

Di più dovrebbe dar parere tutte le volte che venissero o dai laboratori di Stato o anche da laboratori privati domande di concorsi per poter fare degli esperimenti d'interesse generale: dovrebbe anche essere

un mezzo di pratico incoraggiamento per invenzioni di privati.

Si tratta quindi di un organo il quale dovrebbe dare anche un grande appoggio, come si vede, agli inventori: naturalmente soltanto a quella piccola percentuale, che pure esiste, di inventori seri, i quali molte volte mancano dei mezzi sufficienti per poter attuare le loro invenzioni.

Inoltre dovrebbe poter suggerire allo Stato delle direttive per dare incremento ad alcune produzioni, ed anche per introdurre nuovi metodi di lavorazione.

Un organo di questo genere potrebbe anche esercitare delle funzioni molto utili allo sviluppo industriale italiano, inviando delle missioni di competenti all'estero a studiare quello di nuovo che vi si fa in certi campi, per riferirne in patria e quindi essere un mezzo di propulsione per far introdurre da noi quei progressi alle nostre industrie, che all'estero già si sono raggiunti. Molte infatti delle nostre industrie sono ancora basate su sistemi troppo empirici.

Di più, potrebbe anche ordinare delle ricerche dirette a migliorare l'utilizzazione delle materie prime esistenti nel nostro paese, ed anche delle materie prime che ci vengono di fuori, ciò che è pure di evidente interesse generale.

Naturalmente, l'opera di un Comitato come questo, dovrebbe essere completata da apposite Commissioni, da nominarsi dal Comitato stesso, Commissioni di tecnici specializzati, alle quali potrebbero essere affidati temi particolari da risolvere sempre nel campo tecnico industriale e quindi anche nel campo agricolo, essendo l'agricoltura ormai un'industria.

Altra funzione che dovrebbe esercitare quest'organo centrale sarebbe quella di coordinare, fra loro, gli sforzi e gli studi che vengono fatti da diversi enti sia statali, sia privati, evitando così spese inutili per una irrazionale suddivisione di lavoro scientifico.

Un organo di questo genere, a mio modo di vedere, dovrebbe avere un numero non grande di membri. Basterebbe, secondo la proposta che noi presentiamo, che il Comitato fosse composto di 15 membri, scelti in parte fra i professori d'Università, specialmente tra quelli di fisica e di chimica, e fra i professori delle scuole d'applicazione degli ingegneri, in parte fra i professori delle scuole industriali, in parte pure fra gli ingegneri ed i tecnici di competenza ri-

conosciuta e in parte piccola, infine, fra i funzionari tecnici di qualche amministrazione dello Stato, specialmente interessata nei progressi tecnici delle nostre industrie.

Naturalmente io penso che un istituto come questo, per poter essere utile e affermarsi, abbia bisogno di disporre di mezzi sufficienti, e la cifra che avrei fissata nel progetto di legge è una cifra la quale a prima vista potrebbe sembrare abbastanza elevata, ma che, quando si pensi all'utilità, che si dovrebbe ricavare da un organo come questo, e quando si pensi al deprezzamento attuale del danaro, si vede subito che non è molto rilevante. Si tratterebbe precisamente di 10 milioni di lire, in quattro anni, da mettere a disposizione di questo nuovo organismo, per dare qualche efficace incoraggiamento alle industrie, in tutta Italia.

Come si vede, un organismo del genere di quello che ho schematicamente tracciato, corrisponderebbe alla tendenza squisitamente moderna di fondere, il più che sia possibile, la scienza con la tecnica e di avvicinare il laboratorio all'officina.

Un così fatto organismo a me sembra specialmente necessario per il nostro paese, il quale, come tutti noi sappiamo, povero di materie prime, non può fare affidamento che sul lavoro del proprio popolo e sul perfezionamento della sua produzione, per lottare vittoriosamente nella concorrenza mondiale della produzione.

Noi abbiamo, in fondo, una sola ricchissima materia prima nell'ingegno del nostro popolo: ma l'ingegno non basta, occorre dare ad esso il modo ed i mezzi di fare cose utili e pertanto penso che lo Stato abbia tutto l'interesse a creare organismi atti a valorizzare l'ingegno italiano.

Notevole è il bisogno moderno di perfezionamento di tutte le industrie; esso, di più, è un bisogno urgente per tutta l'umanità, perchè, coll'aumento della popolazione, si vede che, se non si perfeziona al massimo la produzione, se non si fanno nuove scoperte, se non si attuano nuove invenzioni, si preparano tempi difficilissimi e ciò è specialmente vero per paesi come l'Italia, costituiti da una superficie molto ristretta di territorio con popolazione di grande densità.

È quindi sommamente necessario che un ordinamento di questo genere abbia ad essere creato da noi e sia dato ad esso modo di prosperare.

Il paese certo ne ricaverebbe grandi vantaggi, perchè avrebbe un organo efficace per la ricostruzione economica, che è base prima della soluzione dell'angoscioso problema delle finanze dello Stato: problema questo, che, nelle condizioni attuali, non può essere risolto solo con nuove tasse, ma anche e più con un notevole incremento della produzione.

Il nuovo organismo corrisponderebbe a quanto è già stato ripetute volte richiesto in molti congressi scientifici e tecnici.

Vi è di più. Ricercando in questi giorni quello che è stato fatto da altre nazioni, ho veduto che idee di questo genere già si stanno attuando in altri paesi e che anche da noi si voleva attuare qualche cosa di simile, un anno fa.

E se, con questa constatazione, io vengo a togliere in parte l'originalità all'idea che vi sto esponendo, aumento però la possibilità che il Governo abbia a prendere in seria considerazione l'idea stessa. Ciò che a me preme è che si faccia: il resto non ha per me alcuna importanza.

Riferendomi a quello che si sta facendo in altri paesi e che anche presso di noi si è tentato di fare, ricorderò che dal 26 al 29 novembre 1918 sono stati tenuti congressi molto importanti a Parigi ed a Londra; congressi in cui erano rappresentati scienziati delle diverse nazioni dell'Intesa. In questi congressi si venne appunto alla decisione di organizzare, in tutti i singoli Stati, dei Comitati centrali o Consigli nazionali, che dir si vogliono, per incoraggiare tutte le ricerche aventi uno scopo industriale. E tutte le nazioni dell'Intesa stanno ora attuando quella decisione.

Così l'America ha già istituito un Consiglio nazionale di ricerche (*National Research Council*) che è una specie di federazione di tutti gli istituti che vi esistono per ricerche scientifiche: è noto che il popolo americano in genere difficilmente tende a creare istituti alla diretta dipendenza dello Stato, e preferisce invece che lo Stato dia largo appoggio ad ordinamenti che godano di una certa indipendenza.

Questo Consiglio nazionale delle ricerche pubblica già un bollettino molto interessante di cui io presento una copia alla Camera.

L'Inghilterra ha creato un dipartimento per le ricerche scientifiche ed industriali, (*Department for Scientific and Industrial Research*), che dispone di uno stanziamento annuo di ben 40 mila lire sterline. Oltre a

questo stanziamento è stato assegnato al nuovo organismo un fondo straordinario di un milione di sterline da spendersi in cinque anni per incoraggiamento di quelle singole industrie, che meritano di essere appoggiate. Inoltre l'Inghilterra sta dando anche uno speciale sviluppo al suo laboratorio nazionale di fisica (*National Physical Laboratory*), al quale ha assegnato per il 1919-20 l'egregia somma di 155 mila lire sterline.

Di qui si intuisce come l'Inghilterra, la quale ha visto in passato quale profondo significato ed importanza abbia lo sviluppo della scienza e della tecnica, nella vita nazionale, che ha visto anche come essa stessa era rimasta, prima della guerra, indietro per rapporto alla Germania, lotti adesso con tutti i mezzi per tenersi alla testa delle nazioni per ciò che si riferisce a quelle ricerche scientifiche, che presentano possibilità di applicazioni pratiche per le industrie.

La Francia pure ha creato un ufficio nazionale di ricerche scientifiche, industriali ed agricole e per le invenzioni (*Office national des Recherches scientifiques, industrielles et agricoles et des inventions*) che anche pubblica dei bollettini mensili di cui presento qui diversi numeri. Si tratta di pubblicazioni molto importanti, le quali raccolgono di già gli studi che si vanno facendo da quell'Ufficio, che è stato creato con una legge votata dalla Camera francese, il 10 luglio 1919. Leggendo quella legge si vede che il suo ordinamento si avvicina molto a quello da me proposto.

Ora io non vi citerò quello che fanno altre Nazioni, per esempio il Giappone, il quale deve il suo sviluppo moderno al grande incremento, che ha saputo dare, in pochissimi anni, alle sue scienze e alle sue industrie.

Nè parlerò di quello che ha fatto e fa la Germania che ha, specialmente in questo campo, istituti importantissimi. Basta infatti citare quello dei brevetti (*Patentamt*) che è un grandissimo istituto, il quale è di appoggio potente alle invenzioni e sa dare tutte le informazioni che possono essere richieste dai privati in un campo così esteso, come quello delle invenzioni, campo che, come tutti noi sappiamo, ha una portata grandissima nella vita moderna.

Vengo invece senz'altro a ciò che anche in Italia si era tentato di fare. In seguito agli accennati accordi presi nei Congressi di Parigi e di Londra, con decreto 16 feb-

braio 1919, fu creata dal Governo una Commissione con l'incarico di preparare un progetto di costituzione del Consiglio Nazionale delle ricerche, riunendo diversi enti: l'Ufficio invenzioni e ricerche, il Comitato per le industrie chimiche, il Comitato scientifico tecnico per lo sviluppo delle industrie, l'Istituto centrale aeronautico, con l'alta cooperazione dell'Accademia Nazionale delle scienze.

Senonchè quella Commissione, la quale aveva già predisposto lo schema di un decreto per un ordinamento che aveva grande analogia con quello da noi proposto, proprio quando stava per finire i suoi lavori, ebbe la sorpresa di vedere uno dei suoi membri più autorevoli, l'allora ministro del tesoro, onorevole Stringher, cadere da ministro con la crisi del 23 giugno 1919, e, siccome in Italia avviene purtroppo che i Ministeri, nel succedersi, non attuano mai le buone idee di quelli che c'erano prima, è capitato che una proposta così moderna, così rispondente all'esigenze del nostro Paese, come quella che la Commissione aveva studiata, venne lasciata da parte.

Urge ora riprendere con energia quell'idea e creare un organismo vitale, alle dipendenze del quale si potrebbe anche mettere il nostro meschino ufficio delle proprietà intellettuali, col proposito di ingrandirlo.

Un tale organismo potrebbe anche essere di aiuto efficace per risolvere qualcuno di quei grandi problemi nazionali che conosciamo ed a cui ha anche accennato di recente l'onorevole Umberto Bianchi.

Basti qui dire del grande problema della fissazione dell'azoto atmosferico, per vedere come invenzioni, fatte in altri paesi, alle quali però ha contribuito anche l'Italia, siano invenzioni che meritano di essere prontamente attuate in Italia.

Un ordinamento che non avesse diretto interesse nelle produzioni e nelle invenzioni, potrebbe dare utili consigli per spingere lo Stato ad aiutare iniziative private e quei nuovi metodi, che si presentano utili per la produzione nazionale.

Altrettanto dicasi del problema dello zinco; noi sappiamo che una delle nostre poche ricchezze minerarie è quella dei minerali di zinco, eppure ne esportiamo una grande quantità per importare lo zinco prodotto. Prima vi era una ragione, ed era che si trattava di avvicinare questi minerali al carbone, che noi non abbiamo, ma ora vi sono sistemi elettrici per ricavare quel metallo, già

attuati su larghissima scala in America; e quindi, come venne già tentato, sarebbe ora il caso di spingere la produzione dello zinco, in Italia, per via elettrica.

Da noi è stata pure trovata una maniera di radio, in seguito a ricerche opportunamente ordinate, e quindi anche questa sostanza, la quale si presenta sempre più utile come mezzo di cura, potrebbe essere ricavata da noi, con un'industria da consigliare e incoraggiare opportunamente.

Così nel campo dell'aviazione si procede a base di invenzioni che si succedono con una rapidità addirittura vertiginosa. Basta vedere quello che sta facendo attualmente la Germania: è qualche cosa che difficilmente ci possiamo figurare! E quando si pensa che in un avvenire non lontano anche dall'aviazione si trarranno grandi vantaggi per i servizi civili, si vede subito il grandissimo interesse di non rimanere indietro in siffatta industria, ma di affrettarci invece a fare nuovi studi e nuove ricerche.

Raccomando quindi all'attenzione della Camera, e soprattutto all'attenzione del Governo, questo progetto. Le spese vanno divise in tre categorie: quelle che rendono molto, quelle che rendono poco e quelle che non rendono.

Credo fermamente che una spesa come quella che qui si propone debba essere una delle più redditizie, naturalmente se, come non dubito, questo Comitato centrale scientifico tecnico (o Consiglio nazionale che si voglia dire) sarà opportunamente composto, scegliendo persone all'altezza del mandato per competenza ed onestà. Tale Comitato dovrà anche avere alle sue dipendenze un ufficio permanente, composto di funzionari capaci e volenterosi.

Noi italiani abbiamo pure un dovere di carattere morale: quello di mantenerci all'altezza a cui ci hanno portato tanti ingegni superiori, tante menti elette le quali in tutti i periodi della nostra storia, anche nei più tristi della nostra vita politica, hanno saputo essere dei fari di luce per tutto il mondo civile. Nella vita moderna non basta più l'intelligenza e la competenza, occorre anche l'organizzazione per le scoperte scientifiche e quindi grandi laboratori e vasti mezzi, altrimenti è inutile avere delle persone che possono fare, perchè nulla di nuovo possono trovare, se non hanno macchine recentissime e quanto è necessario per perfezionare ed attuare le loro idee.

Un ordinamento come quello che si propone, stabilirà un miglior coordinamento con tutto quanto esiste nel paese ed otterrà da tutti i diversi istituti esistenti un rendimento molto maggiore di quello che ora possono dare, assegnando e dividendo il lavoro da eseguire, a seconda delle competenze e dei mezzi a disposizione.

Quindi confido che la Camera e il Governo prenderanno in considerazione questa iniziativa, che credo destinata ad avere grandissima importanza per l'avvenire economico del nostro paese. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Umberto Bianchi. A norma del regolamento avrebbe diritto a parlare soltanto se intende di parlare contro la presa in considerazione.

BIANCHI UMBERTO. Veramente ...

PRESIDENTE. Cerchi di essere favorevolmente contrario! (*Si ride*).

BIANCHI UMBERTO. Ho capito, onorevole Presidente. Ebbene, quando questo disegno di legge verrà in discussione alla Camera, io mi riservo di fare alcune osservazioni e di presentare alcuni emendamenti. Va bene così?

PRESIDENTE. Benissimo! (*Si ride*).

BIANCHI UMBERTO. Però credo di compiere un subito dovere, dichiarando di associarmi nel suo complesso alla proposta dell'onorevole Bignami e credo che assai bene la Camera ed il Governo faranno se di essa si occuperanno nel dovuto modo.

L'onorevole Bignami ha portato una larga documentazione di ciò che si fa all'estero a favore delle industrie, fiancheggiandole con laboratori scientifico-tecnici ed aiutandole dal lato sperimentale.

È doloroso constatare che in Italia nulla o quasi nulla si pratica in questo senso. Per esempio, l'onorevole Bignami ha parlato dei Bollettini che si pubblicano all'estero riguardo alle nuove invenzioni e alle ricerche nel campo industriale.

In Italia non solo non si hanno pubblicazioni del genere, ma durante la guerra non si pubblicarono nemmeno i bollettini dei brevetti! Recentemente è stata ripresa la pubblicazione; ma lasciando la lacuna dei brevetti concessi.

Dirò di più: il nostro Paese è l'unico paese del mondo civile che non dia alla stampa i brevetti d'invenzione, e questo è un inconveniente serissimo, perchè non solo non permette alle invenzioni la necessaria notorietà, ma impedisce all'industria

di potersi avvalere di questi importanti documenti.

La creazione di un ente di Stato che curi questa partita è assolutamente indispensabile, e questa mi sembra la parte più buona della proposta di legge dell'onorevole Bignami, in quanto che tutti i gabinetti e tutti gli istituti che si creano per conto dell'industria, a lato dei grandi opifici industriali, non possono dare affidamento di quella obiettività che nel campo scientifico e tecnologico assolutamente occorrono.

Questi istituti e questi gabinetti, posti alle dirette dipendenze delle grandi imprese industriali, spesse volte ingannano, spesse volte sorprendono addirittura la buona fede degli studiosi, in quanto che portano come risultati e come acquisizioni scientifiche e tecniche quelle che sono soltanto acquisizioni profittevoli agli interessi d'una singola industria.

Occorre perciò uscire dal campo dell'industria privata e metterci in un ambiente sereno ed obiettivo, come può essere appunto l'organo che il collega Bignami propone di creare.

Tutti i Congressi scientifici e industriali hanno insistito sulla necessità di collegare internazionalmente le ricerche scientifiche e tecnologiche. Ora noi siamo indietro anche in questo.

L'Italia è l'unico paese che non porti quasi alcun contributo agli studi ed all'organizzazione internazionale delle questioni tecniche. Che tali questioni e tali problemi siano gravi e urgenti lo ha dimostrato il collega Bignami.

Talune cose si potrebbero fare e nessun industriale le fa, perchè manca della base sperimentale di conoscenze scientifiche assolutamente necessarie per una produzione seria e razionale.

Per queste considerazioni e per altre alle quali io non accenno neppure, spero che il Governo vorrà prendere nel maggior interessamento la proposta del collega Bignami. E quando questa proposta di legge, che astrae completamente da ogni considerazione di ordine politico, verrà portata alla Camera, io mi auguro che raccoglierà il consenso unanime di tutti coloro i quali hanno a cuore l'industria nazionale, sicchè in quel giorno, otterrà una votazione unanime in quest'Assemblea. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la industria.

RUBILLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Con le consuete riserve il Governo non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Bignami.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Bignami circa il Comitato centrale scientifico tecnico di incoraggiamento industriale.

(*È presa in considerazione*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Chiesa pel controllo degli enti e privati esercenti il commercio bancario.

Si dia lettura della proposta di legge.

CASCINO, *segretario, legge*: (*Vedi tornata del 1º luglio 1920*).

PRESIDENTE. L'onorevole Chiesa ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CHIESA. La proposta di legge sul controllo di tutti gli enti e privati esercenti il commercio bancario emerge dagli ultimi fatti discussi nel paese e alla Camera in ordine a quelle che furono le perturbazioni delle nostre borse e dei nostri valori; e dalle quali vengono legittime preoccupazioni per le conseguenze che si riflettono sui negozi bancari.

Se vi è mai commercio che ha bisogno di vigilanza e di tutela, questo è quello del pubblico denaro, del credito pubblico, ed è strano che mentre la Camera vigila, con commissari suoi speciali, sugli istituti di emissione, non vigili affatto, altro che con un effimero deposito presso il Ministero dell'industria e commercio dei bilanci, su quello che è il grande movimento bancario degli altri istituti.

Ora nel 1913 un progetto è venuto davanti alla Camera, un progetto dell'allora ministro Nitti, il quale ebbe la propria relazione dalla Giunta del bilancio per opera del collega Camera.

Allora fu chiaramente detto che si voleva, ed era necessario, pel voto stesso del Congresso delle Casse di risparmio, esigere per gli esercenti il commercio di banca che fossero proporzionate, meglio che allora non si facesse (e che oggi non si faccia) nei singoli istituti le cifre dei depositi e dei patrimoni; si proponevano allora sanzioni di vigilanza e di controllo ed anche per gli amministratori responsabilità finanziarie e sanzioni penali. L'onorevole Camera scriveva allora che era necessario, a garanzia dei depositi, investire almeno una parte

di questi in titoli di Stato, garentiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie con diritto di prelazione per risparmiatori.

Allora, nel 1913 ben meritavano questa attenzione i sei miliardi e mezzo di depositi di risparmio che si trovavano fra Casse postali, Casse di risparmio ordinarie e depositi presso altri istituti.

Ora questa cifra è cresciuta assai: abbiamo sorpassato i 12 miliardi; e degli 11 miliardi alla fine del 1918 oltre tre miliardi si trovavano affidati precisamente ad Istituti di credito senza che nessun controllo mai si esercitasse su di essi, a garanzia dei depositanti in caso di crisi. Ora noi dobbiamo pure guardare in faccia l'eventualità dei momenti difficili e la possibilità di una crisi che potrebbe travolgere i piccoli risparmi.

È compito del Governo, è compito nostro, di antivedere tutto ciò e di preconstituire il controllo e le garanzie invocate. Qualcuno diceva ieri: noi non ci preoccupiamo dei conflitti tra l'una e l'altra parte degli assaltanti e degli assaltati delle banche. Ma è ai depositanti che noi dobbiamo pensare, alla loro tutela, nè dobbiamo permettere il saccheggio.

La mia proposta di legge mira appunto a questo scopo: autorizzazione del commercio bancario e vigilanza e controllo permanente per mezzo di organi speciali, cosicchè le stesse situazioni degli Istituti che oggi sono date in modo sommario e indecifrabile sieno precise, pubblicate in forma tale da indicare in modo tassativo quali siano le attività e le passività, e le mobiliari e le immobilizzazioni, le liquide e le irrealizzabili: così che serio e possibile per tutti sia il vigilare sul sistema bancario. L'America lo guarda con forme rigide e severe, tali che per il momento potrebbero da noi ritenersi eccessive: ma intanto un sindacato permanente noi dobbiamo istituire, se vogliamo che sieno con tranquillità aiutata le nostre industrie e lo sviluppo dei nostri commerci. È necessario irrorare di sane acque tutta questa organizzazione per trarre i migliori risultati dal suo funzionamento.

Le norme migliori di scrupolose ispezioni non temeranno i buoni Istituti e varranno a moralizzare o ad estinguere gli altri. Perciò raccomando alla Camera di voler prendere in considerazione la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario all'industria ha facoltà di parlare.

RUBILLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo con le consuete riserve non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Chiesa.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Aumento di tassa sulle successioni e sulle donazioni».

Si dia lettura del disegno di legge.

CASCINO, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 546-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Primo iscritto per parlare è l'onorevole Casalini, ma non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frontini.

FRONTINI. Onorevoli colleghi, la Camera non si meraviglierà che, in confronto di questo decreto che riordina e inasprisce il nostro regime fiscale in tema di successioni, si levì da questi banchi una voce ispirata a una critica pregiudiziale che, prendendo le mosse dalla concezione socialista del diritto ereditario, intenda dimostrare l'insufficienza e la timidità di questi provvedimenti, e intenda porli nel quadro degli altri progetti finanziari presentati dal Governo per sostenere, come è d'altronde facile ed intuitivo, che questi provvedimenti, e prima di tutti questo la cui portata finanziaria è valutata appena a poco più di 100 milioni, non sono in condizione, nonchè di colmare, neppur di lenire sensibilmente il *deficit* pauroso del nostro bilancio.

Parola di critica pregiudiziale che si ispira alla nostra concezione, che non può essere la vostra, ma alla quale avreste dovuto egualmente, secondo il nostro modo di vedere, ispirarvi, se non altre, come linea tendenziale in omaggio a quelle che chiamate voi, onorevole relatore della Giunta del bilancio, le inesorabili esigenze della nostra finanza.

CAMERA, *relatore*. Onorevole Frontini, non è un decreto, ma un disegno di legge, e la sua portata finanziaria è di mezzo miliardo, e non di 100 milioni.

FRONTINI. La portata finanziaria è valutata a 100 milioni: parlo del decreto sulle successioni.

L'insufficienza di tutti i provvedimenti finanziari, per quanto proclamata, deve essere ribadita ancora una volta da questi banchi, perchè noi socialisti, che abbiamo dato il nostro voto agli altri progetti finanziari e non lo negheremo a questo, vogliamo essere tranquilli di fronte alla pubblica opinione, ed al paese, di non dividere in alcun modo l'illusione, che possa essere comunque prospettata, della sufficienza di questa politica fiscale a far superare al paese la crisi mortale che attraversa.

Del resto la Giunta generale del bilancio ricorda alla Camera la necessità di nuovi provvedimenti, e allora perchè non si è osato, fin da questo momento? Perchè vi condannate a questo stillicidio fiscale, e condannate quelli che vi succederanno, a quei banchi?

Fra qualche mese inevitabilmente voi, o coloro che saranno al banco del Governo, dovranno presentarci un altro *omnibus* fiscale, e nuovi provvedimenti finanziari e nuovi espedienti.

Che cosa attendete (vi hanno detto i miei compagni della Giunta generale del bilancio) a preparare i provvedimenti di imposta sul patrimonio che, nella misura minima del 25 per cento, è reclamata dall'ordine del giorno presentato da noi in seno alla Giunta generale del bilancio, e che fu respinto?

E nella materia che ci occupa, perchè vi indugiate soltanto a ritoccare aliquote e tabelle, e non ponete mano alla riforma del Codice civile per modificare la base stessa del diritto di successione nel senso non di una abolizione completa e immediata, ma di una progressiva attenuazione, nella forma della successione legittima e testamentaria?

La Confederazione del Lavoro, che raccoglie la parte più viva e sensibile del proletariato italiano, già da qualche mese ammoniva in una sua deliberazione che è giunta l'ora di sortire dal quadro dei provvedimenti fiscali, per affrontare i problemi fondamentali dell'economia capitalista e tentarne le soluzioni più favorevoli alla finanza dello Stato.

Ma quando si tratta di questi problemi fondamentali dell'economia capitalista, tra i quali quello del diritto successorio è in primissima linea, voi non osate.

Ed è naturale, perchè il diritto successorio, col diritto di proprietà e la libertà

contrattuale, è uno dei capisaldi fondamentali del vostro regime: uno dei principi cui la dottrina socialista contrappone la proprietà collettiva, l'esclusività degli obblighi contrattuali del cittadino verso lo Stato, e la riduzione del diritto ereditario ai soli beni fungibili non suscettibili di perpetuare nel mondo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

E allora il diritto successorio, che è la spina dorsale ed il tramite per cui il diritto di proprietà e il potere di sfruttamento si perpetuano nel mondo, è naturale che sia per voi un'arca santa, di fronte a cui vi fermate.

È naturale, onorevoli avversari, ma è anche, se mi permettete la parola, un po' sciocco.

Durante la guerra voi avete, senza pensarci tanto, posto le mani allegramente e spensieratamente sul dogma della proprietà privata, e su tutti gli altri della ideologia che presiede al vostro ordinamento economico: da quello della proprietà privata, a quello della libertà contrattuale.

Oggi che la guerra è terminata, e non ci sapete dare ancora la pace, nè la pace sostanziale, nè la pace formale, vi arrestate ancora dinanzi alle colonne d'Ercole di quello che un grande scrittore di parte nostra, Adolfo Menger, chiamò il vostro « decrepito diritto privato ».

Tanto vero che quando i nostri colleghi vi han domandato la riduzione della successione legittima al quarto grado, voi vi siete fermati al sesto grado, al quale del resto già arrivaste col decreto del 1916.

Non siete andati oltre: mentre il sesto grado è il limite della successione legittima perfino del diritto romano.

Voi v'indugiate nella selva selvaggia del diritto ereditario per ridurre, per tagliare, per sfrondare.

Sognate di fare una specie di giardino inglese, ove fiorisca l'idillio di classe; e non avvertite la voce dei tempi moderni, che dice che non è più tempo di tagliare o di sfrondare, ma di dare al tronco.

Non è tempo, onorevoli colleghi, di quiescienze; non è tempo, come dice il poeta, di andar cercando le farfalle sotto l'arco di Tito.

Cercatori di farfallette, sentite che la coscienza contemporanea delle classi lavoratrici non può accontentarsi di ritocchi di aliquote e tabelle, ma esige qualche cosa di più e di meglio, richiede una riforma che sia insieme una rivoluzione, che dia la

impressione prima ancora della convinzione che un mondo nuovo sta per sorgere, che la giustizia sociale è in marcia, e che nessuno potrà arrestarla.

Nè del resto penso, onorevoli colleghi, che levandovi a questa concezione eviterete quella successione di regime che è stata prevista da questi banchi. Non potrete evitare questa successione di regime. Non è più il problema del *se* sarete sostituiti voi, classi dirigenti, dalle classi nuove; ma il problema è solo del *come* e del *quando*, problema che può dipendere ancora dalla vostra chiarezza e dal vostro coraggio.

E allora, per rimanere su questo terreno del diritto di proprietà e dei diritti accessori, di cui il diritto di successione è il principale, voi dovete necessariamente sentire tutti che questi diritti non sono più difendibili neppure nel periodo di transizione che oggi attraversiamo, da un regime ad un altro, se non in certi limiti, e nel presupposto che essi siano il frutto del lavoro compiuto.

Voi dovete sentire che nel campo del diritto di successione la evoluzione fatale dovrà portare, più presto che voi non crediate, alla riduzione della successione alla sola linea retta, appunto nel presupposto, di origine e di carattere tedesco, di quel condominio familiare, che parte dal concetto che il patrimonio familiare ha diritto di trasmettersi appunto perchè esso deriva dal lavoro comune compiuto da tutti i membri della famiglia. Mentre il diritto ereditario, così come è costituito e come lo si vuole mantenuto, — perchè quando vi si offre l'occasione recalcitrate, rispondete negativamente, — questo diritto ereditario merita ancora l'appellativo, onde Saint-Simon lo bollava come il più iniquo di tutti i privilegi, perchè la classe che ne dispone, è la classe che dispone anche dell'avvenire, che dispone della civiltà di domani, come il maestro dispone della coscienza collettiva delle generazioni future.

Questo punto del nostro programma, che ha una così diretta e delicata relazione con tutta l'organizzazione del vostro regime, questo punto, ribadito da tutti i nostri grandi maestri, da Lassalle al manifesto dei comunisti, che ammoniva il proletariato al potere di provvedere immediatamente, appena fosse possibile, alla abolizione del diritto ereditario, questo punto del nostro programma ha sempre mandato in bestia

tutti i tartufi dell'intellettualismo che sta a guardia del regime.

I filosofi, i giuristi, gli scienziati tutte le volte che si sono messi a considerare questa parte del programma socialista, l'abolizione o la forte, graduale e rapida riduzione del diritto ereditario, hanno gridato allo scandalo. Questa che io chiamerei la *gendarmeria intellettuale del regime*, ha sempre gridato allo scandalo particolarmente in rapporto a questo problema.

E una parte dei pregiudizi, io oso chiamarli così, contro questo fondamentale caposaldo del nostro pensiero socialista, una parte di questi pregiudizi, trovo risumati anche in un ordine del giorno, che pur porta la firma di qualche uomo di parte liberale e perfino di parte radicale, ordine del giorno nel quale si dice che la riforma del diritto successorio non deve colpire « lo stimolo della previdenza e del risparmio » e « lo spirito di continuità familiare ».

Perchè appunto uno dei luoghi comuni della critica del nostro concetto antitetico al diritto ereditario, è questo, che l'abolizione o la riduzione del diritto ereditario atrofizzerebbe il lavoro e la produzione, costituirebbe la ragione del venir meno di quella che è per ogni uomo la molla al lavoro, vale a dire la speranza di assicurare l'avvenire dei figli.

Io non so se ci possa essere un errore più diffuso e al tempo stesso più facilmente confutabile di questo. Perchè, se è vero che noi viviamo in una società nella quale soltanto le classi detentrici della terra e del capitale hanno la possibilità di accumulare e di trasmettere un patrimonio, io mi domando: e la immensa congerie degli operai, degli artigiani, degli impiegati, dei professionisti quale speranza hanno di lasciare ai loro figli qualche cosa che non sia il ricordo di sofferenze insieme patite, il retaggio del lavoro, dell'affetto e nient'altro? Lo stesso è degli artisti (ricordo il nipote di Goëthe che morì in condizioni di estrema povertà) eccezion fatta per i grandi industriali della poesia patriottica, perchè solo ad essi sono riservati i grandi lucri.

Signori, tutta questa gente non ha questa molla alla produzione e al lavoro, eppure lavora, e chi ha questa molla alla produzione è la minoranza che detiene il capitale e la terra, proprio quella che lavora meno.

Se poi il problema di questo, che i colleghi proponenti l'ordine del giorno chiamano lo stimolo alla previdenza e al rispar-

mio, si guarda dal punto di vista di coloro che devono ricevere l'eredità, è intuitivo che l'aspettazione della eredità e la conquista di essa sono una ragione che spegne, attutisce lo stimolo al lavoro e alla produzione. Tanto vero che, a proposito di diritto di maggiorasco, in Inghilterra un filosofo e umorista al tempo stesso, ebbe a dire che quel diritto di maggiorasco in fondo aveva del buono, perchè permetteva che ci fosse un imbecille solo per ogni famiglia, perchè appunto colui che doveva avere come primogenito l'eredità, ed era sicuro di averla, viveva nell'ozio, non si occupava nè di lavoro, nè di studi, nè di preparazione alla lotta per la vita, e chi invece aveva questo stimolo salutare, erano i cadetti, che si sapevano preventivamente diseredati.

Oggi questa storia della protezione dei figli è veramente una impudente menzogna ed un artificio polemico dei più screditati perchè la protezione dei figli nella società contemporanea è assicurata soltanto alla classe dei ricchi, in tutte le sue manifestazioni, a cominciare dalla difesa della vita e dalla salute dei bambini.

È notorio come la mortalità sia quanto mai diversa nelle sue proporzioni tra i figli dei poveri e i figli dei ricchi, e sia ormai una vecchia e superata figura rettorica quella del poeta che diceva che la morte *pulsat aequo pede* alla reggia e alla capanna.

Onde noi domandiamo se questo eccesso di assistenza che c'è in alcune classi in forza dell'accumulazione e della trasmissione della ricchezza, non debba invece essere ridotto per assicurare un minimo di assistenza a tutti quanti i cittadini di un determinato paese.

Ma, insomma, ripetono i proponenti di quell'ordine del giorno: l'eredità è la base della famiglia, essa assicura lo spirito della continuità e degli affetti familiari. Dunque senza il contorno di parecchi e svariati biglietti da mille, non vi sarà possibilità di affetti familiari e domestici e intorno al feretro del defunto non vi sarà sincerità di cordoglio se non vi sono accanto l'avvocato che prepara la denuncia della successione e il notaio che fa l'inventario dell'eredità?

E ancora: se l'eredità è il cemento degli affetti famigliari, quale sarà il cemento della grande maggioranza delle famiglie operaie e proletarie nelle quali non si trasmette altro che il ricordo delle sofferenze

patite, delle famiglie nelle quali la successione è simbolicamente ma magistralmente rappresentata in quel quadro magnifico del Pasini dal titolo: *L'erede*, che ci mostra un lavoratore depresso cadavere sul suolo, coperto da pochi cenci, in una stanza squalida e nuda, che spira d'intorno miseria, con accanto un bambino, l'unico figlio, il quale nella sua incoscienza scherza e sorride in mezzo a tanta miseria, tra un morto e la dolorosa visione, non cosciente, del buio avvenire che lo attende?

Se invece si vuol guardare in faccia alla realtà, questo argomento della continuità degli affetti familiari cementati dal diritto dell'eredità, potrebbe e dovrebbe essere facilmente ritorto contro i sostenitori di questa obiezione, se è vero che l'eredità crea quella iniqua e al tempo stesso assurda psicologia dell'erede, di quello che lo Stendhal chiamava il « ricco in aspettativa » la cui vita dipende dalla morte del congiunto, morte che, quasi incoscientemente, egli deve di necessità affrettare coi voti.

E si potrebbero ricordare i debiti a babbo morto, dei quali si deliziano tutti i figli di famiglia in aspettativa della morte di un babbo ricco, e perfino le doti.

Nei nostri paesi di Toscana, in quel suo vivace e colorito linguaggio, il popolo quando parla delle signorine che vanno a marito, distingue due specie di doti; la dote al momento delle nozze e la dote che verrà il giorno in cui tutti i congiunti saranno morti, e quest'ultima la chiama la dote « a bara piena »: una frase che vale un perù per simboleggiare le conseguenze morali di questo istituto che dovrebbe essere il cemento della santità degli affetti familiari e che dovrebbe assicurare, come dice solennemente l'ordine del giorno radico-liberale, lo « spirito della continuità familiare »!

Ebbene questa obiezione così ripresa non ha dunque alcun valore. Se ne burlò perfino Molière nell'*Avaro* ove quando Maestro Simone si presenta ad Arpagone per proporgli non so quale sovvenzione a un figlio di famiglia, dice: « Io non so dirvi molto sulle cose del mio cliente, ma questo so: che è di famiglia assai ricca, che la madre è morta e che se Arpagone lo desidera, egli s'impegna a che il padre muoia entro otto mesi ».

Signori, siamo in un campo nel quale obiezioni più comuni pullulano e sono dello stesso tenore e della stessa importanza.

Ma io dico che per molti conservatori, i quali ispirano il loro pensiero politico e so-

ziale ad una concezione, che si chiama volgarmente liberale, del diritto, dello Stato, della politica, per costoro, più che per tutti, dovrebbe essere presente la necessità di una riforma radicale del diritto ereditario, perchè essi, che sono gli apostoli della libera concorrenza e della lotta per la vita, che deve far sopravvivere e trionfare soltanto i più adatti e i più abili, e deve veder schiacciare senza pietà i vinti da parte dei vincitori, per costoro è evidentemente una intrinseca contraddizione quella di non pretendere che questa lotta per la vita si ingaggi con uguali probabilità di successo.

Signori, la rivoluzione francese ha spezzato quello che era il privilegio ereditario familiare; ha distrutto il maggiorasco e ci ha dato, di fronte al diritto ereditario, la eguaglianza familiare. Noi domandiamo oggi la eguaglianza sociale.

Dopo la abolizione del maggiorasco dell'individuo nell'ambito della famiglia, come scrisse Jaurès, noi domandiamo l'abolizione del maggiorasco della classe nell'interno della società contemporanea!

Venendo più da vicino al vostro disegno di legge, io dirò che è naturalmente assai lontano da questi concetti e da queste speranze della parte socialista. La quale vi aveva presentato, onorevoli colleghi della maggioranza della Giunta generale del bilancio, una quantità di proposte di carattere e di portata assai rilevante. Ma l'onorevole relatore, interprete della maggioranza della Giunta, risponde che queste proposte, specie in quanto modificavano le basi del nostro regime privato, sia pure assai limitatamente, e soprattutto quella della riduzione della successione legittima al quarto grado, non si potevano introdurre in una legge di questo genere, che è una legge fiscale.

Io rendo omaggio al senso giuridico della maggioranza della Giunta generale del bilancio.

E non ho difficoltà a riconoscere che dal punto di vista del formalismo giuridico è un po' un'eresia introdurre in un testo di legge fiscale una modifica del diritto privato, una modifica di articoli del codice civile. Io rendo omaggio a questa delicatezza della maggioranza della Giunta generale del bilancio, ma al tempo stesso domando a questa maggioranza se essa non avverte che la gravità e la tragicità del momento, che attraversiamo, lueggia in un modo un po' ridicolo questi pudori esa-

gerati, e domando, se non è venuto il momento di lasciare un poco da parte queste esitazioni, queste *pruderies*, se, per esempio, perfino nella penultima legge in materia, votata dal Parlamento francese, quella del 31 dicembre 1917, in questa legge che pur è di carattere fiscale, che pure rimanea tariffe, aliquote e tabelle in rapporto a diverse merci, a diversi generi di consumo, a diverse fonti di produttività fiscale, il legislatore non ha esitato menomamente a introdurre un articolo, che riduce la successione legittima dal dodicesimo non al quarto grado, come voi avete scritto, ma al sesto.

CAMERA, *relatore*. Onorevole Frontini, ho proposto di accogliere il criterio di considerare come estranei le categorie dal sesto al decimo grado di parentela d'accordo con l'onorevole Matteotti.

FRONTINI. È vero, ed allora tornerà a proporlo alla Camera. Ma oggi non si tratta solo di quel lato essenzialmente fiscale, ma di quest'altro, a cui noi teniamo, tanto che abbiamo presentato un emendamento sul quale insisteremo nel miglior modo, non fosse altro che come affermazione di un principio tendenziale verso la progressiva riduzione del diritto ereditario.

D'altra parte questa esitazione nel 1916 non l'avete avuta quando avete fatto il decreto luogotenenziale che ha ridotto la successione legittima dal decimo al sesto grado. Allora non avete neppure sentito il bisogno di interpellare il Parlamento, non ve ne siete preoccupati, e questa piccola, questa minuscola rivoluzione in quattordicesimo voi l'avete compiuta senza andare tanto a pensare che forse quello non era il modo migliore di attentare alla maestà del Codice civile...

CAMERA, *relatore*. Era un decreto!

FRONTINI. Dunque, onorevoli colleghi della Camera, la parte socialista ha insistito nella Giunta generale del bilancio, ed insisterà dinanzi a voi, per questa ragione di principio, e per questa affermazione di tendenza, sulla riduzione della successione legittima al quarto grado. E non è una riforma rivoluzionaria, tutt'altro! Giuristi non sospetti, come il Bonfante e il Salvioi, l'hanno sostenuta da tanto tempo, e la sostenne nel 1887 perfino il Clémenceau, uno dei più tipici rappresentanti dell'individualismo borghese e della ideologia che è in più diretta antitesi con la ideologia di parte socialista.

La illogicità della trasmissione della eredità ai gradi più lontani, con la compo-

sizione attuale della famiglia, è intesa prima che dimostrata. Se nel diritto romano ci si fermava al sesto grado, allora che si era così vicini alla formazione gentilizia della famiglia, oggi, in questa civiltà dinamica, che moltiplica le famiglie, e che fa sì che il concetto della famiglia sia inteso in un senso assai ristretto, limitato ai parenti più prossimi, tanto che oltre il quarto grado non vi è più neppure la denominazione, e si ricorre alla astrazione aritmetica del grado, oggi, con questa composizione della famiglia, mantenere la successione legittima al sesto grado è un non senso, e l'avviamento alla sua riduzione è una necessità imperiosa.

Tanto più che, quando mi parlate di consanguineità, io posso rispondere che al sesto grado la relazione di sangue è di un sessantaquattresimo... presso a poco la relazione col padre Adamo...

D'altra parte il vostro decrepito codice civile non mette alle porta del diritto successorio i figli illegittimi, non li esclude da ogni beneficio del diritto successorio? E quando si tratta della corresponsione degli alimenti non vi fermate ai fratelli ed alle sorelle, e non ammettete anche con molte limitazioni gli uni e gli altri?

Ed allora quale unità familiare è questa vostra, che è creata per dare e non per prendere, e che si ricorda della famiglia al momento della eredità, e se ne dimentica per la corresponsione degli alimenti?

Finalmente, o signori, a questo vostro diritto ereditario qualche colpo voi avete già portato quando si è trattato della legge sulle case popolari e della legge sugli infortuni, e quei canoni fondamentali li avete pure, in qualche modo, e per fini particolari, sovvertiti.

Signori, la Giunta generale del bilancio, nella sua relazione, quando parla di questo problema, cita la legge francese del 31 dicembre 1917, che avrebbe già limitato il diritto successorio al quarto grado. Mi dispiace di dissentire dall'onorevole relatore, perchè l'argomento è contro di me; ma la verità è questa, ed intendo esporla sia per lealtà di discussione, sia perchè ne trarrò una ragione per rinforzare la mia tesi. Quando la legge francese del 31 dicembre 1917 ha rimangiato la materia, la Camera francese, con grande maggioranza, auspice il Gruppo parlamentare socialista, aveva deliberato questa riduzione del diritto ereditario, ma il Senato francese, nel suo scrupolo misoneista (i Senati son tutti eguali...), pose il

veto, e riportò la successione legittima al sesto grado: ond'è che la maggioranza della Giunta generale del bilancio si trova, in questo scrupolo, in buona compagnia: da un lato il diritto romano, dall'altro il Senato francese!

I membri socialisti della Giunta generale del bilancio hanno anche sostenuta un'altra riforma di notevole importanza: la super-imposizione delle quote ereditarie non provenienti dalla attività produttrice del defunto, al fine di avocare allo Stato tali quote in breve giro di tempo.

Con un ordine del giorno si tendeva a fissare il principio che è fondamentale nel progetto conosciuto col nome dell'autore, dell'ingegnere Eugenio Rignano, col quale, sulle quote che sono il provento dell'attività produttrice del defunto, si stabilisce un equo regime fiscale, per quel che riguarda le quote che pervengono dopo un primo trapasso, si stabilisce la tassa del 50 per cento e, per quel che riguarda le quote che pervengono dopo un secondo trapasso, la tassa del 100 per cento.

La Giunta del bilancio, quando ha sentito queste proposte ha allontanato da sé il calice amaro, e ha detto: per quel che riguarda l'imposta complementare... insomma, in fin dei conti... c'è la giustificazione...: il povero erede che ha già qualche milione e a cui ne viene qualche altro, non fa un gran sacrificio nel pagare la tassa di successione anche largamente... e vada per questa imposta complementare.

Ma quando si tratta di stabilire forme di modificazione del regime fiscale che mirano diritto all'avocazione in breve tempo di questi beni allo Stato, allora la Giunta generale del bilancio, nella sua maggioranza, ha parlato chiaro e ha detto: qui sento odore di socializzazione. E il relatore, onorevole Camera, interprete fedele della maggioranza della Giunta, grida: Vade retro Satana!, anche se l'onorevole Camera ha fama di avere con Satana qualche dimestichezza. (*ilarità*).

Per rinforzare la sua tesi, la relazione della maggioranza della Giunta accenna alla difficoltà della discriminazione del patrimonio acquisito nei confronti di quello originario (difficoltà che, per quanto io non abbia una particolare competenza in materia, mi pare sarebbe facilmente eliminata con una presunzione assoluta contro il contribuente) ed altre preoccupazioni misoneiste di minor valore. E poi finalmente cava fuori un argomento principe, e dice:

tutta questa roba non c'è in nessun'altra legislazione straniera; e vogliamo essere proprio noi i primi? È il vecchio argomento che citava quel tale: « così faceva mio nonno, e così seguiteremo a fare vita natural durante ».

Ma, onorevole relatore, quest'affermazione è un po' imprudente perchè, veda egregio contraddittore, necessario contraddittore, improvvisato contraddittore per comodo...

CAMERA, relatore. ...suo! (*ilarità*).

FRONTINI. ...per comodo più dell'oratore che suo, si capisce bene, quest'affermazione, dicevo, è alquanto imprudente, perchè io posso proprio citarle una legislazione straniera che in fatto di diritto ereditario ha fatto assai più e assai meglio, secondo il nostro punto di vista, di quello che non potessero fare tutte le riforme e tutte le richieste che noi facevamo in sede di Giunta generale del bilancio. L'onorevole Camera avrà piacere di apprendere che, con decreto 27 aprile 1918, la repubblica socialista di Russia ha completamente abolito il diritto ereditario... (*Rumori*).

Voci a destra. Lo ristabilirà!... (*Rumori*).

FRONTINI. È con profonda compiacenza che noi troviamo in questo decreto affermato e tradotto in atti uno dei capisaldi del nostro programma.

La parola di San Paolo, che aveva scritto nei suoi Atti che « chi non lavora non mangia », si è fatta carne nella legislazione socialista della repubblica comunista di Russia, che, all'articolo primo di questo decreto, ha proclamato: « L'eredità per legge e per volontà del testatore, è abolita ».

Dopo la morte del proprietario, i suoi beni mobili e immobili appartengono al Governo federale della repubblica socialista dei *Soviets* di Russia... (*Commenti — Rumori*).

Voci a destra. In Russia non si lavora e non si mangia! Andate in Russia! (*Rumori*).

FRONTINI. E poichè il Governo di Russia, al quale un giorno la storia renderà giustizia di tante calunnie, ha proceduto nell'opera di trasformazione del regime economico con prudente gradualità e non perdendo mai di vista la realtà che lo circondava, così esso non solo ha escluso dall'abolizione dell'eredità, le eredità inferiori ai 10 mila rubli; ma, poichè avvertiva che in un regime che non è ancora completamente socialista, all'individuo deve necessariamente mancare quella completa assi-

stenza che dalla nascita in poi lo accompagna e lo guidi nella vita e di cui l'eredità dovrebbe essere il baluardo, questa legislazione, con grande prudenza ed accorgimento ha stabilito che, fino alla pubblicazione di un decreto sull'ordinamento sociale generale, i parenti che siano in bisogno ricevano un sussidio sui beni del defunto.

Nessuna distinzione è fatta fra rapporti di parentela, siano legittimi o siano illegittimi e, per quello che riguarda la preferenza, il decreto stabilisce che si abbia riguardo piuttosto alla gravità e alla urgenza del bisogno, che alla prossimità del grado di parentela.

Ora, o colleghi, non vorrò amareggiarvi questo pomeriggio di discussione leggendo tutto il decreto, ma mi si consenta di dire che è con profondo compiacimento e con vero senso di fierezza che prendiamo atto di questo magnifico sforzo per la realizzazione del diritto socialista.

E, qualunque sia il giudizio che si possa dare sull'origine e sul processo di sviluppo della rivoluzione socialista di Russia; qualunque siano le riserve e le critiche, sempre doverose e possibili tra uomini liberi, noi sentiamo che questo mirabile sforzo di realizzazione del nostro pensiero, qualunque sia l'avvenire che gli riserba la storia, avrà il significato di un grande, di un notevole passo sulla via della ascensione delle classi lavoratrici verso le superiori forme di organizzazione della vita e del lavoro.

Onorevoli colleghi, una quantità di altri emendamenti sono stati presentati dalla parte socialista. Il collega Matteotti ed altri firmatari ne faranno particolare oggetto di discussione. Quello che limita quantitativamente la facoltà di succedere anche per titolo di testamento, l'attenuazione o l'inasprimento dell'aliquota in relazione all'età e all'attitudine al lavoro, sono innovazioni che mi sembrano pregevolissime, come mi sembra pregevolissima quella dell'aggravamento dell'imposta complementare nel senso di tener conto della somma complessiva dei patrimoni, e di quello che si aveva e di quello che si è acquistato, e, finalmente, il diritto di espropriazione dei beni, che cadono nell'eredità del defunto, al prezzo indicato nella denuncia di successione.

Signori, quando la discussione discende dai cieli astratti della ideologia su questi problemi concreti, gli unici veramente importanti, gli unici veramente differenziatori, si opera fatalmente, naturalmente una precipitazione dei partiti e si vedono quelli

LEGISLATURA XXV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 27 LUGLIO 1920

che guardano all'edificio sociale solo con l'intento di modificarne la decorazione esteriore, e quelli che invece mirano a modificarne le basi e le fondamenta.

Voi, spesso, riferendovi a questa parte della Camera e del Paese, vi fate delle grandi illusioni.

Voi vedete che, in mezzo a noi, sui problemi contingenti secondari, sui problemi di tattica, c'è dissenso e aperto contrasto e attendete con ansia il giorno della nostra scissione. Ma avete atteso invano e attendete per un pezzo!

Quel giorno non verrà mai, perchè quando si discute di questi problemi differenziatori, che hanno attinenza alla costituzione fondamentale del regime capitalista, — non vi illudete sui nostri passeggeri e secondari contrasti, non v'illudete su quella che possa essere la differenza fra quella e questa concezione del divenire socialista — quando la battaglia è tra gli affermatore e tra i negatori del diritto di proprietà e del regime del privilegio, noi abbiamo un'anima sola, una sola coscienza, tesa alla realizzazione della società socialista che al lavoro, soltanto al lavoro, riconoscerà valore di titolo per il diritto alla vita. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni.*)

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del nostro decreto 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazione al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare;

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481, riguardante provvedimenti per la sistemazione finanziaria del Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecu-

zione dei lavori di risanamento della città di Bologna;

Conversione in legge del nostro decreto 29 aprile 1920, n. 750, circa concessione di mutui ai comuni per far fronte a deficienze di bilancio accertate e accertabili al 31 dicembre 1919.

Chiedo che questi disegni siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge che, se non vi sono osservazioni in contrario, saranno tutti trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

(*Così resta stabilito.*)

Si riprende la discussione del disegno di legge: Aumento delle tasse sulle successioni e donazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlin, il quale svolgerà il seguente ordine del giorno presentato insieme con gli onorevoli Cappellotto e Farina:

« La Camera, afferma il principio che i patrimoni il cui attivo netto non superi le lire 10,000 (diecimila), devoluti in linea retta e fra coniugi, qualunque sia il numero delle quote, debbano essere esenti da ogni tassa di successione ».

MERLIN. Onorevoli colleghi, a nome di alcuni amici del partito popolare italiano, ho presentato un ordine del giorno il quale, come voi avete sentito, contiene una proposta molto modesta.

È una proposta tanto modesta, che noi ci aspettiamo già da alcuni avversari l'accusa, con la quale di solito queste proposte vengono schernite, che si tratta cioè di riformette, che non giovano alla classe cui sarebbero rivolte.

Ora noi vi diciamo subito, onorevoli colleghi, che nel fare le nostre proposte non potevamo prescindere da quelle che sono le esigenze della finanza pubblica. Soltanto così, cercando di contemperare le nostre provvidenze con le necessità dello Stato, noi crediamo di agitare qui e nel Paese, non soltanto progetti destinati a rimanere sempre tali, ma proposte concrete realizzabili e destinate, come noi speriamo, a diventare leggi dello Stato.

In massima, circa il progetto che ci viene presentato, noi non abbiamo obiezioni da

muovere. Esso, con l'inasprimento delle tasse sulle donazioni e sulle successioni, si ispira a quel principio dell'imposta fortemente progressiva, che è uno dei capisaldi del nostro programma.

Noi riteniamo che soltanto con questo mezzo, e cioè con l'inasprimento delle aliquote per gli alti patrimoni o per quelli che vanno ad estranei, lo Stato possa cogliere i frutti senza recidere l'albero.

Ecco perchè in linea di massima non abbiamo obiezioni a muovere al progetto. Ed anche per le proposte della Giunta generale del bilancio, la quale con abili ritocchi è riuscita a prevedere un gettito maggiore di quello che il Governo prevedeva, noi non possiamo che lodarle ed approvarle completamente.

Ma noi riteniamo sia questa sede opportuna per affermare un principio ed una linea tendenziale. Vogliamo cioè non venir meno a quelle che riteniamo essere, non solo compito del nostro partito, ma anche dovere di quanti qui dentro e fuori di qui non vogliono dimenticare che la difesa migliore dello Stato sta nella vigile tutela delle classi povere e tra queste io annovero quella dei piccoli proprietari, la più umile, la meno rumorosa, ma non per questo la meno degna. (*Approvazioni*).

Il nostro ordine del giorno domanda lo sgravio per i piccoli patrimoni, ed io certamente comprendo come nelle condizioni attuali della finanza italiana, con un bilancio, che ci viene presentato con un *deficit* di 14 miliardi, il domandare degli sgravi possa anche muovere contro la nostra proposta una prevenzione ostile.

Ma i precedenti legislativi dimostrano, onorevoli colleghi, che una migliore distribuzione dei tributi non è affatto incompatibile con una finanza, anche magra, e noi vi potremmo provare come a favore di queste classi, così diseredate e così schernite, quei pochi provvedimenti veramente utili, che vennero emanati, siano stati promulgati proprio in periodo di guerra, nel quale maggiori erano le strettezze delle finanze dello Stato e quindi maggiori i suoi bisogni. Lasciando quindi da parte ogni prevenzione ostile, io spero che esaminerete la proposta con spassionata obiettività.

Le conseguenze economico-finanziarie della nostra domanda sono piccole; esse avranno almeno per la classe dei piccoli proprietari un valore morale che supera ogni portata economica. Sarà un piccolo acconto che avremo strappato allo Stato,

un piccolo acconto che domani sarà seguito da altre più importanti riforme.

Onorevoli colleghi, voi certamente sapete come lo sgravio delle quote minime (chè questo in sostanza è quello che noi domandiamo) sia stato più volte, durante le varie legislature, sempre richiesto e mai attuato.

Dinanzi alla Giunta generale del bilancio gli amici nostri del partito popolare, hanno rinnovato le loro richieste per lo sgravio delle quote minime per ottenere subito una prima, per quanto modesta, applicazione del principio.

Tutti i progetti che sono stati presentati in Italia su tale argomento, sono sempre stati destinati a rimanere lettera morta. Io non ho bisogno di ricordare ciò che la Camera certamente sa; basterà che accenni come dal vecchio progetto dell'onorevole Seismit-Doda del 1878, fino ai progetti Luzzatti del 1898 e 1900 e al progetto Carcano del 1902, noi abbiamo una serie quasi infinita di iniziative tendenti allo sgravio delle quote minime.

I proponenti riconoscevano che la piccola proprietà soggiaceva, senza possibilità di sollevarsi, sotto la gravezza dei tributi: tutti ricordavano come nelle aste fiscali una percentuale altissima fosse causata da quote d'imposta assolutamente irrisionarie: tanto irrisionarie che in molti casi persino la finanza non ricorreva a tutti gli esperimenti d'asta, e rinunciava al terzo esperimento: essa sentiva come fosse inumano per 30, 20, 10 lire d'imposta, mandare all'asta un piccolo podere.

Mo lo Stato avrebbe potuto, in questi casi, con un sacrificio lieve, accontentare una massa quasi direi sterminata di debitori, perchè soltanto che esso avesse rinunciato alle quote d'imposta fino a 10 lire, con un danno di 10 milioni, avrebbe cancellato dai ruoli 4,666,000 articoli.

E debbo ricordare proprio a lei, onorevole Giolitti, le parole sagge che ella pronunciava nel 1900 e che riguardano precisamente la questione, che in questo momento ho l'onore di presentare alla Camera.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Riguardavano le quote minime di imposte, non le successioni.

MERLIN. Mi perdoni, ma ella forse non ricorda esattamente le sue parole, che invece io ho sott'occhio. Ella alludeva anche alle quote minime per tasse di succes-

sione e le sue parole dicevano testualmente così: « Giustizia e convenienza sociale impongono di esentare da imposte i piccoli redditi fondiari, quando si tratta di chi personalmente coltiva la terra, la quale è per lui strumento di lavoro e quando si tratta di piccole case abitualmente abitate dal proprietario. Egualmente fatali alla piccola proprietà sono le tasse di successione, le quali si commisurano al valore capitale, e non potendo essere pagate sul reddito del povero fondo, costringono l'erede o a venderlo in parte o a contrarre debiti che ne preparano la rovina a non lontana scadenza »

E nel 1900 ella, onorevole Giolitti, ha presentato un progetto del quale le va data lode, progetto che vorrei potesse essere approvato anche oggi, perchè esso risponderebbe, pur a tanta distanza di tempo, alla necessità dell'ora.

Invece, noi avemmo la legge Carcano del 1902: essa ha bensì esonerato le piccole quote da tassa di successione, ma perchè la Camera comprenda quale irrisione sia stata questa proposta divenuta legge, ricorderò che con essa si esonerarono le quote inferiori a 100 lire. E se la Camera vuol conoscere quale sia stato l'aggravio per lo Stato, quale il sacrificio che esso ha fatto con questa concessione, la Camera sarà curiosa di apprendere che nell'anno 1914 vennero esonerate da tassa di successione 14,091 successioni per un asse complessivo di lire 343 854.79. Lo Stato ha rinunciato per questi esoneri a lire 3,576.79. Come tratto di generosità da parte dello Stato verso i piccoli proprietari, credo che non ci sia male!

Onorevoli colleghi, potrei dire che dopo questa legge, se vogliamo arrivare a qualche iniziativa felice a vantaggio dei piccoli proprietari (omettendo di accennare a piccole riformette, come quella del 1911 per l'esonerazione da tasse di trapasso per arrotondamenti di proprietà), dobbiamo arrivare proprio al periodo di guerra, cioè al periodo di maggiori strettezze. E troviamo due decreti Meda del 9 ottobre 1916 e del 9 settembre 1917, i quali non esonerarono da tributo le quote minime, ma per lo meno non le compresero nell'inasprimento, alle altre quote applicate. Non era tutto quello che volevamo, ma era già qualche cosa. Si è arrivati poi alla riforma tributaria Meda, che esonera la piccola proprietà dalla imposta complementare, e da ultimo abbiamo avuto i provvedimenti finanziari dell'onorevole Nitti, coi quali i piccoli patrimoni

inferiori alle 50,000 lire vennero dichiarati esenti dalla patrimoniale.

Riassunti così i precedenti, non ho bisogno di dire, onorevoli colleghi, per quali ragioni noi ci facciamo a risostenere in questo momento la necessità che le quote minime siano sgravate da ogni imposta o tassa e quindi anche dalla tassa di successione.

Noi non ne possiamo trattare che per quello che è il progetto in discussione, ma, a noi basta intanto riaffermare un principio tendenziale che, in prosieguo, come dissi, potrà ottenere la sua piena realizzazione.

Tutti voi, onorevoli colleghi, comprendete come questi patrimoni minimi abbiano una capacità contributiva che si riduce a zero. Essi per il piccolo proprietario equivalgono, come voi stesso, onorevole Giolitti, avete detto, allo strumento del lavoro.

Ora lo strumento del lavoro non può essere tassato, non può essere colpito da imposta se non si vuol privare l'individuo dei mezzi necessari alla vita: ogni gravame anche tenue può essere l'inizio dell'indebitamento e della rovina dei piccoli proprietari. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

ZIBORDI. Dite che i piccoli proprietari stanno tanto male e poi volete aumentarli!

MERLIN. Possiamo rispondere che noi vogliamo aumentarli, ma vogliamo anche dare ad essi l'aiuto necessario perchè vivano e producano, non intisichiscano e muoiano; ecco in qual senso noi siamo favorevoli all'aumento della piccola proprietà.

La proposta, che i nostri amici ebbero l'onore di presentare alla Giunta del bilancio, consisteva in questo: esonerare le quote, non i patrimoni, inferiori alle diecimila lire.

La Giunta del bilancio ha risposto che, se questa proposta fosse stata approvata, essa avrebbe annullato i benefici che la nuova legge con gli inasprimenti si propone.

Noi conveniamo nel fondamento di questa osservazione, ed ecco perchè la proposta che abbiamo avuto l'onore di concretare alla Camera, è molto al disotto di quella che era stata presentata davanti alla Giunta del bilancio: ragione per cui noi speriamo che la Giunta stessa vorrà modificare il suo precedente avviso.

La Giunta ha accolto il nostro principio: e di questo noi siamo ad essa grati, ne ha fatto una applicazione quanto mai avara, ma essa in due modi ha creduto di accontentare le nostre istanze: anzitutto col non

inasprire le aliquote fino, mi pare, alla stessa categoria; poi col dichiarare esenti da tassa le quote fino a lire 1,000. Io non so se i miei conteggi siano esatti, ma credo che con questi esoneri il sacrificio dello Stato arrivi a due milioni annui.

Ora, onorevoli colleghi, io vi domando: che cosa mai rappresenta, con lo svilimento della moneta, una quota di 1,000 lire? Quale mai sarà il piccolo patrimonio, che sarà esonerato d'imposta quando voi fissaste una somma così tenue, così irrisoria come quella che la Giunta propone? Io vi dico subito e schietto che, per quel che si concede, tanto vale non concedere nulla. Sarà la ripetizione della legge Carcano del 1902, sarà una nuova irrisione. Lasciate che i piccoli proprietari paghino al completo, ma non venite a fare loro la elemosina di questa piccola concessione, la quale, ripeto, si ridurrebbe a zero.

Noi, l'ho detto prima, delle condizioni della finanza dello Stato ci siamo preoccupati ed è per questo che abbiamo concretato la proposta nei termini seguenti: sia esonerato, non la quota, ma il patrimonio, l'asse ereditario netto tra ascendenti e discendenti e coniugi, che sia inferiore alle diecimila lire.

Non userò, per raccomandare la nostra proposta, argomenti sentimentali. Dimostrerò alla Camera quale sia il sacrificio finanziario che lo Stato verrebbe ad assumere: e sono certo che quando arriverò alla cifra finale, ognuno si persuaderà come il sacrificio sia tale non solo da potere, ma da dovere essere sopportato.

Ho tolto i miei dati statistici dal bollettino del 1914, l'ultimo che è stato pubblicato dal Ministero delle finanze. Da questo bollettino risulta che l'asse ereditario complessivo è stato nel 1914 di un miliardo e duecento milioni.

Con il criterio del relatore, che è stato diligentissimo ed ha corredato la sua relazione di statistiche molto utili, moltiplicando per quattro per arrivare in via di presunzione a quello che sarà l'asse imponibile nel 1921, noi avremo quattro miliardi e ottocento milioni. Le successioni inferiori alle diecimila lire rappresentano il 26.6 per cento cioè un miliardo e 267 milioni, quelle in linea retta, perchè soltanto per queste domandiamo l'esonero, rappresentano il 67.8 per cento; 865 milioni. Togliendo le quote inferiori alle lire mille, cioè l'11.2 per cento, dobbiamo dedurre 96 milioni: l'asse ereditario che io domando venga per la nostra

proposta esonerato è dunque di 768 milioni, che all'1.50 per cento darebbe un gettito di 11 milioni e 500 mila lire. Aggiungendo la parte dei coniugi, 98 milioni al 4.50 per cento, si hanno altri 4 milioni e mezzo in totale 16 milioni.

Questo è il sacrificio che lo Stato farebbe accogliendo la nostra proposta.

La Giunta del bilancio coi suoi ritocchi ha già preparato a noi la via perchè le domande nostre vengano accolte, essa ha aumentato le previsioni di 12 milioni, proprio una somma che corrisponde presso a poco al sacrificio da noi richiesto: le previsioni rimarrebbero consolidate nella cifra già indicata dal Governo.

Aggiungo poche parole per giustificare le ragioni per le quali noi domandiamo l'esonero non della quota, ma del patrimonio. Prima di tutto il sistema di esonerare il patrimonio e non la quota corrisponde a quello sempre applicato dal legislatore italiano, e il sistema della legge Carcano del 1902, e quello dell'esonero dei patrimoni dei morti in guerra, e il sistema applicato per la diminuzione delle tasse a favore degli eredi di persone morte nel terremoto di Reggio e Messina, è anche il sistema della legge inglese, la quale ha esonerato il patrimonio fino a cento lire sterline.

Ed invero la capacità contributiva si deve commisurare, non alla quota dell'erede, ma all'intero patrimonio: con le proposte della Giunta arriveremmo, per esempio, a questa stranezza: che un piccolo patrimonio di 1,200 lire a un solo erede pagherebbe la tassa ed un patrimonio molto più rilevante di 12,000 lire a dodici eredi non pagherebbe tassa.

Ora poichè nella maggior parte dei casi questi piccoli patrimoni non si dividono fra gli eredi, ma rimangono uniti perchè i fratelli molto spesso convivono nella modesta casetta e nel piccolo campo lasciato dal genitore, la capacità contributiva si commisura al patrimonio nel suo complesso, non dalla modestissima o miserabile quota.

Ed io spero che la Giunta e il Governo verranno accettare tale modificazione anche per un altro riflesso, che pure sviluppa la tendenza del programma nostro, e cioè per quella che vorremmo diventasse la difesa del bene di famiglia, di quel piccolo patrimonio che domanderemo diventi inalienabile e imprevedibile a mantenere integra la compagine familiare, ad impedire la proletarizzazione del ceto medio. Su ciò non mancheremo tra breve di presentare

opportune proposte, quando il Governo stesso non creda di presentarle alla Camera. (*Approvazioni*).

Quali altre obiezioni, mi domando, potranno essere fatte contro la nostra iniziativa? D'ordine finanziario ed economico no, poichè credo di averle già prese in esame e confutate; forse di un altro ordine, e cioè di ordine politico e sociale, come mi pare volesse fare con la sua interruzione un collega dell'estrema sinistra? Si vuol forse sostenere che tutto ciò che tende a difendere la piccola proprietà ed a rivolgere da parte dello Stato una azione vigile di difesa per questo istituto, deve essere combattuto perchè l'istituto non merita le cure proposte?

Onorevoli colleghi, su questo terreno vorrei che tutti parlassero chiaro, perchè ciascuno avesse a prendere le proprie posizioni. (*Benissimo!*)

Perchè noi, è vero, sappiamo che di fronte alla Giunta del bilancio i colleghi socialisti, della proposta fatta dai nostri amici si sono disinteressati, come di una bazzecola che non merita la loro attenzione e i loro studi, pur così profondi in altri campi.

Ebbene, noi, di fronte a questo loro disinteressamento, riaffermiamo che questo istituto merita la più amorosa tutela da parte dello Stato, e che anzi lo Stato deve riparare alle dimenticanze di ieri. Perchè, se fino a ieri lo Stato italiano, della piccola proprietà si è completamente dimenticato, noi possiamo avere già in questo la dimostrazione che l'istituto è vissuto e vive e prospera per virtù intrinseche e non per protezioni o per coltivazioni di serre, come ironicamente i socialisti chiamavano le nostre iniziative. (*Approvazioni*).

Questo conforta la nostra tesi: da un lato è motivo di lagnò, dall'altro è motivo di conforto, perchè tutto ciò che ha resistito, nonostante il regime fiscale opprimente, nonostante le requisizioni inique e l'abbandono completo, ha dimostrato di avere in sè tale vitalità che dà a noi il diritto di concludere che ove esso fosse stato aiutato, difeso, vigilato, avrebbe potuto rendere molto di più e meglio giovare alla classe ed alla Nazione. (*Benissimo!*)

L'onorevole Micheli, ministro dell'agricoltura, come una delle sue prime felici iniziative, ha richiamato in vita quella Commissione per la difesa della piccola proprietà, che già era stata costituita dall'onorevole Raineri.

Gliene fo lode, e spero che questa Commissione possa rapidamente completare i suoi lavori, e presentare le sue proposte.

Sopra tutto spero che quella Commissione riesca ad attuare in Italia quell'inchiesta che già in Francia è un fatto compiuto, perchè ho ferma fiducia che da quella inchiesta saranno dimostrate delle verità, che troppi disconoscono: che non è vero che il piccolo proprietario produca di meno, che non è vero che il piccolo proprietario sia retrivo, inadatto ai progressi della scienza agraria. Il piccolo proprietario oggi non è il misoneista di ieri, non gli sono sconosciuti nè i concimi, nè le macchine agricole, nè le forme di associazione, che ne possono intensificare e far prosperare la produzione; non è più, in sostanza, il contadino ignorante, che non conosce tutto ciò che giovi anche alla sua piccola industria, ma è un agricoltore intelligente e capace, degno dell'avvenire e della grandezza della Patria. (*Vive approvazioni - Applausi al centro - Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosati.

ROSATI. Onorevoli colleghi, il progetto sottoposto alla nostra disamina merita approvazione, sia che si consideri dal punto di vista del gettito della imposta, sia che si consideri dal punto di vista dell'ordinamento di essa, sia infine che si consideri dal punto di vista della sua ripercussione economica.

Per ciò che concerne il gettito dell'imposta, noi dobbiamo rendere omaggio alla Giunta generale del bilancio, per gli opportuni dati statistici, dei quali ha voluto arricchire la relazione: inquantochè una legge tributaria di cui non si sappia il gettito è una cosa così monca, che non potrebbe essere presa seriamente in esame e in discussione. Ora dai prospetti presentati dalla Giunta generale del bilancio veniamo a sapere, che la nuova imposizione procurerà al bilancio dello Stato un vantaggio di oltre 400 milioni, ove si tengano presenti il gettito previsto per l'esercizio 1920-21, gli aumenti recati dal disegno di legge Meda-Tedesco, e la incidenza dei titoli al portatore, che dovranno essere convertiti in nominativi per virtù della legge recentemente approvata.

Ora una imposta che dia oltre 400 milioni, per quanto grandi ed enormi siano i bisogni del bilancio, è tale che merita di essere presa in considerazione dalla Camera.

Per ciò che concerne l'ordinamento tributario che si riferisce all'imposta, è anche questo uno dei lati che hanno importanza; perocchè se venisse proposta una imposta la cui esazione fosse tanto difficile, o tanto costosa non dico da assorbire, ma da vulnerare il gettito dell'imposta, certo la dubbiozza nostra dovrebbe esser grave in merito all'applicazione di essa.

Qui non si tratta che di continuare un sistema che già funziona, e quindi non occorre istituire nuovi organismi accertatori, ma unicamente far funzionare quelli che ci sono,

Quindi nessun peso verrà, per questo titolo, al bilancio dello Stato.

Infine, per quello che riguarda la ripercussione economica dell'imposta stessa nel Paese, noi non crediamo che questa nuova imposizione debba turbare le condizioni economiche del paese.

Questa Camera ha già avuto, e con ragione, delle profonde esitazioni, dei profondi dubbi, quando si trattava del disegno di legge per la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi; perchè allora si trattava di deliberare una riforma che poteva produrre anche degli effetti gravi e imprevisi sulla vita economica del paese.

Ma nel caso attuale noi crediamo che nessun perturbamento la imposizione debba produrre, e che anzi essa abbia in sè un vero fondamento di giustizia, perchè quando noi pensiamo alle incisioni che si propongono sulle eredità, certamente sentiamo per questa forma di imposizione una maggiore simpatia di quella che non possiamo avere per altre forme di tassazione.

Quando, per esempio, viene colpito il reddito che una persona ha e produce, indipendentemente anche dal concetto che viene colpita una forma di lavoro, una forma di produzione, vi è legittimo motivo di preoccupazione al pensiero che se una persona non può aumentare la produzione, non può procurarsi un reddito maggiore, essa risente certamente una privazione delle comodità a cui si era abituata, risente una restrizione al suo tenore di vita.

Imperocchè se si falcidia il reddito in danno della persona che non possa aumentarlo, e non sempre una persona può crearsi nuove fonti di reddito, come nel caso in cui essa abbia già spinto la sua attività al grado massimo, ciò induce certamente una grave restrizione materiale e una diversa condizione di vita in essa, mentre

invece quando si colpisce una eredità non si fa altro che diminuire un vantaggio che una persona riceve, e certamente la diminuzione di un vantaggio, di un miglioramento economico è cosa assai meno grave che non il peggioramento economico.

Certamente anche in questa opinione vi ha un limite necessario, ed è quello che riguarda la possibilità che il patrimonio abbia a sfuggire se si esageri nella misura della tassazione, nonchè quello che riguarda la difficoltà che può nascere dal fatto che cessino o diminuiscano le fonti stesse del reddito, che diminuisca l'attività umana che crea i valori economici e quindi la possibilità di tassazione.

Ora io non credo, per quanto questa legge abbia una portata notevole, poichè è bene che la Camera tenga presente che si tratta di una profonda incisione che viene inflitta al patrimonio ereditario, non credo che perturbamenti economici si possano produrre, imperocchè è stata essenzialmente rispettata la successione in linea retta, sia pure con aggravio anche su quella, che è la linea entro cui più vivi e più fervidi sono gli affetti familiari, e quindi più grande l'interesse per mantenere il patrimonio agli eredi, ed è anche quella in cui si possono eventualmente operare delle frodi a danno dello Stato, perchè nessuno andrà in vita sua a intestare il suo patrimonio ad altri, mentre se la tassazione è esagerata può darsi che i genitori abbiano a intestare i propri patrimoni ai figliuoli.

Ora da questo punto di vista bisogna riconoscere che la legge non esagera, e che quindi i pericoli che potrebbero nascere da una eventuale sottrazione di attività alla imposizione non vi sono.

In complesso la legge, come dicevo, merita l'approvazione della Camera.

Senonchè, come era naturale, sono sorte delle discussioni che eccedono, a mio modo di vedere, il campo dell'attuale legge, ma che dovevano essere promosse e provocate dalla legge in esame. E cioè qui si è venuto dalla parte socialista a vulnerare lo stesso diritto di proprietà e a fare delle proposte le quali, limitando la entità del patrimonio ereditario, sottoponendo a notevole tassazione i patrimoni in guisa che dopo due o tre trapassi i medesimi vengano a scomparire, raggiungono, secondo la stessa dichiarazione di parte socialista, lo scopo da essa desiderato di sopprimere la eredità.

Ora su questo punto noi non possiamo naturalmente aderire, non solo per concetti

dottrinari, ma anche per concetti pratici. Noi abbiamo la profonda convinzione che, mantenendo l'istituto della eredità, gli interessi privati collimano coll'interesse pubblico.

Perocchè lo Stato, per poter trovare la materia tassabile, deve favorire la produzione, e se noi distruggessimo la proprietà, se potessimo pensare che lo Stato avochi a sè tutti i patrimoni, esso avrà un vantaggio immediato, se pure lo avrà, ma saranno poi sterilitate le fonti stesse della produzione, e non vi sarà modo in seguito di colpire con altre tasse i proventi della produzione, ehe sono quelli che alimentano l'erario. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Noi crediamo, che mancando i proprietari che abbiano interesse ad aumentare la proprietà, si verificherà non solo un danno privato, ma anche un danno collettivo. Del resto la Camera ha appreso dalla bocca dell'onorevole Frontini quella che, secondo me, è una buona notizia. La repubblica dei *soviety* russi ha abolito l'istituto dell'eredità. Io non mi preoccupo di ciò, tanto più che la cosa è avvenuta in Russia, ma osservo: è ragione sufficiente di applicare a noi un determinato provvedimento, solo pel fatto che un altro Stato lo ha adottato?

Io dico: stiamo a vedere come questo provvedimento funzionerà nella Russia, perchè il fare degli esperimenti è cosa alquanto pericolosa, tanto che si è sempre suggerito di fare gli esperimenti in *corpore vili*. Ora il corpo del nostro paese non è un *corpus vile*, e dal momento che vi è uno Stato in cui l'istituto dell'eredità è stato abolito, attendiamo un po' di vedere gli effetti.

Se questi saranno perniciosi, come noi pensiamo, avremo evitato al nostro Paese i guai di un esperimento pericoloso; invece se gli effetti saranno favorevoli, poichè noi non siamo qui per fare sterili opposizioni aprioristiche, vedremo come potrà modificarsi la nostra legislazione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Attendiamo dunque i risultati che l'esperimento avrà in Russia, e ne tireremo poi gli opportuni ammaestramenti per la nostra legislazione.

La Camera attuale è animata da uno spirito profondamente riformatore. Si dica quello che si vuole, si parli pure della inettitudine borghese di risolvere i problemi dell'ora attuale, queste sono parole che, secondo me, hanno in sè poco contenuto.

Ripeto che in verità la Camera si dimostra animata da profonda volontà di

attuare riforme notevoli tali che anzi alcuni provvedimenti, che il Governo ha proposto, vengono perfino chiamati provvedimenti demagogici. La Camera pertanto potrebbe anche aderire a talune delle proposte formulate negli emendamenti, per esempio a quella che limita al quarto grado la successione *ab intestato* o per legge; così può darsi che discutendo largamente si possano trovare argomenti per una certa limitazione del diritto di successione per le alte quote. Notate che in fatto si è entrati in questo indirizzo con tassazioni così gravi per gli alti patrimoni, che in realtà si arriva allo stesso risultato.

Dunque vi sono delle proposte che vennero fatte, che possono anche meritare di essere accettate.

Ma, io osservo: è lecito introdurre delle riforme sostanziali sotto la forma di emendamenti? Io non ho nessuna pratica di questa Camera dove sono nuovo, ma il buon senso mi dice che per emendamento dobbiamo intendere delle piccole correzioni, delle correzioni quasi formali che possono essere fatte alle proposte di legge.

Ora venire in sede di emendamento a fare delle proposte che alterano sostanzialmente gli istituti fondamentali delle nostre leggi, francamente mi paiono questi ardimenti, che non arrivo a comprendere. Temo che col pretendere provvedimenti non pensati, non studiati, si possano fare degli esperimenti a tipo russo.

Ora, io sono realmente convinto che delle riforme al diritto di successione debbano attuarsi, ma noi non possiamo deliberarle come emendamenti in una leggina qualunque, stracciando tutte le norme procedurali che il regolamento ha tracciato.

Ma come, dobbiamo proprio uscir fuori di regolamento nella occasione in cui si tratta di riforme fondamentali?

Le regole di precedenza non sono soltanto una cosa buona e formale, ma sono la garanzia dei diritti di tutti.

Io ricordo qui una sera del dicembre 1919, in cui votavamo ordini del giorno uno dietro l'altro, nei quali si contenevano le cose più gravi e anche più sostanzialmente rivoluzionarie dei nostri ordinamenti.

Io restai meravigliato, nuovissimo a questo ambiente, nel vedere come sotto forma di un ordine del giorno, che poteva anche creare degli imbarazzi al Governo, e senza nessuna discussione, si votassero dei principi che avevano in altri tempi affaticato per

decenni e decenni gli studiosi e avevano fatto trascorrere dei fiumi d'inchiostro.

Fortunatamente quelle votazioni furono abbastanza innocue; ma, francamente, per la serietà stessa delle nostre deliberazioni, noi non possiamo seguire, anche in via di semplici affermazioni di principi, un simile sistema tumultuario. Le leggi debbono avere la loro elaborazione, che può essere anche speditissima.

Il Governo dell'onorevole Giolitti in pochi giorni ci ha ammannito una serie di proposte d'ordine finanziario, che tutti hanno riconosciute gravissime. Ma queste leggi hanno avuto la loro necessaria elaborazione negli Uffici.

Disgraziatamente, secondo me, forse l'urgenza lo richiedeva, talune di esse non furono sufficientemente studiate e compilate. Certo è però che queste leggi seguirono il loro corso procedurale, e vennero portate alla Camera dopo una certa preparazione.

Ora, anche nell'interesse dei principi, che ora vengono affermati, anche nell'interesse della riforma che si vogliono attuate, e potrebbero essere pregiudicate da un voto contrario di questa Camera, se la Camera, secondo io penso, non debba prendere dei provvedimenti e delle decisioni tumultuarie, non studiate, io dico: ragioniamo e domandiamo al Governo che quei provvedimenti, i quali secondo la sua mente possono essere degni di accoglimento, vengano portati alla Camera sotto forma di disegni di legge, oppure di iniziativa parlamentare, e non sotto forma di emendamenti, che noi veniamo a conoscere solo da un giorno all'altro in quest'Aula.

MATTEOTTI. Ma i nostri emendamenti sono stati presentati alla Giunta generale del bilancio.

ROSATI. La Giunta generale del bilancio è un corpo ristretto.

MATTEOTTI. La relazione è stata pubblicata contemporaneamente.

ROSATI. Lo sappiamo benissimo. Ma nella relazione della Giunta generale del bilancio non sono neppure comprese tutte le questioni, che oggi formano oggetto degli emendamenti.

Ora, ripeto, le leggi debbono avere la loro preparazione e la loro elaborazione, rapida finchè volete, sotto la forma anche della urgenza, ma devono avere la loro discussione avanti agli Uffici, e debbono essere poi portate qui corredate di tutti i dati, principalmente, quando si tratta di leggi finanziarie, dei dati statistici.

Altre riforme, nel campo del diritto successorio, vennero invocate nei congressi giuridici.

Mi guardo bene, nemico come sono delle discussioni teoriche in seno alle Assemblee legislative o amministrative, di portarle in quest'Assemblea, ma io ricordo che nei congressi giuridici già ampie e serie discussioni vennero fatte intorno al diritto di eredità.

Così, per esempio, vennero fatti studi interessantissimi intesi a coordinare il diritto ereditario in relazione alla natura dei beni da trasmettersi per eredità, e all'ufficio cui sono destinati. Perchè noi stessi, individualisti, abbiamo interesse che tutti diventino (tutti per modo di dire, perchè non voglio esagerare la portata del mio pensiero) che moltissimi diventino proprietari, e noi difendiamo l'istituto della proprietà perchè abbiamo interesse che la proprietà si diffonda: parlo della proprietà terriera, della proprietà delle case, di qualsiasi forma di proprietà, come anche quella di una polizza. Quindi in sede di istituto successorio possono essere studiati provvedimenti in relazione alla natura della proprietà, e alle funzioni di essa, che possono dare applicazione a questi concetti astratti.

Ma, torno a dire, non è senza preparazione, e in sede di una legge dove si parla di riforma della tariffa delle successioni e delle donazioni, che si possono discutere questi gravi argomenti. Qui debbono essere portate delle proposte concrete, dopo il relativo passaggio procedurale attraverso gli Uffici. Così potrebbero essere esaminati i problemi accennati negli emendamenti proposti, alcuni dei quali, ripeto, meritano anche, secondo il mio modo di vedere, la nostra approvazione.

Riassumendo, io credo che la legge merita approvazione, che taluni degli emendamenti presentati meritano pure approvazione, ma debbono formare oggetto di opportune leggi, con cui si modifichi, quando la Camera lo creda, su proposta del Governo o d'iniziativa parlamentare, l'istituto della successione, ma in maniera da presentare delle proposte armoniche, pratiche, concrete, e non tumultuarie, quasi di sorpresa, di cui la Camera non sappia valutare la portata.

Non ho altro da dire, ho la sicurezza che da ogni parte di questa Camera si desidera che la via delle riforme, che è stata tracciata, si percorra fino alla fine. Noi abbiamo la convinzione che tutto ciò che porta a un miglioramento dei nostri istituti e del

nostro assetto sociale, sia giovevole alla nostra causa. Noi abbiamo la convinzione, malgrado tutte le accuse che vennero fatte al regime attuale, che trovano la base in critiche anche reali, perchè nessun ordinamento può sottrarsi soprattutto in un momento in cui, per gravissime perturbazioni, si sono verificati dei fenomeni specialmente dolorosi e deplorabili, noi abbiamo la ferma convinzione che il nostro regime saprà affrontare e superare anche questa crisi; anzi io ho l'opinione che il regime nostro ne riuscirà rafforzato, perchè, il fatto di aver superato una crisi, il fatto di sapere adattare i propri ordinamenti a tutte le esigenze del momento, è certamente causa, non di indebolimento, ma di rafforzamento di un regime.

E quando ho sentito ripetere le mille volte che la borghesia non sa risolvere i problemi dell'ora, che la borghesia è incapace di affrontare la situazione attuale, io mi son domandato se queste non erano altro che le espressioni di un pensiero molto subiettivo o declamazioni vuote di contenuto, poichè noi abbiamo la profonda convinzione che il sentimento di tutta la popolazione italiana, il sentimento della stessa popolazione che si chiama borghese (perchè anche la definizione della borghesia oggi si presenterebbe molto pericolosa), anche il sentimento insomma di quella che si chiama borghesia, è precisamente questo: che sulla via delle riforme non ci si debba arrestare finchè sia risanata la situazione morale e la situazione economica e finanziaria del Paese; e che dopo aver superato tali difficoltà il regime nostro riuscirà rinvigorito per avere dimostrato forza di resistenza e spirito di adattabilità. (*Approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Rinunzio a parlare, riservandomi di svolgere gli emendamenti quando verranno in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cappellotto.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bondi.

BONDI. Delle brevi parole che vorrei esprimere alla Camera in aggiunta e per indicare il mio punto di vista sulla legge in discussione, approfitterò per svolgere nello stesso tempo anche i lievi emendamenti che ho presentato ad alcuni articoli, e

più che agli articoli ad alcuni numeri delle tabelle aggiuntive della legge.

Degli oratori precedenti, alcuno, osservando il gettito dei 400 milioni, l'ha trovato una cifra non eccessivamente alta; altri l'ha trovata sempre una cifra interessante per il bilancio dello Stato; ma pure essi non hanno prospettato, a mio avviso, l'essenza stessa della legge, che non è nel concetto di una legge unicamente mossa dagli scopi fiscali, ma di una legge mossa invece da concetti politici e sociali a cui si ispira il Parlamento nazionale coi sentimenti che vengono da diverse parti, tanto dalla parte democratica, come dalla parte socialista.

Ora, questo concetto indiscutibile del disegno di legge che rincrudisce in modo molto grave i grossi patrimoni, è un concetto veramente moderno e veramente sociale, così da diminuire quella forma di feudalità plutocratica, diminuzione che realmente oggi, nel moderno assetto delle cose, tutti gli spiriti, mossi da sani concetti democratici debbono volere.

In America, in Inghilterra e in Germania specialmente in Inghilterra, ultimamente sono state fatte, dopo la guerra, modifiche alle leggi fiscali, che si ispirano agli stessi concetti; ed è evidente che, se specialmente per i grandi patrimoni si arriverà gradualmente, a seconda della maggiore distanza nella eredità, a falcidie importanti, si diminuirà la costituzione perenne per gradazione di eredità di grossi cumuli di fortune, e si darà invece una spinta maggiore a quel concetto di maggior lavoro, che anima, da un lato, le idealità socialiste e dall'altro quelle di coloro che militando come me nelle schiere della democrazia, intendono in questa guisa di veder riflettere maggiormente il valore della propria attività personale.

Io quindi sono personalmente favorevole all'incrudimento di questi aggravii fiscali nei lasciti e nelle donazioni, e avrei voluto (forse il tempo è troppo breve per poterne discutere) avrei voluto che il concetto del Governo si ispirasse in certo modo a quanto l'onorevole Turati ha detto qui nella Camera e che ritroviamo in alcune pubblicazioni interessanti fra cui quelle del professore Rignano.

È indiscutibile che il concetto di tassare in maniera più grave quelle eredità che provengono da vari ordini di eredità, potrebbe essere preso in considerazione.

Io ritengo che quelle fortune accumulate dalla produzione del primo fattore della

ricchezza e di poi trasmesse specialmente in Italia, direttamente ai propri figliuoli, dovrebbero avere una tassazione minore che non quelle che provengono da zii a nepoti, cioè per più gradi di eredità.

Questo concetto non ho creduto opportuno portare qui come emendamento alla legge che dichiaro di votare ed a proposito della quale io sono perfettamente in accordo con le proposte sia del Governo che della Commissione; lo trasmetto al Governo come una raccomandazione per quegli studi ai quali esso dovrà certamente dedicarsi nell'esame del riordinamento generale del bilancio dello Stato.

Nessun provvedimento legislativo attuale può portarci ad un assetto completo, ed il Governo sarà pertanto obbligato a fare un vigile esame e profondi studi per attuare altre, più larghe e più opportune riforme. Quindi una raccomandazione faccio al Governo nel senso che ho detto, perchè esso voglia esaminare il concetto di una maggiore tassazione di quei patrimoni che, anziché essere prodotti dall'attività individuale del defunto, vengano per lunghi gradi di eredità. A me sembra che nella concezione generale della necessità di favorire la produzione entri appunto questo principio.

Ripeto: il concetto informatore della legge è soprattutto quello di una questione politica sociale; ed è perciò che negli emendamenti presentati ho proposto una modificazione del numero 3 della tabella annessa alla legge, in quanto che nel rincrudimento della tassa dell'eredità fra coniugi a me sembra che non sia stato preso sufficientemente in considerazione il caso dell'eredità che venga alla vedova per la quale indiscutibilmente il caso può essere molto più grave che non per l'erede maschio. Prendete pure in considerazione le medie fortune delle eredità di cento, duecento, cinquecento mila lire; la tassazione che va dal 16 al 22 per cento costituisce una grave falciatura, tanto più grave in quanto la vedova spesso si troverà in condizioni di non poter migliorare il proprio patrimonio, di essere esposta a decimazioni dovute a perdite o a difficoltà nella amministrazione del patrimonio; ben sovente, anche, il patrimonio lasciato dal marito può essere peggio amministrato dalla vedova, in quanto essa sarà costretta ad affidarlo ad un amministratore appositamente retribuito. Onde la mia proposta di diminuire la tassazione della metà, ferma restando sempre in concetto della graduatoria maggiore per i patrimoni maggiori

e che la graduatoria da 4 a 36 discenda per le vedove ad una graduatoria da 2 a 24, di guisa che meglio la legge attui il suo concetto fondamentale, preoccupandosi anche di queste speciali contingenze.

Eguali disposizioni avrei proposto per le eredità tra fratelli e sorelle; ma non l'ho fatto perchè è più difficile, stabilire in questo caso se la situazione dell'erede femmina sia peggiore in confronto dell'erede maschio. L'erede femmina in questi casi, quando sia giovine, può più facilmente contrarre matrimonio o occuparsi di un proficuo lavoro. Per la vedova invece la condizione è assolutamente più grave.

Aggiungerò un'altra osservazione relativa al n. 10 della tabella, che, invece di aumentare in linea geometricamente proporzionale la tassazione per le grandi fortune, si limita, come l'articolo 9, per i lasciti a scopo di beneficenza, ad aumentare la percentuale. Trovo il concetto assai giusto ma avrei preferito lasciare esenti questi lasciti, che specialmente da persone facoltose vengono agli enti, alle provincie, ai comuni, ai nostri comuni che tanto hanno bisogno; ma se il concetto che lo Stato debba in qualche modo tassare anche questi lasciti vuol essere mantenuto, propongo che sia mantenuto nella misura del 5 per cento.

Per i trasferimenti aventi scopo di beneficenza si è voluto stabilire il 5 per cento, ed il 10 per cento per i lasciti agli enti morali, ai comuni o alle provincie; ma niuno è più lodevole del cittadino, che ha amato il proprio comune e che lascia ad esso il suo patrimonio; e la piccola perdita di tassa che farà lo Stato nel non esigere questa aliquota andrà a beneficio di bilanci delle provincie e dei comuni, che sono molto esausti.

Si tratta d'altronde di una partita più o meno di giro, come mi suggerisce un collega, perchè le condizioni dei bilanci comunali sono ben più gravi di quelle del bilancio dello Stato; si tratta di bilanci in fallimento, delle cui condizioni il Governo dovrà rendersi conto e che dovranno essere portate all'esame della Camera per i provvedimenti opportuni, poichè le finanze comunali sono esauste per i sacrifici sopportati nel periodo della guerra, e per gli oneri che dalla guerra stessa derivano loro per la mobilitazione civile, i sussidi e le sovvenzioni ai militari di tutti i generi.

Onde io raccomando che si voglia, in certo modo, alleviare queste condizioni con

la facilitazione che propongo, e spero che il Governo e la Giunta del bilancio vorranno prenderla in benevola considerazione.

Termino queste brevi parole dichiarando che voterò a favore di questo disegno di legge che si ispira al concetto di una sana ed audace democrazia spinta verso un migliore e più moderno assetto della nostra Italia. Questo disegno di legge non darà certo un notevole cespite, che sarà anzi relativamente modesto, poichè sui 411 milioni previsti di reddito, una buona parte è data dalla riforma sulla nominatività dei titoli, in una cifra, a calcolo, di 120 milioni; ma esso deve essere considerato non soltanto dal punto di vista fiscale, ma anche dal punto di vista della grande spinta che al lavoro e alla produzione potrà dare il concetto che le fortune accumulate non vadano naturalmente agli eredi conservate in misura pressochè costante, o di poco diminuite, e che i figli debbano lavorare appena sieno in grado di produrre e non debbano vivere sui frutti di un'eredità patrimoniale che li esoneri da ogni proficua attività. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Brezzi ha presentato un ordine del giorno, del quale do lettura:

« La Camera, convinta che la tutela del diritto individuale, il riguardo alle piccole fortune accessibili al risparmio dei migliori lavoratori, ed il fine di assolvere quelle obbligazioni naturali e morali che non protette da azioni giudiziarie meritano peraltro difesa in ogni libera consociazione, consiglino un maggior rispetto al patrimonio successorio nascente da disposizione testamentaria a favore di estraneo, in confronto della successione legittima oltre il terzo grado la quale, in mancanza di espressione di volontà del *de cuius* non è sorretta, nell'odierno costume familiare da sicura presunzione di liberalità;

« Opina: doversi creare una tariffa unica dei gradi quarto, quinto, sesto, ed estranei, moderandola in guisa che non siano superate, almeno nelle prime sei classi - da lire mille a lire centomila - le aliquote fissate per gli estranei con l'antecedente decreto 24 novembre 1919 ».

L'onorevole Brezzi ha facoltà di svolgerlo.

BREZZI. Onorevoli colleghi, lo scopo esclusivamente fiscale della legge in esame e le affermazioni dei ministri proponenti

e della Giunta generale del bilancio di volere contenuto il problema entro i confini delle impellenti necessità della finanza italiana, non possono, come ne fanno fede le opinioni dei colleghi che mi hanno preceduto, far argine all'ingresso nella discussione dell'elemento giuridico-sociale, in quanto tutti sentono che la pressione enorme della tassa viene a tradursi per una parte nella limitazione del diritto di proprietà e per l'altra nella devoluzione all'erario dello Stato dei beni privati.

Era quindi giusto, perchè non si larvasse con la sigillatura automatica di una legge frettolosa, un puro decreto-catenaccio del Governo, che la Camera, in tutti i suoi partiti, esprimesse nella grave materia il proprio pensiero. Quanto meno i nostri giudizi rimarranno contributo di studio per nuove ascese nell'aspro cammino della giustizia sociale e per un più organico assetto del problema delle successioni nei rapporti con lo Stato; anche se oggi il disegno di legge, nel suo profilo giuridico-sociale, sia tecnicamente molto imperfetto.

In mezzo ai contrastanti ordini del giorno, i quali tendono a rafforzare da una parte la disponibilità successoria, a diminuirla dall'altra o a toglierla del tutto, quando si tratti di patrimoni già devoluti allo stesso disponente per ragioni successorie, io mi permetto di richiamare all'attenzione del Governo e della Camera il principio di libertà che ha informato fin dal suo nascere il diritto successorio italiano perchè l'incerbimento della tassa non lo snaturi a danno del pacifico divenire della piccola proprietà e delle classi meno abbienti.

Sia consentito ad un giurista, fra tanti giuristi, di ricordare che la successione nel nostro Codice è un mezzo col quale la proprietà si acquista e si trasmette (articolo 710), e che la nostra legislazione ripudia il principio che considera i membri della famiglia quali comproprietari dei beni appartenenti al capo, accettando invece il principio che la proprietà appartiene all'individuo e non alla famiglia.

Le quote di riserva o di legittima non sono quindi determinate che da un presunto dovere morale fra persone congiunte dal vincolo del sangue, ma non conferiscono diritto reale sui beni del padre che può in vita alienare o disperdere tutto il suo patrimonio.

Principio fondamentale del diritto nostro è che non si fa luogo a successione legittima quando vi è la testamentaria. Questo prin-

cipio che, una volta codificato, parve tanto naturale da non dar luogo a dispute, è antinomico a quello che governa il diritto francese, per l'influenza esercitata prima dal diritto germanico sul diritto consuetudinario (*cotoumier*), passata poi nel Codice napoleonico, secondo il quale la sola legge fa gli eredi e il disponente non può creare che dei donatori o legatari a titolo universale o particolare. E in Francia un chiaro commentatore, il Bourjou, potè perciò dire che la legge è più saggia dell'uomo.

Noi invece seguiamo nella nostra legislazione il diritto romano, secondo cui il capo della famiglia era il *moderator et arbiter rei suae*.

In questo momento in cui il nostro pensiero giuridico brancola fra le gloriose tradizioni del passato ed un avvenire così fosco di nubi, io, raccogliendo il parere delle opposte parti vorrei esprimere il desiderio che non si pervenisse ad indebolire ma a rafforzare la tradizione italiana, mantenendo autorità alla molecola individuale del cittadino entro i confini del superiore interesse collettivo ancora *arbiter et moderator rei suae*. Vorrei si spogliasse questa legge, in apparenza modesta, ma pur grave di conseguenze per il suo concetto animatore, di ogni preconetto di partito perchè fosse difeso il principio della proprietà se non per se stessa, nella sua funzione dinamica nella vita di ogni popolo civile che è individuale, domestica, sociale.

Il grande fine della evoluzione sociale non può essere la distruzione della ricchezza, di cui la proprietà privata è lo strumento creatore, ma quello di renderla accessibile a tutti senza ledere il diritto di alcuno.

Ma ricordiamo che la ricchezza è risparmio di consumo: e che l'uomo non crea le riserve del consumo senza il miraggio di farle sue e di poterle trasmetterle in assolvimento di doveri, di ideali, di affetti che lo allacciano al futuro, anello di vita anche dopo la morte, per ciò che darà alla società, alla famiglia, alla umanità, ininterrotta catena di testanti e di testati.

Anche chi non lascia patrimonio di oro o di terre, lascia ai venturi eredità di bene o di male. La successione è legge di natura.

Si sono fatti grandi passi; i feudi, i maggioraschi, i fidecommessi, i vincoli che facevano della proprietà il patrimonio inalienabile di una casta, sono caduti sotto il piccone del principio liberale. Si è sostituito

allo spirito di casta un nuovo blasone: il blasone del lavoro; sia benedetto il cambio! Ma, signori, se il lavoro ha preso il posto della nobiltà, io dico con voi che niuna ricchezza deve essere tanto legittima e degna di protezione quanto quella che è frutto di lavoro.

E la protezione deve estendersi al suo trapasso successorio.

Il mio ordine del giorno accetta, nell'interesse fiscale, che si abbattano i privilegi della minor tassa per i gradi di successione legittima del quinto e sesto, e porta questo consenso anche al di là di quello che era il pensiero della Giunta del bilancio, cioè fino al quarto grado.

In compenso desidero che si difenda la successione dei piccoli patrimoni fino a 100 mila lire.

Data la enorme svalutazione del danaro, la cifra non rappresenta un patrimonio. Ricordo a voi onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, che vivete in mezzo alle maestranze operaie, che l'edificazione di una camera oggi costa non meno di 15 mila lire, quindi se voi desiderate che si trasmetta nella economia familiare del nuovo cittadino italiano la piccola casetta, dovete proteggere dalla confisca della tassa successoria l'abitazione del lavoratore, composta delle cinque e delle sei camere.

Il piccolo podere, il quale una volta rappresentava il valore dalle 20 alle 30 mila lire, oggi, nel mercato svalutato della nostra moneta, vale le 100 mila lire.

Quindi non vorrei, che con questa legge si giungesse ad inaridire del tutto il risparmio già oggi animato da così tenue soffio di vita che piccolo vento può spegnere.

Si vive purtroppo come alla vigilia dell'anno mille, senza fede nel futuro. Si vive come in una festa di agonia. Lo spirito di distruzione è quasi come di orgia festante.

Quindi dico agli amici dell'una e dell'altra parte della Camera: difendiamo il risparmio! Difendiamo la proprietà entro quei limiti che sono voluti dall'odierno mercato economico. A voi, amici popolari, non un rimarco, ma un quesito io faccio, al quale voi risponderete con la squisitezza del vostro sentimento e io spero anche con lealtà.

Difendere, come fate nei vostri ordini del giorno, la piccola proprietà delle lire diecimila, cioè in una somma la quale rappresenta per la sua insufficienza oggi soltanto un simbolo di proprietà, soltanto una minuscola molecola sperduta nell'agitato mare della finanza del paese, può essere

troppo insufficiente, può essere intento il quale richiami dai vostri avversari il rimprovero che voi difendete ciò che non è difendibile.

Purtroppo vera anche in economia è la grande legge della adesione molecolare per la quale le piccole particelle si fondono per formare il grande monolite, i grandi blocchi della ricchezza. Io sono convinto che le 10 mila lire, onorevoli colleghi popolari, siano insufficienti a costituire la base di un patrimonio trasmissibile che sia presidio di dignità, di vita, elemento integratore di lavoro, anello di tradizione familiare. Non sono nè la casa, nè il campo, nè la piccola officina. Insignificante particella di ricchezza, priva di utile funzione non dà carattere di piccolo proprietario a chi la possiede, ma inesorabilmente converge al grande mare del proletariato, alla riva opposta, al collettivismo.

Osservo nel mio ordine del giorno che con il testamento non si trasmetta soltanto la proprietà, cioè non si perpetua soltanto quello che voi socialisti chiamate un privilegio, ma si assolvono doveri, obbligazioni degne del massimo rispetto. Quando il testamento non è captato, non è frutto di errore o di dolo (parlo delle piccole fortune) esso non è sempre atto di liberalità gratuita. Colui il quale fu restio a compiere in vita restituzioni doverose, a sorreggere il figlio nato non in legittime nozze, la donna abbandonata, sulla soglia del mistero che non conosce ritorno, aduna il suo peculio e compie con esso il suo atto di onore.

Reputo che fareste opera saggia accettando il mio ordine del giorno. In un certo senso può parere meno patriarcale perchè avvisa che il vincolo del sangue non parli con la legge di amore che ci possa dare presunzione assoluta di spirito di liberalità oltre il terzo grado.

Il vostro disegno di legge difende anche la successione tra cugini, fra prozii e pronipoti; ma se l'intento fiscale deve essere raggiunto, con piccolo sollievo di tassa, si deve guardare sopra tutto alla realtà del costume nostro. Difendiamo il vincolo fra padre e figlio; il rapporto degli ascendenti, quello dei coniugi per gli altri gradi, se lo vuole l'interesse supremo dello Stato, ma accettiamo la realtà.

Io adoro la molecola familiare, ma credo che più che la protezione di una legge fiscale, noi dobbiamo darle l'elevazione del costume collettivo e individuale. Invano

noi desideriamo che stiano insieme ancora forzatamente uniti nel piccolo campicello o nella piccola casa uomini acerbamente divisi da principi politici, uomini non confortati dalla divina tradizione di una stessa fede, di uno stesso onore di proli numerose obbedienti al vegliardo in disciplina di sacrificio e di lavoro.

Quando l'oceano chiami questi uomini al miraggio di lontane battaglie del lavoro, noi non possiamo, con un minuscolo privilegio fiscale, allettarli a rimanere in Patria, occorrerebbero altre consuetudini, altre morali, altra vita nazionale. Perciò credo che meglio l'intento di protezione della piccola proprietà sarà ottenuto col difendere il diritto di testare.

E la progressione fra le cifre di imposizione dovrebbe ben altrimenti essere armonica. Questa armonia di classi non vedo nel disegno di legge. Si va dalla sesta classe, da lire una a 100 mila, con la tassa fra parenti oltre il sesto grado ed estranei col 40 per cento, alla settima da lire una a 250 mila col 46 per cento, alla undecima da lire una a 5 milioni col 65 per cento, alla quattordicesima oltre 20 milioni al 75 per cento; cosicchè abbiamo un balzo rapidissimo dal piccolo patrimonio che può essere il risultato di una faticosa vita di onesto lavoro, alle somme che rappresentano precisamente quella tradizione capitalistica contro la quale non senza giustizia si appuntano le vostre censure, colleghi dell'estrema. Desidererei quindi che, portando la tassa per i patrimoni fino a 100 mila lire a quella moderazione che era nel decreto del 24 novembre 1919, si inasprissero le categorie massime ove vediamo i patrimoni fino e oltre i venti milioni.

Confido che queste mie brevi considerazioni non siano male accette al Governo. Non ho voluto dare un contributo di dettaglio alla tecnica della legge, ma ho voluto che rimanesse nelle tavole agitate di questa legislazione, che mira da una parte a dare l'oro alla finanza e dall'altra, restaurare la pace sociale, anche il pensiero di un modesto militante del partito democratico liberale. Il mio appello sostanziale è che si mantenga l'incentivo, la fede al risparmio, e non si colpisca il piccolo avere con la quasi confisca. Io pure, auguro sinceramente, operaio come voi, o amici di parte socialista, il divenire di un'umanità che abbia tutto in comune, ma per effettuarlo, per accelerarlo penso che dobbiamo difendere ed eccitare i produttori della ricchezza, i piccoli pro-

prietari, perchè tutti gli uomini in eguaglianza, non di diritto ma di fatto, possano presto portare la loro quota fattiva e reale esoprattutto la redenta coscienza alla grande famiglia dell'umanità nuova. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine, e Venezia »;

« Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto »;

« Autorizzazione della spesa per funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale ai pubblici servizi di trasporto ».

Chiedo che questi disegni di legge siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, e, secondo la sua richiesta, se non sorgono contestazioni, saranno inviati all'esame della Giunta generale del bilancio.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Aumento delle tasse sulle successioni e donazioni.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione sul disegno di legge sulle successioni, ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Ruini, Sanna-Randaccio e Faranda:

« La Camera riconosce la necessità di una riforma del diritto successorio, che senza colpire lo stimolo alla previdenza ed al risparmio e lo spirito della continuità familiare, tenga presenti le nuove esigenze della coscienza sociale, ed i danni economici connessi agli acquisti di fortune senza il proprio lavoro ed agli eccessivi accumulamenti patrimoniali.

« Invita pertanto il Governo a presentare un disegno di legge che introduca opportune modificazioni alle norme vigenti sulle successioni ».

CARNAZZA. Onorevoli colleghi; poche parole basterebbero a dar ragione dell'ordine del giorno che, insieme a me, hanno

firmato colleghi più autorevoli, e che è anche l'espressione del pensiero di un gruppo della Camera, in nome del quale io parlo. E queste poche parole potrebbero essere anche ridotte di numero, perchè il concetto che ha informato il nostro ordine del giorno è stato sostanzialmente svolto ed illustrato da altri colleghi, i quali hanno pensato come noi che non fosse opportuno in una legge, la quale ha contenuto e finalità esclusivamente fiscali, di introdurre modificazioni radicali gravissime ad un ordinamento e ad un istituto, che costituisce uno dei fondamentali e dei cardini della nostra legislazione civile.

Pareva, e pare a noi, che fosse d'intuitiva evidenza la ragione del nostro ordine del giorno; noi discutiamo seriamente provvedimenti fiscali, ed anche con la celerità che è necessaria per il momento che attraversiamo affinchè questi provvedimenti abbiano la loro attuazione.

Non era certamente opportuno, nè poteva essere ragionevolmente preteso, che, in occasione di questa legge, fosse esaminato un problema così vasto, così complesso come quello della riforma del diritto successorio; problema intorno al quale si affaticano le menti dei giuristi di scuole diverse, problema intorno al quale soprattutto si affaticano i partiti politici, i quali riconoscono gli uni in quest'istituto uno dei fondamentali dell'organizzazione e dell'economia attuale, gli altri, appunto per questo, uno dei piloni da abbattere, al più presto, di questa economia.

L'argomento era ed è troppo grave per poter essere discusso ed approfondito nell'occasione di una semplice legge fiscale, e pareva quindi a noi che sarebbe stato sufficiente accennare a queste ragioni, per dare spiegazione completa del nostro ordine del giorno, ciò che è stato anche nel concetto di altri oratori che mi hanno preceduto.

Senonchè sono obbligato a svolgere un po' più largamente il nostro ordine del giorno, per le severe critiche che sono state mosse ad esso, ed ai suoi presentatori, i quali sono stati designati come i tartufi dell'attuale ordinamento legislativo.

Veramente, non mi sento in grado, nè ho l'autorità di assumere la difesa di questi tartufi, come ella, onorevole Frontini, con tanta autorità e così poco benevolmente ha qualificato coloro che, come giuristi e uomini politici, hanno esaminato a fondo così grave e ponderoso problema.

E, d'altra parte, non voglio distruggere tutto quanto il contenuto e il significato del mio ordine del giorno, come farei se entrassi nella polemica, alla quale ella ha voluto richiamarci, coll'esprimere innanzi alla Camera i postulati del partito e della dottrina socialista in materia di successione; a cui potrei, facendo uno sfoggio, anche molto facile di erudizione, contrapporre le teorie e i postulati di tutti gli scrittori liberali, i quali hanno, con argomenti altrettanto gravi, sostenuto appunto il diritto di successione quale è stabilito dalla nostra legge; perchè, se lo facessi, verrei a introdurre appunto in questa, che è unicamente legge fiscale, quella discussione che, come ho premesso, ritengo non sia opportuno fare in questa sede.

Se dunque mi diffondo un po' a parlare è per precisare come non siano fondate le accuse che l'onorevole Frontini ha mosso ai sottoscrittori dell'ordine del giorno; come non sia affatto fondato dichiarare che noi siamo i custodi di un' « arca santa », che crediamo intangibile, quale il nostro codice civile; come non sia esatto che noi l'abbiamo considerato tale solo perchè è una eredità del diritto romano.

Il vero è precisamente il contrario. Noi tendiamo ad ogni realizzazione e ad ogni riforma, che sia compatibile e richiesta nello stato sociale nel quale ci troviamo. Ed è appunto perciò che noi non consideriamo affatto un'arca santa il nostro codice civile; anzi noi vorremmo che esso potesse con altrettanta facilità venire modificato, come veniva modificato il diritto romano e contro il quale ella onorevole Frontini, un momento fa, si è, con molto poca giustizia espresso.

FRONTINI. Chiedo scusa al diritto romano; faccio pubblica ammenda.

CARNAZZA. Ed ha ragione di chiedere scusa; perchè sa bene con quanta efficacia quel diritto fu paragonato a una montagna di ghiaccio emergente dal mare, alla quale, a ogni liquefazione alla base, nuovi ghiaccioli si sovrappongono, che corrispondono alle nuove esigenze della pratica, alle nuove attività sociali, ai nuovi aspetti della vita sociale.

MATTEOTTI. Lo volete cristallizzare allora!

CARNAZZA. No, non lo vogliamo cristallizzare; tanto vero, che noi domandiamo appunto, nel nostro ordine del giorno, che sia, in relazione alle mutate condizioni di vita, alle mutate esigenze sociali, mutata

anche questa parte del codice civile, che pur essendo uno dei fondamenti e delle colonne su cui poggia tutto quanto l'edificio della nostra economia, merita anche di essere esaminata e di essere modificata ma in maniera organica, non in occasione di un disegno di legge che ha fini solamente fiscali.

Soltanto in questo caso noi saremo i primi ad approvare, anzi a promuovere a questo diritto nuove modificazioni che corrispondano precisamente alle esigenze e alle condizioni nuove della vita.

Per esempio, se invece di adoperare una frase che ha scarso contenuto, fosse stato esaminato uno dei nostri emendamenti che porta le stesse firme dell'ordine del giorno, l'onorevole Frontini avrebbe visto subito non solo la tendenza, ma l'attuazione di quelle modificazioni che riteniamo siano conformi allo stato attuale della famiglia e della società.

Siamo noi i primi a dichiarare, e lo dichiariamo nella forma che è consentita e che è compatibile con la natura fiscale della legge, che sia equiparata la tassa di successione tra estranei a quella tra congiunti oltre il quarto grado.

Una voce a sinistra. È un primo passo.

CARNAZZA. Non è un primo passo, ma è la prova che consideriamo, in questo momento, solo dal punto di vista fiscale la questione, e che non solo non ci rifiutiamo, ma non mostriamo di volere che, anche relativamente alle disposizioni del codice, modificazioni siano introdotte.

Avevo dunque bisogno di scagionare i firmatari dell'ordine del giorno da una accusa e da un rimprovero che non erano meritati; quanto all'ordine del giorno credo che la sua sostanza è per se stessa di tale evidenza da non potere non essere accolta dalla Camera alla cui ponderazione io lo affido. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guido Donati.

DONATI GUIDO. Esaminerò il disegno di legge che ci è stato presentato come uno strumento fiscale.

Ho ascoltato le osservazioni venute dalle varie parti della Camera, ma credo che esse partano da punti di vista troppo particolari e abbiano toccato questioni troppo ponderose; ciò che non sarebbe avvenuto, se si fosse considerato il carattere fiscale del disegno di legge del Governo, al quale si deve riconoscere sempre una veduta di più largo orizzonte tanto che non credo mai oppor-

tuno portare modificazioni di dettaglio là dove ha presieduto un'idea generale; e per questo credo che se la legge è necessaria, occorre approvarla così com'è senza portare sui particolari della tariffa un'esame che sarebbe necessariamente fuori proporzione.

Comunque il fatto si esamini e si accetti, come necessario e indeclinabile, la sua gravità non può sfuggire ad alcuno. L'aggravio arriva a limiti che sono stati studiati e che suppongo siano i minimi ai quali bisogna necessariamente arrivare. Quindi accettiamo le conseguenze; c'è da pagare, paghiamo. Ma non ci sarà proprio niente da fare nella legge, per noi artefici tecnici di questo meccanismo?

Non bisogna considerarci nè troppo dall'alto, cioè dai principi supremi del diritto naturale passato, presente o futuro, nè tanto dal basso così da diventare noi gli agenti fiscali del Regno d'Italia; occorre però che ci preoccupiamo del funzionamento pratico di questa specie di macchina, per il suo funzionamento pratico, qualunque sia il punto di vista iniziale.

Accetto dunque il confine che è segnato nel disegno di legge organico del Governo; nella pratica, bisogna sempre riferirsi a quel disgraziato complesso di leggi che si rimandano dall'una all'altra, con un corri dietro indefinito, che se pur serve a qualcuno, non serve davvero al maggior numero; nel caso presente, per ciò che riguarda le tasse di successione, ci si riporta a un vecchio testo unico. Veramente allora era unico, oggi ha tutta una famiglia ed una seconda generazione. È il testo del 1896, io non ne conosco altri d'ordine generale; quindi nei rapporti della tassa di successione, comunque modificata, il testo che ci presenta il Governo, debbo supporre che si riferisca nè più nè meno a quei termini che nel loro massimo raggiungono i sei mesi di tempo, e mi domando se non sia opportuno che si apportino un temperamento, che non nuocerà per nulla alla finanza fiscale, mentre gioverà, io credo, alla finanza economica del paese e sarà un espediente anche di pacificazione e di agevolazione burocratica per gli stessi uffici del registro.

Credo che sia il caso di ottenere che questi termini siano prorogati proporzionalmente anche in relazione alla entità dell'ammontare delle successioni e faccio questa proposta sotto forma di raccomandazione, che può concretarsi in un articolo aggiuntivo, se ne sarà il caso.

Dal momento che la tassa di successione può rappresentare un quinto, un terzo, la metà di un patrimonio, si pensi per la materiale possibilità, se non altro, che in sei mesi di tempo, non è possibile di approntare tutto ciò che è necessario per corrispondere alla legge; e non approntandosi dal contribuente, avremo un ritardo di fatto in riguardo allo Stato, oltre il danno individuale, e anche molto probabilmente tutta una nuova congerie di espedienti e di frodi che verranno a complicare questa materia.

Io non mi stanco di dire che le leggi a pezzi riusciranno sempre male, ma poichè ora noi vogliamo una legge fiscale, e per una necessità riconosciuta non discutibile, inasprire ancora e gravare sempre più sopra il contribuente, diamogli quel respiro di libertà che, come diceva Sallustio Bandini, permetta almeno di vivere pur sotto la pressione della necessità.

Ecco dunque la mia proposta concreta, che formulerò presentandola all'ufficio di Presidenza.

Mi permetta la Camera, e mi permettano gli onorevoli contraddittori che hanno gratificato un po' e gratificheranno più tardi questi come espedienti meschini da tartufi del diritto romano, che osservi senza allusioni personali, come tutti debbano passare per questa trafila, nè occorre che mi giustifichi, di veder le cose sotto questo punto di vista pratico. Di fronte a questo (non c'è ironia) trascuriamo le ascensioni in pallone frenato, per non arrivare nell'atmosfera dove si scoppia. (*Interruzioni all'estrema sinistra*) Ho sentito le profezie di destra e di sinistra, ho sentito da voi socialisti che si aspetta il finimondo a scadenza fissa, il diluvio universale.

Una voce all'estrema sinistra. Verrà, verrà!

DONATI GUIDO. Badate che affogherete anche voi ho anche sentito propositi di ricostruzione ideale dall'onorevole Rosati, alla cui speranza mi vorrei associare, ma per la quale ho la stessa diffidenza logica. Smettiamola di fare i profeti. Cerchiamo di vedere le cose che sono, e così come sono, in rapporto ai principi generali; ed io faccio ai colleghi, specialmente di questa parte, una osservazione sola, ma decisiva.

Badate (potete intendere che io non attribuisco mai malafede a nessuno, come non voglio che nessuno l'attribuisca a me) se voi nel vostro concetto siete logici ed arrivate alla abolizione del diritto di pro-

prietà, la questione è finita, ma finchè la proprietà esiste, vi troverete sempre dinanzi al fenomeno di successione come diritto o come fatto; e non vi sarà legge mai che impedisca a un padre di voler più bene ai suoi figliuoli che non alla collettività; non ci sarà *soviet*, non ci sarà prepotenza di legge la quale impedisca questo che viene dalla natura. (*Rumori all'estrema sinistra — Applausi al centro.*)

Non so se si faranno forse in altro tempo queste rinunce, per oggi non ci siamo, quindi le questioni di principio non devono qui risolversi.

Quello che propongo di fare è unicamente questo, senza misonismo nè microscopia: vediamo quello che c'è da vedere, decidiamo quello che è necessario decidere. Ora si deve disporre che questa legge funzioni, che funzioni col vantaggio dello Stato e col minore danno possibile per il contribuente. La mia proposta si limita a questo: la Camera giudicherà. (*Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocco.

ROCCO. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè intendo solamente fare alcune osservazioni in merito al disegno di legge proposto dal Governo, e che con alcuni emendamenti viene presentato alla Camera dalla Giunta generale del bilancio con relazione favorevole. Sono perfettamente d'accordo con le modificazioni apportate dalla Giunta generale del bilancio, che ha inasprito le aliquote oltre le 500 mila lire, perchè è pure doveroso riconoscere che, nel momento che la Nazione attraversa, è necessario da parte dei cittadini più facoltosi di concorrere in tutte le forme di tassazione, in proporzione maggiore di quello che non concorrono gli altri.

Osserverò anche, onorevoli colleghi, che a me pare che non sia giusto che la progressione delle aliquote si fermi soltanto ai patrimoni di 20 milioni, ma che sia necessario di stabilire anche un'aliquota maggiore per le successioni che possono andare oltre i 20 milioni.

È vero, si dirà, che di successioni oltre i 20 milioni sarà raro il caso, ma bisogna pur riconoscere che le leggi non sono fatte soltanto con una finalità fiscale, ma anche con una finalità logica, e non è giusto, che chi eredita un patrimonio, che può eventualmente, in questo momento in cui tanti sono i pescicani, può superare i 20 milioni, paghi un'aliquota uguale agli altri.

Nutro quindi fiducia che il Governo vorrà accettare la proposta di stabilire l'aliquota progressiva per la tassa di successione anche per i patrimoni oltre i venti milioni.

Un'altra breve osservazione. Approvo incondizionatamente il concetto del Governo di stabilire una tassa proporzionale del 3 per cento per quanto riguarda le successioni a titolo alimentare, e lo trovo giusto perchè deriva da un alto e nobile concetto morale. Chi ha avuto l'assistenza da una persona, chi ha avuto questa prova di affetto, non deve essere pregiudicato in questa liberalità del testatore, ed in proposito mi permetterò di presentare un emendamento per il quale siano compresi non soltanto i domestici, ma anche gli infermieri, perchè è uno dei casi più facili, che si verifica nella vita di gente che testa a coloro che l'hanno assistiti negli ultimi momenti.

Ma mi permetto di fare un'altra osservazione. La tassa proporzionale del 3 per cento mi pare che sia troppo limitata in rapporto a tutte le tabelle che noi andiamo studiando, perchè si arriverebbe a questo assurdo, per me, che cioè, mentre per un lascito di 20 mila lire fatto da un fratello ad un fratello si verrebbe a pagare la tassa del 9 per cento, per lo stesso lascito fatto al domestico o all'infermiere si verrebbe a pagare quella del 3 per cento. (*Interruzioni all'estrema sinistra.*)

La vostra osservazione, colleghi socialisti, può essere esatta, ma io vi rispondo che non è detto che il carattere alimentare ci sia soltanto verso il domestico o l'infermiere, ma può anche esservi verso il fratello, verso il congiunto, ed allora si va nella considerazione che mentre per il domestico o per l'infermiere applichiamo una tassa proporzionale del 3 per cento, verso il fratello, che è stato anche l'infermiere, si applica la tassa del 9 per cento.

Un'altra osservazione mi permetto ancora di fare, ed è questa: io trovo che agli effetti dei gioielli e del danaro è previsto nella tabella del Governo, accettata dalla Commissione, un'aliquota fissa del 2 per cento come presunzione del valore e dei gioielli, e del danaro dei mobili che eventualmente ci siano.

Ora mi chiedo, onorevoli colleghi, per quale ragione nei gioielli, nel danaro, nella mobilia, in tutto questo che è capitale mobile presunto di una eredità, dobbiamo adottare il criterio di una quota fissa, e

non stabilire anche qui una presunzione di quota progressiva, nel senso cioè che, se noi troviamo giusta la presunzione del 2 per cento di fronte ad una eredità di 10 mila lire, non possiamo che trovarla ingiusta di fronte ad un capitale di un milione, perchè indubbiamente la presunzione del valore dei gioielli e dei mobili e del danaro che ci possono essere nel caso di chi ha lasciato un'eredità di un milione non potrà essere proporzionatamente uguale a quella del valore dei gioielli o dei mobili di chi lascia 10 mila lire. Ed allora io dico: per quale ragione questa parte di ricchezza, che pure deve essere colpita, e che deve essere colpita, perchè sappiamo che a questa forma di ricchezza tende il capitale per sottrarsi alla possibilità di imposte, non si deve stabilire, invece della tassa fissa del 2 per cento, proporzionale, la tassa progressiva?

Ho fiducia che da parte del Governo si vorrà accettare anche questa mia raccomandazione. Ed avrei finito con le osservazioni che volevo fare, se non mi permettessi di fare ancora alcuni brevissimi rilievi in ordine alle proposte che sono state fatte dalla Giunta generale del bilancio.

Una proposta è stata fatta per l'abolizione del diritto successorio per il quinto e sesto grado di parentela; un'altra per stabilire che l'aliquota dell'imposta di successione dovesse essere diversa per i beni provenienti da precedenti trapassi.

Per quanto riguarda il quinto e il sesto grado, dichiaro per conto mio che dal punto di vista successorio sono perfettamente d'accordo; e cioè, nel momento attuale, dato che i vincoli di famiglia si sono un po' ristretti nella famiglia nel senso naturale della parola, comprendere il quinto e il sesto grado non è una cosa assolutamente necessaria; e allora, data la finalità fiscale che ha la legge, dati cioè gli scopi che la legge si propone per dare il maggior possibile incasso allo Stato, io non troverei alcuna difficoltà a che venissero, ai fini della tassa di successione, il quarto e il quinto grado di parentela considerati come estranei.

Per l'altra osservazione dei trapassi, la proposta socialista non può non avere teoricamente il plauso di tutti, perchè effettivamente bisogna riconoscere che una cosa è la proprietà che passa di generazione in generazione, e che diverso invece è il prodotto del lavoro personale, del sudore della propria fronte. Assai diversamente si deve disporre e per l'una e per l'altro; e allora

teoricamente non può non affermarsi che il principio che fu presentato nella Giunta generale del bilancio, teoricamente va accettato. Teoricamente però, perchè non è possibile attuarlo perchè, consentitemi, colleghi di parte socialista, si va incontro a delle difficoltà grandissime.

Ad ipotesi, nella proposta che voi avete fatto, si dice che, nel caso di frequenti trapassi, bisogna aumentare l'aliquota; e allora io vi dico: voi create un'ingiustizia in questo senso, perchè per il patrimonio stabile è facile l'accertamento ed è quindi possibilissimo di stabilire quale sia la tariffa. Diverso invece è il caso in cui il patrimonio è stato alienato perchè allora non potete distinguere quale è il peculio derivante dalla vendita di questi beni, e quale è invece il frutto del proprio lavoro.

Così voi rendete possibile che nella stessa famiglia si verificano testamenti a favore dei propri nepoti e non dei propri figli, perchè, come nella vostra proposta si parla del *de cuius*, avverrà, che mentre pagherebbe una maggiore aliquota il figlio del figlio quando eredita attraverso la persona del padre, pagherebbe una minore aliquota il nepote che eredita direttamente dall'avo.

Ho citato questi inconvenienti non per dire che la vostra proposta non è teoricamente accettabile, ma per dimostrare che essa va studiata, va esaminata, va controllata, e non è possibile quindi farla passare in un provvedimento di carattere finanziario.

Sono queste le modeste osservazioni che ho voluto sottoporre alla Camera, convinto che voi, onorevoli colleghi, vorrete approvare senza dubbio questa legge la quale, come dicevo, ha un carattere fiscale che in questo momento è di un'assoluta e urgente necessità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, è questo il terzo dei provvedimenti finanziari, che il Governo ha enunciato nel suo programma, e del quale vi chiede l'approvazione.

Il provvedimento è di ordine essenzialmente fiscale; e premetto subito questa dichiarazione perchè mi dispenserà dal rinnovare la brillante discussione che fu fatta fra i diversi oratori della Camera in ordine

a questioni le quali, a nostro giudizio, non debbono entrare nella disamina e nell'approvazione di questo disegno di legge.

Noi non siamo qui per giudicare se siano ancora adatte ai tempi odierni le disposizioni del codice civile in tema di rapporti famigliari e successorî, le quali pure hanno una lunga storia e una lunga tradizione giuridica e sociale, che non si può spezzare violentemente senza un ponderato esame; ma siamo qui per studiare il modo migliore di trarre da questa fonte di ricchezza sociale, che trapassa dall'una all'altra generazione, quanto più è possibile a beneficio dello Stato; il che equivale a dire, della collettività. Questo intanto possiamo affermare che, se i tempi tristi in cui viviamo vogliono un inasprimento in tutti i tributi che il cittadino deve allo Stato, questo inasprimento deve accentuarsi maggiormente nei trapassi di proprietà che avvengono per via successoria, perchè, di tutte le imposte, quella che suscita minor reazione e minor resistenza alla imposizione, è precisamente l'imposta successoria.

L'uomo difficilmente si acquieta, mentre vive, alla falceia del patrimonio che egli si va formando; ed il sentimento con cui lo difende è assai più vivo e pronto che non quello con cui si appresta a salvaguardare quanto rimarrà dopo la sua morte. E questa legge naturale, che è anche universale nei paesi civili, ha la sua ripercussione in tutte le legislazioni. Può dirsi che l'inasprimento delle tasse di successione ha sempre segnato il passo sulle riforme ordinate a provvedere alle necessità finanziarie dei bilanci. E possiamo aggiungere che in nessun paese il principio dell'inasprimento e della progressività nelle tasse successorie fu applicata con tanta intensità, e vien quasi fatto di dire, con tanta violenza, come in Italia.

Incominciamo dal 21 settembre 1914 con una vera rivoluzione nel nostro diritto fiscale successorio: si sopprimono senz'altro, nelle successioni *ab intestato*, parecchie categorie successorie che prima erano state riconosciute; con decreto del 21 settembre 1918, le aliquote vengono aggravate; ad un anno di distanza con decreto 24 novembre 1919, abbiamo un nuovo inasprimento; il disegno di legge che vi sottopone oggi il Governo, grava ancora la mano; infine la Giunta del bilancio propone un ulteriore aggravamento, dal quale naturalmente, il Governo non dissente.

Ora, onorevoli colleghi, è bene che, la-

sciando da parte quello che potrà essere l'avvenire remoto o prossimo dei nostri istituti giuridici e della trasformazione dei rapporti economici che debbono intercedere fra le classi e fra gli individui, e dello stesso diritto costituzionale e famigliare, dobbiamo avere sott'occhio quali sono le effettive tasse che attualmente si impongono all'erede.

Darò solo qualche esemplificazione, perchè non voglio tediare la Camera con la lettura delle tabelle che tutti hanno avuto a loro disposizione.

Per i patrimoni sino a 500 mila lire, le aliquote già aspre pel decreto 24 novembre 1919, non sono state toccate o lo furono in misura insensibile. Ma, a partire da questa somma, la progressività è forte. Così fra le 500 mila lire e il milione nelle successioni in linea retta, la tassa sale dal 7 al 12 per cento; sale dall'8 al 14 per cento nelle successioni oltre il primo grado; dall'11 al 19 per cento nelle successioni fra coniugi; dal 16 al 24 tra fratelli; dal 20 al 27 fra zii e nipoti; dal 33 al 55 per cento fra estranei. Per una successione di due milioni la tassa è dall'8 al 13 per cento fra padre e figli; dal 12 al 22 fra coniugi; dal 18 al 27 tra fratelli; dal 23 al 30 tra zii e nipoti; dal 36 al 58 fra estranei. E le aliquote crescono così man mano, fino a colpire le successioni di oltre 20 milioni - auguriamoci per le finanze dello Stato che siano molte - del 25 per cento, se in linea retta, del 70, se fra estranei.

E tuttavia, ripeto, la Giunta generale del bilancio ha creduto di potere ancora inasprire queste tassazioni, cosicchè, quando venga accettata la proposta della Giunta del bilancio, si avrà questa tassazione media per un patrimonio che vada da 500 mila lire ad un milione; in linea retta 14 per cento; fra coniugi 22; fra fratelli 27; fra zii e nipoti 30; fra estranei 59 per cento. Queste aliquote vanno man mano crescendo, e abbiamo che per patrimoni superiori ai 20 milioni l'aliquota è del 27 per cento in linea retta (cioè si ha una confisca di oltre un quarto del patrimonio), del 36 per cento fra coniugi; del 42 per cento fra fratelli; del 48 per cento fra zii e nipoti; del 75 per cento fra estranei.

Ora, ripeto, non vi è alcuna legislazione fiscale negli stati moderni che abbia, in breve volgere di anni, mutato completamente, fin dalle più profonde basi, il proprio ordinamento fiscale successorio, e che sia giunta a un tassazione così alta come quella a cui giunge il nostro disegno di legge

modificato dalla Giunta generale del bilancio con proposte che il Governo accetta.

E, va ricordato anche che, in forza del decreto 24 novembre 1919, resta per le linee collaterali la tassa complementare che porta pure un altro forte aggravio sopra i patrimoni degli eredi. Quindi, in queste condizioni di cose, dire che la riforma che il Governo propone non sia sufficientemente audace e che non vada fin dove dovrebbe andare, in armonia con le esigenze dei tempi difficili in cui viviamo, è dire cosa non esatta e non corrispondente a realtà.

E qui mi viene in acconcio una breve risposta al collega onorevole Frontini il cui brillante discorso ho ascoltato con vero compiacimento. Egli ha fatto un richiamo alla legge francese non soltanto, se ho ben compreso, per il maggior aggravio fiscale che la legge francese porterebbe alle discussioni, ma anche perchè in Francia le successioni tra parenti sarebbero state limitate fino al quarto grado e oltre al quarto grado le successioni sarebbero considerate come tra estranei.

Questo è perfettamente vero; credo anzi che sia caduto in errore il collega Frontini quando, alludendo alla legge francese del 31 dicembre 1917, ha detto che non fu approvata dal Senato in quanto abolisce i gradi successivi agli effetti fiscali oltre il quarto grado, perchè la legge ultima del 25 giugno 1920, il testo della quale ho qui sott'occhi, riporta integralmente le tabelle successive, limitando il diritto fiscale al quarto grado, e considerando le successioni, che si aprono dopo il quarto grado, come fra estranei.

Il collega voglia però tener conto di questa considerazione, e cioè che le aliquote della tassa che sono imposte in tutti gli ordini successivi dalla legge francese, non hanno nulla assolutamente a che fare con le nostre, inquantochè noi possiamo, senza commettere un atto di audacia o di improntitudine dichiarare che al cospetto della nostra legge la legge fiscale francese è una legge altamente conservatrice.

Ho voluto fare un raffronto tra ciò che si paga per una successione, secondo la legge francese ed italiana, che si apra, tra parenti, oltre il quarto grado. Consideriamo una successione di un milione.

Secondo la legge del 25 giugno 1920, già andata in applicazione, la successione è gravata di una aliquota del 40 per cento, che è appunto quella tra estranei, mentre per la stessa successione in Italia, e tra parenti

soltanto di quinto e di sesto grado, si paga il 49 per cento.

Ma non basta; questo 49 per cento si paga in Italia su tutta l'eredità presa nel suo complesso; viceversa in Francia le aliquote (ed il collega Matteotti fa un cenno affermativo perchè le conosce) sono a scaglioni; di modo che il 40 per cento si paga soltanto dalle 500 mila lire in su, mentre per il primo mezzo milione si scende al 35 al 30, fino al 22 per cento, che è la aliquota da cui si parte per la tassazione.

Dimodochè, a parità di condizioni, mentre in una successione tra estranei in Francia si paga una media del 34-35 per cento, in una successione tra parenti, legati dal quinto e sesto grado di parentela, si paga in Italia oltre il 49 per cento.

Il Governo non può dunque, senza andare incontro a gravi conseguenze, e cioè alla elusione della tassa cercata con ogni sotterfugio, accettare ulteriori inasprimenti, perchè, onorevoli colleghi, noi possiamo fare delle buone leggi, possiamo avere le più rette intenzioni, ma dobbiamo tener conto di questa considerazione, che ogni qual volta è più forte e più aspra la tassa, più forte è l'incentivo di chi deve pagare, di ricorrere a sotterfugi per sottrarsi. È il caso questo dell'*Adelante Pedro, cun juicio!*

Applichiamo la tassa aspra, ma fino ad un certo limite e fermiamoci a questo punto, perchè mi sembra che, a meno di non voler sconvolgere l'ordinamento tributario, noi possiamo dire di aver ben operato, gravando la mano sui cittadini, fino al limite della loro capacità contributiva e di aver così giovato alla riforma finanziaria dello Stato.

Ciò premesso, e gli onorevoli colleghi mi avranno perdonato se mi sono soffermato un po' a lungo su questo confronto della legge nostra con le leggi di altri paesi e sulla gravità fiscale eccezionale della nostra riforma, dirò brevemente per quali motivi il Governo non può consentire in alcuni degli ordini del giorno che manifestano principi sui quali si è imperniata fondamentalmente la discussione.

Se non vado errato sono due le questioni fondamentali che oggi vennero affacciate e discusse.

Una è quella audace che è suffragata da studiosi in dottrina, e l'onorevole Frontini lo ha dimostrato con vivace parola, e nella quale possiamo convenire quando non si è in tema di legge fiscale, cioè di sopprimere il quarto grado di parentela e di

considerare senz'altro tutte le successioni che si aprono dopo il quarto grado come successioni fra estranei.

Ora è bene che ci intendiamo su questo punto. Questa proposta vuol essere considerata da un doppio punto di vista: dal punto di vista giuridico legale e dal punto di vista finanziario fiscale. Se la si considera dal punto di vista giuridico legale, l'onorevole Frontini ha troppo alta intelligenza e pratica della nostra legislazione per credere sul serio che si possa e si debba, durante la discussione di un provvedimento fiscale, sovvertire uno dei tanti ordini fondamentali su cui si impernia la nostra legislazione familiare e successoria. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Non è che lo Stato italiano abbia paura di questa riforma presa astrattamente perchè, ripeto, quando voi stessi ricordate che sino dal 21 settembre 1914 lo Stato italiano, dando esempio di una arditezza e di una modernità di vedute che pochi Stati hanno seguito, sopprimeva nelle successioni *ab intestato* oltre il quarto grado di parentela, ogni privilegio derivante da vincolo familiare, quando lo Stato italiano ha fatto questo ed è disposto a mantenere questo principio per gli effetti fiscali, voi nulla dovete obiettare.

Noi intendiamo che la discussione si riferisca soltanto a questo disegno di legge che sono stato chiamato a difendere; anche per lealtà e per necessità: gli onorevoli colleghi ammetteranno che il Governo che ha presentato una legge di carattere speciale e, come questa, di carattere fiscale, ha diritto di desiderare che la legge sia discussa sul terreno nel quale viene impostata. Se domani si domanderà la modificazione di una legge fondamentale che debba poi avere su questa le sue ripercussioni.

MATTEOTTI. Se con decreti-legge si è fatto tanto, perchè non potremo fare questa riforma per legge?

BERTONE, sottosegretario di Stato per le finanze. Ma agli effetti fiscali!

MATTEOTTI. No, agli effetti civili!

TUPINI. Presentate una proposta di legge e la discuteremo! (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non interrompano!

BERTONE, sottosegretario di Stato per le finanze. Ora se si vuole soltanto attendere all'audacia innovatrice della riforma finan-

ziaria, io a nome del Governo posso dichiarare e dichiaro che il Governo non fa alcuna difficoltà a che nelle successioni *ab intestato*, non esista più altro grado di parentela dopo il quarto, di modo che le successioni *ab intestato* che si aprono dopo il quarto grado di parentela siano considerate come fra estranei agli effetti fiscali. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Un'altra grave questione è stata accennata, nei contrasti che si sono manifestati attraverso la relazione della Giunta generale del bilancio, e prospettata in qualche emendamento: quella cioè di applicare una aliquota tutt'affatto speciale a quegli eredi i quali adiscono una eredità essendo già forniti di patrimonio proprio, ed a quei patrimoni che non sono dovuti all'opera del *de cuius*, ma che già a lui pervennero per via di eredità.

In proposito, il Governo si riferisce a ciò che con molta chiarezza e precisione è stato spiegato dalla Giunta del bilancio, sia perchè ciò che si vorrebbe costituisce in fondo un duplicato della tassa complementare che già esiste fra le linee collaterali, e, da un punto di vista più alto, si scorse chiaro l'intento di addivenire per vie indirette alla espropriazione del privato a beneficio dello Stato.

Anche qui in linea di principio molte cose si possono pensare o desiderare; ma io chiedo se proprio i proponenti di questo emendamento ritengono che sia possibile praticamente addivenire alla confisca di un patrimonio, di cui si debbano seguire le sorti attraverso tre o quattro ordini successivi, quando, del resto, se questo patrimonio è fra le linee collaterali o, peggio, se è fra estranei, nel volgere di due o tre successioni al massimo, resta interamente assorbito dallo Stato colle aliquote, che già noi abbiamo applicato.

Resta un'ultima grave questione, che è stata sollevata dal collega onorevole Merlin, circa l'esenzione dalla tassa successoria di tutti i patrimoni fino alla somma di dieci mila lire.

Potrei, se volessi, non dico distruggere, ma contestare il principio col facile mezzo delle obiezioni, chiedere se si possa ammettere che un erede il quale sia ricco per patrimonio proprio, non debba pagare alcuna tassa di successione sul patrimonio che eredita, solo perchè questo patrimonio non raggiunge le dieci mila lire.

Ma non è coll'addurre inconvenienti che si risolvono le questioni. Non vorrei che

neppur lontanamente si sospettasse nel mio pensiero, che è pure il pensiero del Governo, e nelle mie parole un minore nostro amore per la difesa della piccola proprietà.

Sia permesso anzi un accenno personale a me che sono nato e vissuto nella terra classica della piccola proprietà. Io sono in grado di potere affermare che cosa sia questa istituzione, quale attenzione essa meriti e quale sia la prosperità della nostra regione che non è seconda ad alcun'altra, perchè ivi il lavoro è sintomo di progresso, di civiltà e di benessere economico e sociale.

Vorrei dire quel che si agita nel cuor mio in questo momento, ma devo pur dire all'onorevole Merlin che la sua proposta non può essere accettata dal Governo, anzi sono persuaso che le poche cose che sarò per dire lo indurranno a non insistervi e a tramutarla in raccomandazione.

Ha piena ragione l'onorevole Merlin quando lamenta l'oblio e la trascuranza in cui dal legislatore fu tenuta la piccola proprietà, ma devo pure ricordare che quando si parlò di esentare dagli oneri fiscali le quote minime, essa volle sempre e piuttosto riferirsi alle necessità che il piccolo patrimonio, strumento di lavoro e di vita dell'operaio e del contadino abbia la immunità contro ai pericoli delle sub-asta, del pignoramento, del sequestro; che, come già avviene per il fondo dotale, resti assicurato alla famiglia.

E su questo terreno, onorevole Merlin, siamo d'accordo; e questo, che era il progetto dell'onorevole Giolitti nel 1900, può adunare nella simpatia verso la piccola proprietà la più gran parte della Camera: ma quando si parla di esenzione della piccola proprietà dalla tassa di successione, vorrei chiedere all'onorevole Merlin, di cui conosco l'equità e la serietà di giudizio, se egli crede che un patrimonio di 5,000 lire (facciamo la media tra mille e diecimila) che passerà sì e no dal padre al figlio ogni venticinque o trent'anni e pagherà una volta tanto cento lire, io mi domando se proprio questa misura sarà quella che difenderà la piccola proprietà contro i terribili pericoli, e così mi domando se le 250 lire che dovrà pagare il coniuge per una eredità di 5,000 lire, saranno gravose tanto da rendere necessario un provvedimento legislativo di sgravio.

Viceversa, onorevole Merlin, ella deve pensare che cosa significa la moltiplicazione delle piccole esenzioni in danno della finanza statale.

Ella stesso ha rilevato che le successioni inferiori alle 10 mila lire costituiscono nel 1914, secondo le ultime statistiche, il 26.60 per cento delle successioni denunciate. Orbene, io credo di poter affermare che una riforma la quale porta poco o nessun giovamento alla piccola proprietà, che attende ben altro, porterebbe viceversa allo Stato, nelle condizioni e con le tariffe attuali, una perdita superiore a 20 o 25 milioni annui. Mi domando quindi, se proprio nel momento in cui ci si sta rabberciando da ogni parte, e stringendo i freni di tutta la nostra vita, e si chiede da ogni parte tutto ciò che è possibile per salvare la barca finanziaria, si possa rinunciare così affrettatamente ad un maggior introito di 25 milioni.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Merlin, ed i colleghi che con lui hanno firmato l'ordine del giorno, che non vogliano insistervi; dopo tutto hanno forse voluto affermare più che altro il principio senza volerlo tradurre in atto; si appaghino quindi delle dichiarazioni che il Governo fa, e quando poi la legge a favore della piccola proprietà, che è già agli Uffici, verrà in discussione al Parlamento, il Governo, come ad ogni altro problema sociale, darà ad essa la sua maggiore attenzione, le migliori cure e tutta la larga benevolenza che il grave problema merita.

Perciò non avrei altro da dire in merito alle discussioni generiche che vennero fatte, e che saranno meglio specificate o questa sera o domani in sede di emendamenti, che ci riserviamo ad esaminare più attentamente. Ma la Camera certamente non approverebbe che il relatore di questo disegno di legge non manifestasse, a nome del Governo, così come ha fatto per i precedenti disegni di legge sulla tassa per gli automobili e sulla conversione dei titoli al portatore in nominativi, quali sono le speranze che il Governo affida all'attuazione di questo disegno di legge.

Mi permetto di enunciare alla Camera alcune cifre con le quali termino queste mie modestissime parole. La Giunta del bilancio, che ha fatto dei calcoli diligenti dettagliati e minuti, ha posto a base delle sue previsioni questo criterio: preso il valore patrimoniale delle successioni denunciate nel 1914, e calcolando che oggi la moneta è svalutata per i tre quarti, e che il valore di ogni cosa è aumentata quattro volte tanto, ha aumentato il valore di questi pa-

trimoni, ed ha applicato a questo aumento le nuove aliquote.

La Giunta avrebbe preveduto così, secondo il disegno di legge governativo, un maggior gettito di 90 milioni circa; secondo gli emendamenti apportati dalla stessa Giunta, il maggior gettito salirebbe ad oltre 100 milioni.

Non ho nessuna ragione di ritenere che il calcolo fatto con serena obiettività dalla Giunta del bilancio non debba corrispondere ai risultati reali. Certo nè per parte della Giunta del bilancio, nè per parte del Governo è possibile fare delle previsioni esatte, ma, come dicevo pochi giorni addietro, è lecito al Governo trarre argomento di speranza e di conforto da riforme analoghe che siano state operate.

Ebbene, noi abbiamo questo singolare risultato: la tassa di successione che nel 1914 rese non più di 49 milioni, nell'esercizio 1919-20 è giunta a 157 milioni. E notino i colleghi, che in questo gettito di 157 milioni non sono compresi gli inasprimenti portati dal decreto 24 novembre 1919, e non è compresa la fortissima tassa complementare, imperocchè queste successioni operarono i loro effetti in contanti soltanto dopo sei mesi: quattro mesi per la denuncia di successione, e due mesi per il pagamento. E così soltanto nel secondo semestre del 1920 noi potremo giudicare degli effetti della imposta patrimoniale inasprita secondo il decreto 24 novembre 1919.

Ma io, onorevoli colleghi, ho ragione di sperare e di affermare che se, senza tener conto di questo ulteriore inasprimento, la tassa del 1914 è balzata da 50 a 157 milioni, e mancano nel gettito della tassa tutte le successioni dei paesi che furono danneggiati o distrutti dalla guerra, e che davano un fortissimo gettito, noi avremo un gettito più che confortevole.

Tenga ancora presente la Camera che fino ad oggi è mancata la denuncia della ricchezza mobiliare portata dai titoli, ed è di ieri la legge che ci autorizza a sperare un incasso per tassa successoria, non inferiore al 7 per cento, su un miliardo di nuova ricchezza, rappresentato dai titoli divenuti nominativi.

Perciò credo che, adunando tutti questi elementi, tenendo presente l'incremento di tutte le imposte — e, se avessi tempo e la Camera lo tollerasse, potrei dimostrare come la rinascita finanziaria dello Stato nostro, attraverso i tributi fiscali, si va compiendo rapidamente, oltre ad ogni mi-

gliore speranza —, le previsioni che noi facciamo degli introiti siano superate ora per ora, giorno per giorno, dalla realtà e di potere assicurare la Camera che anche questo disegno di legge sulla successione, applicato così come lo ha formulato il Governo, e coi temperamenti, anzi cogli inasprimenti portati dalla Giunta del bilancio, e non apportando più alcun altro aggravio, e astenendoci così come abbiamo fatto per gli automobili da ogni esenzione di tassa non strettamente necessaria, darà un risultato, un gettito superiore a ogni nostra previsione.

E l'anno prossimo, se ci ritroveremo a discutere il conto consuntivo, toccheremo con mano, io ne sono convinto, che abbiamo avuto torto, se non daremo alla legge e al contribuente che è chiamato ad ubbidirla quella fiducia che essi meritano e che io chiedo alla Camera di voler fin d'ora sinceramente manifestare. (*Vive approvazioni — Applausi al centro — Il presidente del Consiglio, i ministri e molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAMERA, *relatore*. Prego la Camera di rimettere a domani il seguito della discussione; non sono in condizione di parlare ora.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato a domani.

Sui lavori parlamentari.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Insisto ancora una volta perchè la Camera assegni un termine alla Commissione che deve riferire sulla proposta di legge Matteotti, relativa alla introduzione della rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative, per presentare la sua relazione, perchè, scaduto il termine senza che la relazione sia stata presentata, chiederò che la Camera discuta la proposta di legge senza relazione.

CASERTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO. Sono oramai quindici giorni che la Commissione ha adempiuto al suo dovere, presentando la relazione su tutte e tre le proposte di legge.

La relazione è conclusiva in merito per uno dei disegni di legge, per gli altri due la Commissione, in base a molti argomenti,

propone che le sue conclusioni siano rinviata alla ripresa dei lavori parlamentari.

Dunque la relazione c'è.

L'applicabilità dell'articolo del regolamento che invoca l'onorevole Modigliani, presuppone la mancanza di una relazione, ma questo caso si verifica nella specie, in cui si ha una relazione, per quanto questa proponga una sospensiva.

L'onorevole Modigliani, nella discussione che si farà di quella relazione, avrà diritto di proporre gli emendamenti riflettenti il progetto Matteotti ed altri, e la Camera potrà accoglierli o respingerli. Se l'onorevole Modigliani insiste nella sua proposta, che cioè sia fissato un termine alla Commissione per riferire, la Commissione può essere obbligata a riferire contrariamente alle sue convinzioni? Evidentemente no.

Per queste considerazioni la Commissione dichiara di essere disposta a discutere in qualsiasi giorno la relazione.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. La relazione cui accenna l'onorevole Casertano si riferisce alla proroga della data delle elezioni. Essa investe appena di fianco quella che è la questione di merito, alla quale ha accennato l'onorevole Modigliani, il quale fa questione del progetto di legge di riforma della legge elettorale amministrativa. È vero che nella relazione è contenuto un accenno, che dice che le elezioni devono essere affrettate, ma appunto per il fatto che parte della Commissione riteneva che invece fosse possibile discutere immediatamente, dopo approvata quella prima relazione, la proposta di legge, noi accogliamo di buon grado questo incitamento dell'onorevole Modigliani per la presentazione di una relazione definitiva. Da parte nostra e dell'onorevole Tovini è stato fatto questo incitamento per venire al merito. Del resto lo stesso onorevole Casertano e la maggioranza hanno riconosciuto che a quella relazione al disegno di legge per la proroga delle elezioni possono essere apportate modificazioni.

Ora con ciò stesso la maggioranza della Commissione ha ferito il principio posto nella prima relazione sulla proroga, e quindi è aperta per tutti noi la via per entrare nel merito.

E se la via per entrare nel merito c'è, c'è anche la possibilità di discutere, e ognuno potrà portare le proprie vedute sulla proporzionale.

E poichè sembra anche che la Commissione, o perchè contraria alla riforma o per altre ragioni politiche, non vuole arrivare alla conclusione, è lecito che domandiamo che si faccia qui alla Camera la discussione sul merito dei progetti intorno alla proporzionale amministrativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tovini.

TOVINI. Facendo parte della Commissione, non posso dichiarare che la relazione di maggioranza presentata dall'onorevole Casertano si limita soltanto ad illustrare la conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919 e non entra nel merito degli altri due disegni di legge sulla proporzionale presentati dall'onorevole Nitti e dagli onorevoli Matteotti, Turati, Casalini ed altri.

Sta però di fatto che, oltre la relazione di maggioranza dell'onorevole Casertano, esiste una relazione di minoranza presentata da me, e in questa relazione io entro a discutere, sia pure sommariamente, dei progetti proporzionali degli onorevoli Nitti e Matteotti. Mi parrebbe quindi opportuno, anzichè obbligare la Commissione a ritornare sopra la propria decisione, e perdere comunque dell'altro tempo, di fissare, invece, la seduta di venerdì per discutere di quel disegno di legge che è già segnato all'ordine del giorno con il n. 410. In quella discussione, per il solo fatto che la relazione di maggioranza e quella di minoranza parlano delle proposte di legge proporzionalistiche Matteotti e Nitti, la Camera potrebbe prendere delle opportune deliberazioni.

In tal modo si eviterebbero inutili ritardi di tempo, e la Camera avrebbe campo di affermarsi sopra un problema di molta urgenza e gravità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ho chiesto di parlare per mettere in chiaro le condizioni di fatto quali sono attualmente. Noi adesso abbiamo 1,400 comuni sciolti in mano a commissari regi o prefettizi.

Ogni settimana se ne sciolgono altri 12, o 15, o 20, perchè c'è una grande quantità di amministrazioni comunali che, dopo il lungo lasso di tempo, non vogliono più continuare nelle loro funzioni; quasi tutte si sciolgono per dimissioni di sindaci e di consiglieri comunali.

Non ho nessuna difficoltà, anzi desidero che la questione sia discussa. Pregherei però che, invece di inscrivere nella seduta pomeridiana, interrompendo così alcune leggi di urgenza, si discutesse in una seduta antimeridiana.

Voci. Domani.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Per parte mia me ne rimetto alla Camera.

Se non erro, la Commissione aveva fatto una distinzione in questo senso (quando intervenni nella Commissione ebbi questa impressione) che il concetto della rappresentanza proporzionale non lo si volesse estendere ai piccolissimi comuni e si volesse invece limitarlo ai comuni di maggiore importanza, quelli in cui la proporzionale può funzionare in modo perfetto.

Se fosse così, non sarebbe male che si ammettesse la elezione per i piccoli comuni che sono in numero stragrande, e per i quali non trovo più i commissari. Non si fa che nominare dei militari a riposo, persone rispettabilissime, che però non conoscono le amministrazioni comunali. Quindi una grande quantità di questi comuni sciolti sono in condizioni oltremodo difficili.

Quanto alla questione del tempo; bisogna mettere in chiaro la cosa. Io ammetto che la Camera in qualche seduta antimeridiana voti una legge completa sulla rappresentanza proporzionale. Per parte mia non ho nessuna difficoltà da opporre: lo desidero. Ma, dopo il voto della Camera ci dovrà essere il voto del Senato. E il Senato si occuperà di questa questione, ma se ne occuperà, non v'è da farsi illusione, a novembre, perchè la discuterà, poichè il Senato è composto in molta parte di ex-prefetti, di consiglieri di Stato, di gente che ha una eccezionale competenza in queste questioni di amministrazioni comunali.

MATTEOTTI. Come noi!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Come la Camera: non ho ombra di dubbio.

Ora dobbiamo prevedere che le elezioni col sistema proporzionale avverranno alla primavera.

Prima di allora non possiamo farci illusione che sia passata una legge, votata dalla Camera e dal Senato un sistema nuovo di votazione. Ora, se fosse possibile restringere la questione della proporzionale ai comuni che hanno una discreta importanza, e intanto mettere a posto queste migliaia e migliaia di comuni che non funzionano

più, credo che si farebbe cosa opportuna. Ma, ripeto, ho voluto mettere in chiaro soltanto le condizioni di fatto; e me ne rimetto intieramente alla Camera per quello anche crederà.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha facoltà di parlare.

MODIGLIANI. Mi permetto di fare osservare che, con molto buon garbo, si vorrebbe condurci ad una soluzione di necessità, o che, per lo meno, si vuol fare apparire tale; cioè alla soluzione del rinvio della riforma.

La Commissione, dal suo punto di vista, merita dieci in condotta, perchè si era proposta, non se l'abbiano a male, uno scopo ostruzionista, e lo ha tranquillamente raggiunto. (*Commenti*). Ma stia sicura la Commissione, che, nella nostra qualità di artefici, più frequenti degli altri, di questo sistema, noi socialisti non dimenticheremo la lezione, perchè quello che la Commissione ha fatto è del vero e proprio ostruzionismo; giustificabilissimo, perchè chi non vuole una riforma ha diritto di fare quello che può per non farla arrivare in porto; ma ostruzionismo cosciente e tenace se mai ve ne fu. E l'ostruzionismo ha consistito in questo: incaricata di pronunziarsi su tre disegni di legge, la Commissione arbitrariamente, si pronunzia su uno e rinvia gli altri. Si aspetta un po', si discute, cambia il Ministero, si torna a discutere, si intervista il nuovo ministro, e la relazione non viene. Un seccatore, che è il sottoscritto, si presenta una prima volta, e gli si dice: Ma no! ma credete, ma vedrete! Finalmente oggi, ultima trovata ostruzionistica, si viene ad affermare che non c'è nemmeno bisogno di fare la relazione, perchè la relazione c'è.

Ora io non domanderei di meglio che il Presidente mi dicesse che è del parere dell'onorevole Casertano.

Se il nostro Presidente e la Camera sono di opinione che la relazione sul disegno di legge A può servire sopra il disegno di legge C, solo perchè sulla relazione sul disegno di legge A c'è scritto che non si vuol discutere il disegno di legge C: accetto l'interpretazione; considero la relazione come presentata; e farò la mia domanda di iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge Matteotti che intendo discutere.

Perchè è questo, onorevole Tovini, che si deve discutere, ed Ella non può contentarsi, ella che è, o deve essere, proporzionalista, almeno quanto me, Ella non può contentarsi che si discuta solamente della pro-

roga delle elezioni amministrative, ma Ella deve volere che si discuta anche della riforma proporzionalista delle elezioni amministrative.

Dunque Ella non può limitarsi a domandare che si metta all'ordine del giorno il progetto di legge n. 410, perchè sarebbe semplicemente ridicolo che, in tema di proroga delle elezioni, si proponesse sotto forma di emendamento il sistema proporzionalista delle elezioni. Ed invece dovremmo, se mai, e proprio noi due, onorevole Tovini, preso atto della opinione della Commissione (che cioè la relazione c'è, appunto perchè non c'è!) ritenere che siamo in diritto di domandare la iscrizione nell'ordine del giorno del progetto Matteotti.

L'onorevole Giolitti non vuol perdere le occasioni di parlare chiaro e semplice, e qui ha parlato certamente molto chiaro, non so però se con altrettanta semplicità.

Perchè, quando Ella ci viene a dire con quella bonomia sorridente con la quale guarda me ora...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Non la potevo prendere in tragico!

MODIGLIANI.con l'aria dell'uomo che si stupisce di vedere che altri si stupisca tanto, quando Ella viene a dire che il Senato del Regno non riuscirebbe a votare questa riforma altro che a novembre, Ella mi permetterà di malignare che, se proprio ci mettesse un tantino di buona volontà, un po' di quel fervore che Ella ora, a parole, ha per la riforma proporzionalistica, io credo che i signori del Senato (i quali non hanno poi i bollori giovanili che spingono noi per campagne e monti nella stagione in cui ci si sollazza) potrebbero anche, bontà loro, adunarsi e decidere verso la fine di agosto, del resto c'è già per noi la minaccia di tenerci qua fino a tutto il 12, dovranno quei signori stare adunati per approvare i progetti di legge che noi discutiamo ora; e in una seduta o in due sedute mattinali potranno anch'essi, come facciamo noi, dar corso al disegno di legge della riforma elettorale.

Quindi, onorevole Giolitti, il Senato, nella stessa serie di tornate nelle quali discuterà della nominatività dei titoli, delle tasse sulle successioni, dell'avocazione dei soprappiù allo Stato (Ella certo non manderà il Senato in villeggiatura finché queste cose non abbia discusso) nella stessa serie di tornate il Senato potrà tranquillamente votare la riforma elettorale: se Lei vorrà....

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Lei mi dà un potere che io non ho! (*ilarità*).

MODIGLIANI. No! no! onorevole Giolitti, Ella può volere; e, me lo lasci dire, Ella deve volere. Ella è favorevole, Ella è al Governo per la rinata fiducia di tanta gente che prima ne aveva tanta meno; ma (dico la cosa non con intenzione di malignità, ma come constatazione di un fatto politico) con l'adesione e il voto di un partito che ha fatto di questa questione segnacolo in vessillo durante la passata lotta elettorale e fino alla vigilia di questa discussione.

Ora, che diavolo mai la gente dovrebbe pensare, se un presidente del Consiglio chiede la riforma elettorale, il blocco più numeroso dei nuovi fautori chiede la riforma; ma ambedue poi si rilevano così poco caldi per l'attuazione della riforma da lasciarla andare a picco?

Signori, si crederebbe che, per considerazioni che ci sfuggono, per calcoli attuariali, per una resa che voi fate ad alcune altre parti della maggioranza meno calde fautrici della riforma, voi alla riforma avete rinunciato.

Ditecelo allora; noi ne piglieremo atto, e resteremo noi soli a domandare la realizzazione di questo progetto...

Voci al centro. No, no! (*Commenti — Rumori*).

MODIGLIANI. Signori, allora non basta dire no! Bisogna fare di sì! Bisogna unirsi a noi, domandare che la riforma venga in discussione, e votare per la sua attuazione.

Una voce a destra. Siete voi che non la volete!

MODIGLIANI. Il nostro ottimo collega doveva essere distratto, se mi dice che non voglio la riforma: un pochino distratto, e non dico tutto! Perchè, fra le altre cose, io voglio fare osservare all'onorevole Giolitti che anche il criterio più chiaro e più semplice fra quelli che ci ha esposto, il numero grande dei regi commissari in carica, ora, nei comuni disciolti, non spiega nessuna influenza sulla questione, così la pensiamo noi socialisti.

Ella ha dato il suo consenso a un emendamento della legge di proroga della data delle elezioni amministrative per il quale queste elezioni avverranno in settembre o in ottobre.

Se non vado errato, in ottobre dovranno farsi quelle la cui convocazione nel mese precedente disturberebbe i lavori agricoli.

Il che è quanto dire che la sterminata maggioranza delle elezioni amministrative del nostro Paese è ormai rinviata a ottobre.

Onorevole Giolitti, se deliberiamo dunque in agosto la riforma di cui mi vado occupando, le elezioni amministrative non subirebbero il ritardo nemmeno di un giorno nonché di una settimana. Se la riforma si vuole: senza ritardare la data delle elezioni la riforma può essere attuata; e allora diciamo chiaramente quali sono le ragioni di coloro che questo non vogliono.

Sono molto chiare.

Si sono create in molte regioni d'Italia (Sud e Nord si assomigliano) situazioni elettorali precarie, che non corrispondono a delle vere consistenze politiche di partito. E si vuole che, prima che sfumi l'accordo delle elezioni politiche, la posizione sia consolidata, cristallizzata, mantenuta definitivamente con la conquista degli enti locali.

Ciò è giusto che sia, se avviene in forma di battaglia civile, con la garanzia maggiore della rappresentanza delle correnti nuove che la riforma proporzionale consente.

Ma se questo dovesse avvenire, lasciando sopravvivere una forma di elezioni che il Parlamento ha già condannato come insufficiente ai bisogni nuovi, abbiamo bene il diritto di dire che queste formazioni spurie, transitorie del momento politico, non hanno diritto di domandare la sopravvivenza e di imporsi al Paese come una cristallizzazione di interessi personalistici, e che ben il Parlamento deve ribellarsi a questo tentativo, domandando che anche sul terreno delle battaglie amministrative i sistemi nuovi che valorizzano i partiti e le idee, trionfino su quelli che vogliono valorizzare gli uomini e le loro cricche inutili e infeconde! *(Vivi applausi)*.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. L'onorevole Modigliani ha interpretato le parole, che io ho pronunciate, in modo assolutamente inesatto, me lo consenta. Ho dichiarato formalmente che accetto che si discuta la riforma il giorno in cui si vuole. Ma avevo il dovere, come ministro dell'interno, di esporre alla Camera la condizione di fatto, la quale dimostra la necessità, se si vuole fare, di fare subito, poichè non si può andare innanzi altri sei o sette

mesi con un grandissimo numero di comuni che non funzionano più.

Quindi ho messo la questione così; se si crede di potere arrivare subito, eccomi qui, discutiamo immediatamente se vogliono, nella seduta mattutina di domani. Non ho nessuna difficoltà, ma ho il dovere di dire che vi sono difficoltà per arrivare a tempo e che, se si vuole, bisogna non perdere tempo, perchè i comuni sono in condizioni che non si può andare innanzi a scioglierne quindici o venti ogni settimana, essendovene già mille e quattrocento disciolti.

Questo è stato il mio discorso. Quindi non ho nulla da opporre. Ho dichiarato fin dal primo giorno che accetto la rappresentanza proporzionale nelle amministrazioni locali e me ne rimetto ora alla Camera.

Deliberi la Camera il giorno in cui vuole discuterla. Raccomandai solo che si mettesse nelle sedute antimeridiane, per non interrompere altre discussioni che hanno carattere di vera urgenza. *(Approvazioni - Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

COCCO-ORTU, *della Commissione*. Parlerò dopo il rappresentante del partito popolare.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Nessuno può dubitare che per il partito popolare la riforma proporzionale amministrativa è una delle riforme di immediata realizzazione, purchè si tratti di proporzionale integrale, e non di proporzionale ad *usum delphini*.

Voci all'estrema sinistra. Anche noi la vogliamo!

TOVINI. Chiediamo una vera riforma proporzionale. Il progetto dell'onorevole Matteotti sotto questo punto di vista è troppo discutibile. Esso è in sostanza un progetto maggioritario. *(Interruzioni)*.

Ci siamo trovati di fronte a questa situazione di fatto. La Commissione non era entrata nel merito dei due disegni di legge proporzionalisti degli onorevoli Nitti e Matteotti e, prima ancora che ne facessi parte occupando uno dei posti lasciato vacante dai commissari assunti al Governo, aveva deliberato di non occuparsi, per ragioni pregiudiziali, circa la immediata applicabilità dei due disegni di legge proporzionalisti degli onorevoli Matteotti e Nitti, e di presentare la

relazione sulla conversione in legge del decreto del 16 ottobre 1919.

Intervenendo in quel momento nella Commissione non mi restava che presentare una relazione di minoranza.

Ora il mezzo più concludente mi sembra quello di discutere venerdì le conclusioni della relazione Casertano. Se venerdì la Camera, come io spero, troverà una linea d'accordo anche per la discussione immediata della proporzionale, niente vieterà che la Camera stessa inviti la Commissione ad allestire le sue conclusioni (*Interruzioni*); diversamente, onorevoli colleghi, potrebbe avvenire ciò che noi fin d'ora deprechiamo, ossia che la Commissione, chiamata stasera dalla Camera a riferire sopra i due disegni di legge proporzionalisti Nitti e Matteotti, decidesse in guisa che il gruppo socialista insieme ad altri gruppi si vedesse costretto a proporre di fare tutte le elezioni amministrative col sistema maggioritario. (*Applausi al centro*).

CASERTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO. Mi dispiace di dover tediarvi ancora una volta la Camera con una questione che assume una importanza politica, mentre non è che una questione procedurale. La Commissione fin dal primo momento fu unanime, ed ebbe l'assenso anche dell'onorevole Matteotti, nel riconoscere la necessità di non prorogare oltre un determinato periodo di tempo le elezioni amministrative, perchè si trovò di fronte ad un fatto assai strano e molto grave, e cioè che un terzo dei comuni italiani è amministrato da commissari regi o prefettizi. Ora, perpetuare ancora questa condizione di cose in tanti comuni sarebbe cosa gravissima.

Ma v'ha di più. La Commissione esaminò, fin dal primo momento, se fosse stata possibile una pronta applicazione della nuova riforma e, anche prima di sentire l'autorevole parere del presidente del Consiglio, ebbe l'impressione che non fosse stato possibile approvare il disegno di legge in termini così brevi, come suppone l'onorevole Modigliani. L'onorevole Modigliani, fra l'altro, con molta semplicità ha detto alla Camera che fra popolari e socialisti si potrebbe andare d'accordo nel volere la proporzionale. Ebbene, questa è una frase; ma io vorrei vederli poi nella discussione! Il progetto Matteotti vuole un sistema per ottenere, con la maggioranza dei voti, i due terzi nei Consigli comunali, e vuole applicare il sistema proporzionalista soltanto

alle minoranze. I popolari invece vogliono il sistema proporzionale per le maggioranze. Sono due concetti antitetici e così grave è il contrasto che mi pare molto ingenuo dire che si è d'accordo.

Perchè la Commissione, di fronte a queste insistenze, ha ritenuto che non fosse il caso di presentare una relazione di merito? Perchè la Commissione ha ritenuto che non fosse il caso di improvvisare in simile materia. La Commissione, constatando quanto è avvenuto nel passato, ha ritenuto che improvvisare ancora una volta in questa materia elettorale non sarebbe stato atto politico. Essa ha creduto di dovere studiare ancora la questione. La Commissione non si è creduta illuminata a sufficienza; non ha creduto di poter risolvere il problema a tambur battente.

Ecco perchè l'accusa di ostruzionismo mossa alla Commissione è ingiusta. L'onorevole Matteotti che ne ha fatto parte può dire con quanto amore essa abbia studiato il problema e come essa intenda andare in fondo e presentare alla ripresa dei lavori parlamentari la sua relazione.

Del resto la Commissione ritiene che si possa discutere anche del merito. Basta che ci mettiamo d'accordo per stabilire una seduta mattutina, e se qualcuno crede di presentare una mozione per risolvere la questione, la Camera è competente. La Camera non è la Commissione e potrà dire benissimo il suo parere. Perciò la Commissione si associa alla richiesta che sia fissata una seduta antimeridiana in cui si possa discutere la relazione già presentata dalla Commissione.

AMENDOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA. Non vedo quale vantaggio ci sia a fare affrettatamente in sede di ordine del giorno una discussione di merito su di un argomento di tale importanza.

Noi abbiamo qui dinanzi una relazione della nostra Commissione. Questa relazione — importa poco stabilire se si riferisce ad uno piuttosto che ad altro dei tre disegni di legge — mette dinanzi alla Camera un problema squisitamente politico: il problema di decidere se di fronte a tante cose urgenti che ci stanno dinanzi e in considerazione di una grave situazione nel Paese delle Amministrazioni locali, la quale è avvertita singolarmente da talune di queste parti della Camera, — se sia opportuno dedicare larga parte della nostra attenzione a stu-

diare il merito di ciascuno di quei disegni di legge o se invece la questione si risolve politicamente in modo più vantaggioso, provvedendo alle condizioni dei comuni che si trovano in necessità più urgenti... (Oh! oh! *all'estrema sinistra*).

È inutile fare così perchè io parlo chiaro! ... e riservando ad un accurato esame il decidere sul merito degli altri disegni di legge.

E dico all'onorevole Modigliani, il quale si mostra compreso delle ottime ragioni che militano a favore di qualcuna di queste proposte di legge, che se egli ed i suoi amici, ed anche eventualmente altre parti della Camera, sono così convinti di queste buone ragioni, essi avranno modo di persuadercene senza far pesare su di noi l'urgenza della situazione presente, la quale può essere impiegata per costringerci a votare qualsiasi riforma, purchè le elezioni amministrative possano farsi.

Io faccio appello alla loro onestà politica perchè ci sia riservata la libertà di giudizio sul merito della questione.

È inutile lasciare queste cose nella penombra dei corridoi. È ben chiaro che se vi è un grande partito che ha nel suo programma la proporzionale completa, se vi è un altro partito il quale oscilla fra la proporzionale e un sistema maggioritario poco diverso dal sistema attuale, vi sono altre parti della Camera che hanno convinzioni diverse, perchè rappresentano bisogni diversi e perchè altresì pensano diversamente su quelle questioni di pubblica moralità della nostra vita amministrativa, cui ha accennato l'amico e collega Modigliani: perchè potrebbe avvenire che, in determinati casi e per determinate regioni, sia appunto la introduzione di nuovi metodi la quale possa prestarsi a falsificare la genuina espressione delle condizioni politiche di quei luoghi.

Ora io non voglio fare affermazioni di merito, ma dico che la questione è troppo grave perchè possa comunque essere pregiudicata in una discussione di determinazione di ordine del giorno ed anche nella affrettata discussione di una delle prossime sedute mattutine.

Intendiamoci anche qui: sa la Camera, come abbiamo constatato più volte, quale difficoltà vi sia per far passare la volontà della maggioranza in questioni che interessano la vita del paese, allorchè vi si opponga una forte minoranza, la quale esprime interessi reali e legittimi che hanno diritto di essere tutelati, anche in confronto alla volontà della maggioranza.

E se vi è un partito che sia consapevole di questa consuetudine di funzionamento della nostra Camera, è il partito socialista, che più volte ha fatto sentire alla stessa maggioranza il dovere di tener conto di taluni stati d'animo, di taluni bisogni della minoranza ch'esso rappresenta.

Ora sia pure che noi di questi banchi della Camera, il giorno in cui si volesse improvvisare, con accordi sulla cui sincerità ognuno poi potrebbe determinare il proprio giudizio, e si portasse in votazione, forse di sorpresa, un progetto che non fosse più nè il progetto Nitti, nè il progetto proporzionale completo dei popolari, nè il progetto Matteotti, ma un misto composito risultato del lavoro che si è fatto e che si fa in questi giorni, in quel giorno potremmo essere sopraffatti: ma saremmo non degnamente sopraffatti, perchè le ragioni che noi rappresentiamo meritano seria considerazione e seria discussione e non vanno sacrificate, poichè interpretano larga parte del paese, ad eventuali sorprese dell'Aula parlamentare.

Ora, per queste considerazioni che io appena ho toccato di sfuggita, concludo dicendo che la proposta della Commissione mi sembra la più opportuna ed accettabile.

Noi, discutendo la relazione della Commissione, cominceremo a deliberare la questione, dal lato dell'opportunità politica, perchè se vi sarà in questa Camera una maggioranza convinta della opportunità del provvedimento pratico che la Commissione ci propone, noi non avremmo preso nessun impegno per una soluzione di merito alla quale potremo arrivare in seguito. Se invece in questa Camera si affermerà immediatamente una maggioranza, la quale crederà che si debba entrare nel merito della questione, ebbene noi abbiamo tutto il tempo innanzi noi, e noi potremo trattarla degnamente. In conclusione mi associo alla proposta della Commissione perchè all'ordine del giorno venga inserita la relazione presentata dalla Commissione.

MODIGLIANI. Questo è ostruzionismo!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Veramente devo giustificare il fatto che io ho acconsentito alla fissazione di un breve termine per le elezioni, proposto nella relazione Casertano, ma contemporaneamente io ho fatto delle riserve, dichiarando che quel breve termine era anche sufficiente per attuare la riforma.

Ed è per questo che noi ci lagniamo che, dopo aver presentato un progetto e la rela-

zione fino dal mese di marzo, si sia trovato modo, o per gli Uffici o per la Commissione, di rimandarlo continuamente. Dell'egregio collega Casertano non mi dolgo, perchè è sempre stato correttissimo, e qui ne devo fare anche testimonianza; ma vari membri della Commissione (non intendo fare nomi) nell'interesse del loro partito, interesse che riconosco, comunque esso sia giudicabile, hanno cercato in tutte le maniere di dilazionare la discussione. (*Interruzioni*). Infatti quando siamo stati al giorno in cui si poteva concludere, una prima volta c'è stato un collega, che ha domandato di esaminare che cosa si faceva nel Belgio e nella Nuova Zelanda (*Ilarità*) ed una seconda volta si è domandato dall'onorevole Cocco-Ortu, liberale di marca, se non era possibile introdurre un sistema di sindacati di mestieri, tanto che mi ero spaventato del sovietismo di Cocco-Ortu (*Ilarità*), il quale appunto non voleva fare altro che dello ostruzionismo, tanto che io dovetti nominarlo: la regia guardia siluratrice della nostra Commissione. (*Ilarità*).

L'onorevole Amendola continua il sistema e dice che bisogna rendersi conto degli stati di animo e delle condizioni di cose.

Noi ci rendiamo conto di ciò e diciamo: la maggioranza della Camera è composta di tanti partiti. Su un progetto concreto ognuno venga ad esporre il suo pensiero e venga ad esporre i suoi emendamenti, dia i suoi voti contrari; ma noi desideriamo che si discuta e si faccia presto. (*Vive approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

COCCO-ORTU. Non intendo entrare nel merito di questa discussione. Sarei più ingenuo di quello che sono, se non capissi che, quando due partiti della Camera, il socialista e il popolare, stringono connubi, anche i più innaturali, è opera vana tentare di far udire la voce della ragione.

Una voce all'estrema. Compagno!

COCCO-ORTU. Qualcuno ha parlato di « compagno ».

Mi permettano che io dica a quel collega, che io sono stato più compagno di lui per le classi proletarie, perchè quasi tutte le leggi a favore dei lavoratori, tutte quelle leggi portano la mia firma, dalla legge sugli infortuni a quelle di tutela, (*Interruzioni all'estrema sinistra*) alle leggi sulla cooperazione, sul riposo settimanale, sul lavoro notturno, ecc. Altri, e forse chi m'interuppe, non fecero che gli agitatori.

Io ho chiesto di parlare dopo le accuse di ostruzionismo alla Commissione.

Questa aveva tre disegni di legge sui quali doveva riferire. Si reputò necessario incominciare dal più urgente che riflette la data delle elezioni, ma tenendo presenti anche gli altri due del Ministero Nitti e dell'onorevole Matteotti che mirano a trasformare il metodo elettorale. Prevalse il concetto accolto dagli Uffici e su cui ha richiamato la nostra attenzione l'onorevole Giolitti con la saggezza e con la esperienza di Governo che tutti gli riconosciamo. Si è osservato che ci troviamo di fronte a circa 2,000 comuni in disordine, numero che, secondo egli ci ha detto, va di giorno in giorno crescendo. Di fronte a tale penosa condizione di cose la Commissione ha fatto questo semplicissimo ragionamento: conviene portare alla discussione il primo schema di legge che fissa il termine delle elezioni, e continuare intanto, poichè ciò non lo pregiudica nè lo impedisce in alcun modo, l'esame della riforma del metodo elettorale.

Se tale riforma potrà essere adottata prima della interruzione dei nostri lavori, si faranno le elezioni con la proporzionale. Ma, se non potrà essere adottata prima, per le ragioni esposte dal presidente del Consiglio, non vogliamo lasciare innumerevoli comuni nello stato di un disordine che può piacere a voi, ma che non può piacere a noi. (*Interruzioni e rumori all'estrema sinistra*).

Voi avete dimenticato tutto! Ma io non sono di quelli, i quali credono che la vita politica e la storia d'un popolo cominci con loro. L'esperienza politica è conoscenza del passato. La vita politica non è una improvvisazione di idealità.

Ed ora all'esame specifico di quello che voi chiamate l'ostruzionismo mio. L'accusa sarebbe almeno in apparenza fondata se non bastasse ad escluderla l'eloquenza delle date, in confronto con l'importanza dei tre disegni di legge.

Vediamo: quando fu nominata la Commissione? La Commissione fu nominata l'8 maggio. L'11 maggio si costituì. Ma il giorno appresso, cioè il 12, avvenne la crisi ministeriale, che durò fino al 9 giugno. Intanto tre componenti la Commissione andarono al Governo.

In questo periodo di sospensione e di attesa, ridotta di numero, quali deliberazioni poteva prendere? A Camera chiusa i deputati non devono stare a Roma e non

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 LUGLIO 1920

era possibile riunire la Commissione. Ciononostante, sempre che fu possibile, la convocai. Basti ricordare che tenne quattordici adunanze.

Il Ministero rinnovato si presentò il 9 giugno e lo stesso giorno si aprì la nuova crisi, prolungatasi fino al 24 in cui venne qui il Ministero Giolitti.

Era ovvio che la Commissione chiedesse se il nuovo Ministero manteneva o no il disegno di legge dell'onorevole Nitti.

E la Commissione lo fece e ne ebbe in risposta che, fino a che l'Assemblea non si fosse pronunciata con un voto se il nuovo Gabinetto godesse la fiducia del Parlamento, il presidente del Consiglio non reputava fosse corretto e non intendeva pronunciarsi.

Come potevamo intrattenerci nello studio di esso senza prima sapere se il Governo lo faceva suo? (*Interruzioni e rumori all'estrema sinistra*). Voi non volete mai udire la verità e cercate di soffocarla con clamori, che non sono ragioni.

Ci si rimproverò dall'onorevole Matteotti di aver voluto formulare quesiti per dati e notizie sulle condizioni del paese sugli effetti della proporzionale nel nostro e in altri Stati dove sia stata estesa, seppure lo fu dalle elezioni politiche alle amministrative.

La passione politica può far velo agli impazienti, non a chi preme di pronunciarsi su una grave riforma e vuole farla con studio ponderato. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Lasciate parlare, ho diritto di parlare quanto ne avete voi!

Quali furono gli effetti della improvvisata riforma della proporzionale, nelle elezioni politiche? Essa ha generato una assemblea in cui si è costretto a formare i governi di coalizione delle minoranze e non il governo della maggioranza della Nazione, che è la sola e sincera espressione del suffragio universale.

Prima di applicare questo metodo alle elezioni amministrative, volevamo possedere i dati e gli elementi di giudizio per adempiere il nostro dovere di porre dinanzi alla Camera gli elementi e le considerazioni che potevano fornire i criteri necessari a deliberare con cognizione di causa.

L'onorevole Matteotti ha fatto dell'ironia... Sa, mi sono compiaciuto della sua arguzia. Vedo che i milioni danno anche dello spirito... (*ilarità*), ciò che lo dovrebbe rendere meno avversario del capitale odiato. (*Interruzioni del deputato Modigliani*).

Non ho bisogno di suggeritore, onorevole Modigliani. Su molti uomini e sulle

cose, ho imparato a giudicare anche coi lumi della *Storia degli Ebrei* di Giuseppe Flavio. E le reminiscenze di essa servono quando si polemizza con lei. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Io capisco che i feriti urlino: abbiate pazienza, le ferite non si guariscono con gli urli.

E andiamo avanti: l'onorevole Matteotti ha accennato al mio sindacalismo. Egli non ha capito quale era lo scopo del mio vago accenno ai sindacati. Con la mia proposta volevo giudicare fin dove arrivava la intransigenza della passione politica che spinge a voler la proporzionale a qualunque costo, purchessia, senza curarsi di attuarla bene.

I socialisti, o almeno una parte di essi, vogliono far rivivere gli istituti che davano nel Medio evo una rappresentanza nei comuni alle corporazioni di arti e mestieri.

All'onorevole Matteotti, impaziente di indugi, osservai che uno studio ponderato dei modi migliori per attuare la riforma avrebbe dato tempo ed agio di esaminare se l'esperimento di dar posto e rappresentanza ai sindacati nelle Amministrazioni locali fosse tentabile. È questo ostruzionismo?

La verità è che voi volete fare una riforma che non ha per iscopo l'interesse del paese, a questo voi sacrificate gli interessi di partito! (*Applausi — Rumori all'estrema sinistra*).

MATTEOTTI. Volete sopraffare le minoranze!

COCCO-ORTU. E voi le volete imporre!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Signor Presidente, prima di formulare la mia proposta, io ho bisogno di sapere da Lei se Ella aderisce al concetto dell'onorevole Casertano, che cioè la relazione Casertano valga come relazione al progetto di legge Matteotti.

Se la Camera riterrà che ciò sia, io chiederò che sia iscritta nell'ordine del giorno di una seduta mattutina la relazione Casertano. Ma se Ella mi dirà, come io penso, che questa relazione non va come relazione sul progetto Matteotti, insisterò sulla mia domanda che, a termine dell'articolo 67, si fissi un brevissimo termine alla Commissione per presentare la relazione sul progetto di legge Matteotti. È inteso che la Commissione potrà non far più niente, ma, scaduto il termine, domanderemo la inscri-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 LUGLIO 1920

zione nell'ordine del giorno della proposta di legge dell'onorevole Matteotti senza relazione.

PRESIDENTE. Informo la Camera dello stato di fatto e delle proposte che sono state in sostanza formulate. Ad una unica Commissione furono rinviati tre progetti di legge: un progetto ministeriale dal titolo: « Modificazione delle norme concernenti le elezioni amministrative »; un secondo progetto ministeriale « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919 circa la proroga delle elezioni amministrative »; infine una proposta dell'onorevole Matteotti ed altri deputati sotto il titolo « Modificazioni alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative ».

La Commissione presentò la sua relazione su uno di questi tre progetti, cioè sul progetto ministeriale relativo alla conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, circa la proroga delle elezioni amministrative, e la relazione infatti è intestata così: « Relazione sulla conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919 circa la proroga delle elezioni amministrative ».

Nella relazione la Commissione enumerava le ragioni per le quali non intendeva presentare in quel tempo la relazione sugli altri due progetti, uno ministeriale, l'altro d'iniziativa parlamentare; sicchè allo stato di fatto vi è una sola relazione della Commissione sul progetto ministeriale relativo alla proroga delle elezioni amministrative.

Voci al centro. Vi è anche una relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Questo lo stato di fatto. Di fronte a questo vi sono ora due proposte: una dell'onorevole Modigliani il quale, a norma dell'articolo 67 del regolamento, propone che la Camera fissi un termine alla Commissione per presentare la sua relazione. Qualora la Commissione, entro il termine, non presentasse la relazione, la Camera delibererebbe sul progetto presentato dal Governo o sull'altro d'iniziativa parlamentare senza relazione.

Vi è poi una proposta dell'onorevole Tovini, accettata, se ho ben compreso, dal Governo, il quale domanda che sia iscritta nell'ordine del giorno la discussione non dei tre progetti, ma di quel progetto ministeriale per il quale la Commissione ha presentato la relazione.

Poichè, come ho detto, sui primi due progetti non vi è nessuna relazione di Commissione, non posso oppormi alla proposta

dell'onorevole Modigliani, di invitare cioè la Camera a fissare, ove lo creda, un termine alla Commissione per la presentazione della relazione.

Se la Camera approva la proposta dell'onorevole Modigliani, la Commissione presenterà la relazione nel termine fissato; qualora non la presentasse delibererà sui due progetti, e qualora la proposta dell'onorevole Modigliani fosse respinta, porrò ai voti la proposta dell'onorevole Tovini. (*Approvazioni*).

CAVAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Chiedo, in ogni modo, che se si fisserà un termine alla Commissione perchè presenti alla Camera la relazione, in questa non soltanto venga contemplata la proposta di legge Matteotti, ma naturalmente anche il progetto di legge presentato dall'onorevole Nitti.

PRESIDENTE. Ma è naturale! Li ho nominati tutti due.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Dichiaro che su queste questioni il Governo si rimette esclusivamente alla Camera, e si asterrà dal voto. (*Approvazioni*).

AMENDOLA. Chiedo di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA. Dichiaro che voterò contro la proposta dell'onorevole Modigliani di porre un termine alla Commissione, perchè se la Camera questo votasse prenderebbe una deliberazione assolutamente insolita nei suoi annali (*Interruzioni all'estrema sinistra*); assolutamente eccezionale, e la quale appare assolutamente ingiustificata allo stato attuale della discussione.

Noi siamo di fronte a una domanda della Commissione di veder discussa la sua relazione qui nell'Assemblea. La Camera potrà, in sede di discussione di questa relazione, apprezzare la condotta della sua Commissione, e giudicare se la Commissione stessa abbia rettamente opinato, presentando quella relazione sulla proroga, e non presentando le altre relazioni.

Allorchè la Camera avrà formulato un giudizio sull'opera della Commissione, e il giudizio sarà implicito nella discussione che noi andremo a fare, allora evidentemente la Camera sarà anche in grado di esami-

nare la proposta dell'onorevole Modigliani, cioè di mettere o non mettere dei termini.

Al punto in cui siamo, prendendo una decisione di carattere così eccezionale, noi esprimeremmo un giudizio affrettato e ingiusto sull'opera della Commissione, e toglieremmo alla Camera la possibilità di fare quell'esame preliminare della questione, al quale ha accenato.

Pertanto, io voterò contro la proposta dell'onorevole Modigliani.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. A nome del gruppo popolare dichiaro che, ove il termine assegnato dalla Camera alla Commissione per la presentazione della sua relazione, non soltanto sopra il progetto Matteotti, ma anche sopra il progetto Nitti, sia un termine così breve che permetta alla Camera poi di affrontare e risolvere il problema, e non permetta che, con facili pretesti, si arrivi a fare subito tutte le elezioni amministrative col sistema maggioritario, io consento nella proposta Modigliani. (*Approvazioni al centro e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo a partito la proposta dell'onorevole Modigliani, perchè sia assegnato un termine di tre giorni alla Commissione per presentare la relazione sui due progetti, l'uno ministeriale, relativo alle modificazioni delle norme concernenti le elezioni amministrative, l'altro dell'onorevole Matteotti e altri deputati, relativo a modificazioni alla legge comunale e provinciale per le elezioni amministrative.

Coloro che approvano la proposta dell'onorevole Modigliani son pregati di alzarsi.

(*È approvata — Vivi applausi al centro e all'estrema sinistra*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavazzoni. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione della Camera su una questione che ritengo grave, almeno per la nostra responsabilità.

Nello scorso anno, e poi ripetutamente in discorsi dell'ex-presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Nitti, se ben ricordo, e con la presentazione di proposte di legge, che furono prese in considerazione, abbiamo preso il serio impegno di estendere il diritto elettorale alle donne.

Non intendiamo, con questo richiamo, di portare nessun intralcio all'applica-

zione immediata della proporzionale; ma vogliamo e chiediamo formalmente al Governo e alla Camera che venga fissato un termine alla Commissione, per riferire sui progetti di legge dell'onorevole Gasparotto, e dell'onorevole Modigliani sulla estensione del diritto elettorale alle donne. (*Commenti*).

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Ricordo che quando i progetti elettorali politici (e fra essi quello per il voto alle donne) furono inviati, con procedura veramente nuova, ad una Commissione che deve esaminare insieme non so se quattro o cinque progetti di legge, qualcuno di questa parte fece un'osservazione, che i fatti hanno dimostrato giusta: e cioè che non se ne sarebbe fatto più niente.

Oggi, se, molto opportunamente secondo me, che sono uno dei presentatori del progetto di legge per il voto alle donne, qualcuno formula una proposta analoga a quella che ho visto con piacere poco fa accolta dalla Camera: non mi resta che associarmi alla proposta Cavazzoni, e chiedere che lo stesso termine di tre giorni sia fissato per la Commissione che ha in esame i progetti di legge in parola.

CASERTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO. Poichè ho l'onore di far parte anche della Commissione per il voto femminile, insieme con gli onorevoli Modigliani, Turati ed altri amici, debbo informare la Camera che la Commissione finora non ha neppure cominciata la discussione, ed ha in corso l'esame di altri progetti, che non ha esaurito; cosicchè per cominciare la discussione sul voto alle donne occorrerà un po' di tempo. Quelle proposte sono dell'8 maggio 1920; pretendere che la Commissione in tre giorni riferisca è pretendere qualche cosa di assurdo, significa domandare alla Commissione di dimettersi, come farà l'altra Commissione, che doveva riferire sulla riforma elettorale amministrativa. (*Commenti — Rumori*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Credo necessario che la Camera si renda esattamente conto dei fatti. Se si vuole il voto alle donne, se si vuole accumulare le due questioni...

Voci al centro. No! no!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ma mi lascino parlare. Una volta che si dànno tre giorni di tempo all'una e all'altra, significa che si vogliono far camminare di pari passo le due riforme! (*Interruzioni al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non interrompano!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ora osservo che, se si vuole il voto alle donne insieme con la riforma della proporzionale, bisogna rimandare le elezioni al 1922, perchè si tratta di iscrivere nelle liste elettorali nove milioni di nuovi elettori.

Quindi, tenuto conto che in molte parti d'Italia non esiste anagrafe, la formazione delle liste elettorali per le donne richiede un anno di tempo. Volete la proporzionale? Si può averla rapidamente. Ma se si vuole la somma delle due cose insieme, bisognerà rimettere le elezioni ad un anno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. L'onorevole presidente del Consiglio ci attribuisce una intenzione che assolutamente non abbiamo. È ben decisa in noi la volontà che il voto alle donne diventi realtà e cessi di essere una promessa che si rinvia ogni sei mesi. Ma questo nostro desiderio aveva trovato la sua manifestazione in una proposta di legge che noi presentammo nella scorsa legislatura, e, onorevole Giolitti, lei forse non lo ricorda e mi permetto di ricordarglielo, questo disegno di legge già era improntato allora a quel criterio di gradualità del tempo a cui ella giustamente accenna, in quanto che il disegno di legge che noi proponemmo nella scorsa legislatura, alla vigilia della lotta elettorale politica, ordinava che le elezioni generali imminenti si sarebbero fatte senza la partecipazione della donna: pur predisponendo fin d'allora (si era nel mese di agosto o di settembre) che per le prossime elezioni amministrative di quest'anno, si dovesse essere preparato l'intervento delle donne alle urne, salvo ad estendere l'intervento delle donne alle urne politiche, in occasione delle elezioni generali politiche venture.

Oggi la situazione si presenta circa nello stesso modo e non per colpa nostra, che fummo solleciti nella passata legislatura e siamo stati solleciti nei primi mesi di questa, a presentare una proposta di legge colla medesima struttura. Non per colpa nostra

ci siamo trovati e ci troviamo coi sassi alla porta.

Le elezioni amministrative, su di questo siamo concordi e unanimi, non sono dilazionabili.

Se fossimo convinti che la riforma proporzionalista non potesse essere approvata subito, ne prescinderemmo, data la necessità assoluta di procedere subito alle elezioni amministrative, per rimediare ai danni che sono prodotti dalla gestione dei Regi commissari in moltissimi comuni d'Italia.

Anche in riguardo al voto alle donne non vi diciamo che non siamo feticisti di nessuna riforma, e non siamo così ciechi da essere incapaci di valutare una realtà così semplice e chiara da non renderci conto che la formazione delle liste elettorali femminili non può manifestamente essere compiuta in un periodo breve di tempo.

Quindi ci rendiamo conto che deliberare oggi che la donna ha diritto di intervento alle urne politiche e amministrative, non vuol dire realizzare questo intervento immediatamente per le elezioni prossime; ma deve voler dire risolvere una buona volta questa questione, dare la prova che non si vuole questa riforma platonicamente, ma realmente.

E lasciatemi soggiungere, in nome del partito che rappresento, che nelle nostre file non sono pochi, e potrei mettermi tra costoro, quelli che pensano che dal voto alle donne, in questo momento forse, al nostro partito non può venire alcun vantaggio. (*Interruzioni*). Dico: forse. Forse potrebbe venirne maggior concorso di suffragi ai partiti, che rappresentano più direttamente la superstizione, il pregiudizio, l'ignoranza. (*Rumori al centro*).

Nonostante questo, poichè l'emancipazione della metà del genere umano è questione ben più alta che la fortuna di un partito, se quei signori del centro hanno creduto di coglierci in fallo e di trovarci poco zelanti per una riforma che può non giovare al nostro partito, essi s'ingannano. Noi siamo per il voto alla donna discusso subito, concesso subito, attuato appena si può. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavazzoni.

CAVAZZONI. Se i rumori fossero stati minori, credo che non vi sarebbe stato bisogno di nessuna replica.

Ho incominciato le mie parole, dicendo precisamente che questa proposta che io

facevo non avrebbe in nessuna maniera dovuto turbare la situazione della riforma elettorale, e ad ogni modo la esecuzione delle prossime elezioni amministrative. Solo dicevo che, per la serietà stessa dei nostri lavori, dopo che ripetutamente avevamo affermato le nostre simpatie di massima verso una parte di cittadini, ne veniva la necessità di discutere una buona volta questo progetto di legge, fissando un termine alla Commissione per la presentazione della relazione: o che almeno ci fosse un impegno da parte del Governo, perchè prima della fine dei lavori parlamentari o alla loro ripresa la questione fosse discussa.

Non intendiamo di legare la nostra volontà, il nostro pensiero agli altri, ma intendiamo di mantener fede ad un voto che abbiamo precedentemente emesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO. In nome del gruppo di rinnovamento, e quale presentatore della prima proposta di legge per il voto alla donna, che fu approvato alla quasi unanimità dalla precedente legislatura, mi associo alla proposta dell'onorevole Modigliani, colla limitazione nel tempo che egli stesso alla proposta sua ha apportato, ricordando che, poichè la precedente legislatura aveva già approvato questa proposta di legge, essa costituisce un vero ingegno di onore per la legislatura presente.

PRESIDENTE. Onorevole Cavazzoni, ella ha proposto anche il termine di tre giorni, non è vero?

CAVAZZONI. Onorevole Presidente, la mia proposta era soltanto questa, che venisse sollecitata la Commissione, la quale ha in esame i progetti di legge per la estensione del voto alle donne, a presentare al più presto possibile la sua relazione.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MODIGLIANI. Certe questioni quando sono poste si risolvono. (*Rumori al centro*). Di fronte a miseri diverbi interni del vostro gruppo voi non potete, non dovete ritirare una proposta di questo genere. Il termine è stato chiesto: deve essere fissato. Tre, quattro, cinque giorni; ma il termine ci deve essere.

Litigate in famiglia quanto vi pare, ma il termine ci deve essere. (*Commenti*).

La questione deve essere risolta?

Non mi oppongo però che il termine sia un poco esteso: sette giorni.

Voci. Dieci giorni.

MODIGLIANI. No, sette bastano.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, conceda dieci giorni.

MODIGLIANI. Ebbene sia.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani, propone che sia assegnato un termine di dieci giorni alla Commissione, che esamina i due progetti di legge dell'onorevole Gasparotto e dell'onorevole Modigliani per la estensione alle donne della legge sull'elettorato.

CAVAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CAVAZZONI. Vedo che ci facciamo poco comprendere. Insisto sulla portata precisa della mia proposta, ed assumo la responsabilità di quello che ho detto fino dalla prima volta.

Ho chiesto semplicemente che la Commissione affretti la presentazione della propria relazione.

Se questo sia possibile in un limite di cinque o dieci giorni, non voglio stabilirlo e lascio pieno mandato di fiducia alla Commissione perchè presenti al più presto la relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cavazzoni, l'onorevole Modigliani ha fatto sua la proposta che ella aveva formulato, ed ha aggiunto il termine di dieci giorni.

Pongo dunque a partito la proposta dell'onorevole Modigliani di assegnare un termine di dieci giorni alla Commissione per la presentazione della relazione.

(È approvata — *Commenti animati*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Celesia. Ne ha facoltà.

CELESIA. Riprendendo l'argomento, del quale si è parlato nella seduta di sabato sera, propongo che sia posto nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 316, che riguarda la sostituzione dei deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione o in caso di vacanze sopravvenuta per altre cause, in una seduta mattutina. Si tratta di un disegno di legge che va assumendo un carattere di grande urgenza.

PRESIDENTE. Per ora abbiamo stabilito una sola seduta antimeridiana, quella di domani, per il seguito della discussione sulla petizione Turletti e sulla mozione Pio Donati.

L'onorevole Ruini ha facoltà di parlare.

RUINI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Celasca. L'onorevole Turati, che è relatore di quel disegno di legge, ha già, per due volte, chiesto che sia iscritto nell'ordine del giorno. Proporrei che fosse messo all'ordine del giorno di domani mattina dopo la discussione che dobbiamo compiere. Se non sarà possibile esaurire domani mattina questa discussione, la rinviemo alla prossima seduta antimeridiana, ma intanto resti fermo questo, e pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di aderire a questa richiesta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. La discussione di questo disegno di legge sarà dunque posta nell'ordine del giorno della seduta mattutina di domani, dopo il seguito della discussione sulla petizione Turletti e sulla mozione Pio Donati.

L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU. Vorrei chiedere alla Camera che fosse iscritta nell'ordine del giorno della prossima seduta antimeridiana la discussione del disegno di legge n. 99: Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919 tra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e delle Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna relative alla questione dell'esercizio della Rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari.

Ho fiducia che non darà luogo a discussione. È un disegno di legge importantissimo per gli interessi della mia Isola. Pregherei che fosse iscritto nell'ordine del giorno di domani.

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che all'ordine del giorno della seduta mattutina di domani, dopo le discussioni già dette, sarà posta anche la discussione di questo disegno di legge.

L'onorevole Trentin ha facoltà di parlare.

TRENTIN. Vorrei chiedere alla Camera di consentirmi di potere svolgere in una seduta antimeridiana la mia proposta di legge per provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo e l'organizzazione delle piccole industrie. Richiederà un tempo brevissimo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Consento.

PRESIDENTE. Sempre dopo gli altri argomenti già posti all'ordine del giorno della seduta mattutina di domani.

L'onorevole Carnazza ha facoltà di parlare.

CARNAZZA. Il deputato Ramella ha fatto viva preghiera alla Commissione, perchè sia iscritta nell'ordine del giorno della Camera la discussione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro di lui. Si tratta di un interesse grave per lui, e la Commissione è d'accordo nel chiedere che il suo desiderio sia esaudito.

PRESIDENTE. La discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Ramella sarà dunque posta all'ordine del giorno della seduta di domani mattina dopo lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Trentin. Naturalmente, se vi sarà tempo; altrimenti passerà all'ordine del giorno di un'altra seduta mattutina.

L'onorevole Sighieri ha facoltà di parlare.

SIGHIERI. Vorrei far preghiera alla Camera di consentirmi di svolgere in una seduta antimeridiana la mia proposta di legge relativa ai danneggiati dell'Arno. Richiederà pochi minuti.

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Consento.

PRESIDENTE. Anche lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Sighieri sarà posto nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, dopo la discussione della domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Ramella.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

CASCINO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed il ministro della marina, sulla entità e sulle cause dell'incendio dell'arsenale di Venezia e se eventualmente — come afferma la pubblica opinione locale — vi sia un rapporto diretto fra l'incendio stesso e l'inchiesta pendente sulle malversazioni che nell'arsenale si sono in questi ultimi tempi compiute.

« Galeno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda di provocare colla massima sollecitudine una discussione della Camera sui criteri informativi del riordinamento dell'esercito.

« Frola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sui licenziamenti avvenuti nelle officine Ansaldo di Sestri Ponente, sulla reale entità che essi hanno avuta, sui commenti che hanno sollevato - e per sapere se il Governo possedeva o possedeva e ritenga opportuno comunicare gli elementi di fatto o i risultati delle indagini promesse sulle asserite influenze e sui pretesti che avrebbero determinato recenti provvedimenti di carattere industriale e recenti manifestazioni politiche.

« Cappa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina sull'incendio dell'arsenale di Venezia.

« Musatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui fatti accaduti la sera del 22 luglio in piazza San Marco a Venezia.

« Musatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e il ministro della marina, per conoscere se, in relazione al sospetto diffuso che l'incendio improvvisamente scoppiato nell'Arsenale di Venezia nella notte dal 24 al 25 luglio abbia origine dolosa, siano state adottate le opportune misure perchè l'inchiesta diretta ad accertare le cause del sinistro possa procedere con tutte le garanzie ed attraverso l'esercizio di tutti i poteri necessari per controllare il modo con cui si svolgeva la gestione dei depositi di materiale distrutti dall'incendio.

« Trentin ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere i criteri generali che informano il suo progetto di riordinamento generale dell'esercito.

« Gasparotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, mini-

stro dell'interno, sull'eccidio di Randazzo (Catania) e sulla situazione di grave crisi che attraversa la provincia di Catania.

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale opera egli abbia esercitato presso i rappresentanti dei maggiori istituti bancari dopo il licenziamento fatto senza alcuna garanzia di parte del personale, che di recente scioperò per ottenere alcuni miglioramenti economici e morali. E se le sue trattative non sono valse a persuadere i detti rappresentanti a concedere quell'atto di giustizia tanto atteso da numerose famiglie danneggiate, quali provvedimenti ritiene adottare.

« Berardelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e il ministro della giustizia e degli affari di culto, sulle agitazioni agrarie nella provincia di Treviso.

« Corazzin ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sui gravi fatti di Randazzo (provincia di Catania) dove sarebbero stati uccisi sette contadini.

« De Cristofaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e quando il Governo intenda presentare un disegno di legge di riforma della legislazione cooperativa che i cooperatori da troppo tempo attendono e vivamente reclamano.

« Tovini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare - con l'indispensabile sollecitudine - per evitare la cronica esasperante lentezza del servizio di circoli ferroviari d'ispezione, specialmente in relazione ai servizi automobilistici intercomunali, lentezza che si risolve in grave danno, sia per la gestione regolare delle linee in esercizio, sia per le istruttorie relative a nuove concessioni.

« Falbo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda ancora tollerare il ritardo nell'ar-

mamento del tronco bivio Greci-Cianciana, dovuto a deplorabile trascuratezza dell'impresa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Abisso ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, per sapere perchè, mentre nell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica (non certo per esigenze di servizio, si sono creati di recente nuovi posti nei gradi più alti e persino un nuovo direttore generale, per Segretariato generale, in tutti i dicasteri affidato ad un capo divisione, — invece agli ingegneri dell'Ufficio tecnico per gli edifici scolastici sono state proposte delle tabelle notevolmente inferiori a quelle del Genio civile, degli Uffici tecnici di finanza e dell'Ufficio tecnico per la costruzione delle carceri venendo così a creare a dei benemeriti funzionari, che dal 1912 data della loro assunzione in servizio non ebbero alcun miglioramento di carriera, una inferiorità materiale e morale di fronte ai loro colleghi delle altre amministrazioni; e per sapere quanto giovi agli interessati superiori della scuola il mortificare con un trattamento così ingiusto i funzionari che devono provvedere all'edilizia scolastica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Tovini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non ritenga opportuno concedere ai licenziandi smobilitati dell'Istituto tecnico e del liceo una sessione straordinaria di esami per potere così usufruire, come i loro colleghi già congedati nel 1919, di una terza sessione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Manes ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per cui non venne concessa la pensione alla signora Lenti Rosa Visconti, madre del caduto in guerra, il 23 maggio 1917, Visconti Carlo del dietretto di Alessandria, classe 1878. Si aggiunge che la pratica venne fatta dal comune di Valenza alcuni mesi or sono e che il libretto di pensione al figlio del povero caduto porta il n. 70386. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« De Micheli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i suoi propositi circa il miglioramento delle condizioni in cui si trovano i porti minori dell'Adriatico, e particolarmente della costa marchigiana; e per sapere quali lavori abbia in animo di eseguire, affinché quei porti sian messi in istato da corrispondere con la dovuta larghezza alle necessità e all'incremento del traffico, dei servizi pescherecci e di cabotaggio; ed infine per sapere come intenda provvedere alle esigenze delle comunicazioni tra la zona interna e il mare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mattei-Gentili ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda di dover estendere agli ufficiali studenti universitari della classe 1899, ai quali scade oggi, 27 luglio, la licenza straordinaria di quattro mesi, il provvedimento di congedo già adottato in riguardo ai soldati, studenti universitari della medesima classe. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lollini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio, per sapere — premesso che, avendo ricevuto assicurazioni dal Governo — in occasione della discussione del disegno di legge sulla nominatività dei titoli — che sarebbero stati adottati provvedimenti opportuni per impedire gli enormi danni derivanti ai sottoscrittori dell'ultimo prestito nazionale, con operazioni di anticipazione e di riporto, dall'aumento del tasso di sconto e dalla svalutazione del titolo — quali provvedimenti siano stati adottati, e ciò onde rassicurare il numeroso stuolo di piccoli risparmiatori, che vedono esposte a sicura rovina le loro economie, frutto di sudate fatiche. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Di Giovanni Edoardo, Grassi, Baratta, Cocuzza, Finocchiaro-Aprile Andrea ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sui recenti dolorosi fatti d'Isca sull'Jonio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lombardi Nicola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere la verità sui recenti dolorosi fatti d'Isca sull'Jonio, e se non creda necessaria una vigorosa inchiesta per assodare le responsabilità da qualunque parte provengano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Paparo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri: 1° per apprendere se non ritenga giunto il momento per dare integrale pubblicità ai patti addizionali che in materia economica furono conclusi, a modificazione effettiva del Trattato di San Germano, dalle nostre Delegazioni a Parigi; di guisa che sia possibile apprezzare convenientemente i mezzi adoperati ed i risultati conseguiti dai nostri negozianti sulla tutela dei più vitali interessi del Paese;

2° per conoscere inoltre se egli non reputi costituire un sostanziale annullamento dei principi informativi del Trattato e particolarmente di quelli contenuti negli articoli 206 e 207, per i quali la quota-parte del debito austriaco prebellico da addossarsi all'Italia avrebbe dovuto trovare un compenso nei beni demaniali trasferiti col territorio, il contenuto degli accordi complementari che consacrano in confronto dell'Italia stessa l'obbligo di un contributo per le spese di liberazione del territorio della ex-Monarchia e pongono a carico nostro il valore dei beni trasferiti con il territorio medesimo; oneri questi che non perdono il loro valore per la circostanza che le spese da essi conseguenti debbano essere computate nella determinazione delle indennità dovute all'Italia per riparazioni;

3° per sapere, infine, come egli creda che possa conciliarsi l'interesse dell'Italia a salvaguardare i propri crediti verso l'Austria, a titolo di riparazione, con l'obbligo dalla prima assunto, in forza di una convenzione stipulata dall'onorevole Tittoni, di pagare le annualità (scadute durante la guerra e da scadere in avvenire) spettanti alla Sud-Bahn ad estinzione di un debito prebellico dell'Italia stessa, ai detentori esteri (leggi: francesi) delle obbligazioni di detta Società. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Trentin ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del

tesoro, per sapere come intendano provvedere alle necessità urgenti del benemerito Istituto delle case popolari di Roma, costretto dall'aumentato costo dei materiali e della mano d'opera e sospendere le iniziate importanti costruzioni nel momento in cui la popolazione della capitale soffre più acutamente la crisi prodotta dalla scarsità delle abitazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Federzoni ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ai ministri della guerra e dell'istruzione pubblica, per sapere se non credano opportuno provvedere a una decorosa ed efficace utilizzazione degli elementi fisicamente e spiritualmente idonei fra gli ufficiali ciechi e, in genere, grandi invalidi di guerra, adoperandoli nell'insegnamento e nelle opere di assistenza sociale, ove la loro presenza e la loro attività potrebbe rendere inestimabili vantaggi educativi, e che offrirebbero loro, insieme, il mezzo più dignitoso e più appropriato di migliorare la loro angosciosa situazione economica senza gravare sterilmente sul bilancio dello Stato. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Federzoni, Gasparotto, Pennisi, Riccio, Camerini, Galla, Lombardi Nicola, Rosati Mariano, Capusso, Finocchiaro-Aprile Andrea, La Loggia, Cerabona, Lo Piano, Abisso, Di Giorgio, Tofani, Spada, Camera Giovanni, Bignami, Caruso, Celesia, Russo, Arnoni, Bonardi, Besana, Baglicni Silvestro, Barrese, D'Alessio, Mancini, Alice, Vecchio-Verderame ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda necessario ed urgente di togliere dalle vicinanze dei centri abitati i depositi di munizioni tuttora esistenti nella provincia di Treviso. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Corazzin, Cicogna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non creda conveniente bandire entro quest'anno i concorsi a cattedre di scuole medie, anche di primo grado; e ciò per favorire molti ex-combattenti, che non avendo ricevuto in tempo i propri documenti militari, non poterono partecipare al

concorso per titoli bandito l'anno scorso. E in ogni modo domando come l'onorevole ministro intenda risolvere il caso dei molti concorrenti che ne furono esclusi per difficoltà burocratiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lollini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, premesso:

a) che durante la stagione estiva moltissimi cittadini si riversano da Milano a Como ed al suo Lago, donde la necessità di coordinare gli orari ferroviari a questo movimento che grandemente interessa anche dal punto di vista economico la città di Como e plaghe attigue;

b) e ritenuto pure che vi è un movimento quotidiano da Como a Milano per ragioni di professione e di commercio;

e per conoscere se non creda di modificare l'orario del 16 corrente sulla linea Milano-Como nei seguenti termini:

a) istituendo un diretto da Milano a Como verso le ore 19;

b) istituendo un diretto da Como a Milano verso le ore 8, con anticipo alle 7 della partenza del treno accelerato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Rosati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per avere notizie dello stato attuale dei lavori per la costruzione della direttissima Bologna-Firenze, e per conoscere il suo pensiero circa la possibilità di ottenere un più rapido proseguimento dei lavori stessi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Milani ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, per conoscere:

a) quali provvedimenti il Governo intenda prendere per riparare alle deficienze gravissime dei porti liguri;

b) se intendano dare ai nostri maggiori porti una autonomia effettiva e la disponibilità dei mezzi adeguati che consenta il loro rapido sviluppo, in maniera che possano, entro breve tempo, soddisfare alle aumentate esigenze del traffico nazionale e del commercio internazionale.

« Boggiano-Pico, Poggi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai

ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta. Così pure l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Musatti. Ne ha facoltà.

MUSATTI. Desidero sapere se il Governo può rispondere con urgenza, data la gravità dei fatti, a tre interrogazioni che ho presentato: una che riguarda l'incendio dell'arsenale di Venezia, un'altra che riguarda i fatti gravi successi il 22 sera in piazza S. Marco a Venezia; e la terza rivolta al ministro dei lavori pubblici e al sottosegretario di Stato per la marina mercantile, sulle condizioni del porto di Venezia.

Desidererei sapere dal Governo quando può rispondere a queste tre interrogazioni.

SECHI, *ministro della marina*. Per la prima interrogazione il Governo è disposto a rispondere anche domani.

PRESIDENTE. Ma, domani vi sono altre interrogazioni importanti, che richiederanno parecchio tempo per il loro svolgimento.

SECHI, *ministro della marina*. Si potrebbe svolgere in fine di seduta.

PRESIDENTE. No. Meglio domani al principio della seduta antimeridiana.

SECHI, *ministro della marina*. Se l'onorevole interrogante non ha difficoltà...

MUSATTI. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora, così rimane stabilito.

GALENO. Anche io ho presentato un'interrogazione sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Evidentemente ella riceverà la risposta nella seduta di domani mattina, e lo stesso va detto nei rapporti dell'onorevole Trentin.

L'onorevole Musatti ha parlato di altre due interrogazioni.

SITTA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Per quanto riguarda la terza interrogazione dell'onorevole Musatti, e cioè quella circa le condizioni del porto di Venezia, pregherei di attendere fino a giovedì. Sarò in condizioni di rispondere giovedì.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sui fatti di Venezia, potrei rispondere sabato.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cappa. Ne ha facoltà.

CAPPA. Ho presentato un'interrogazione sui licenziamenti avvenuti a Sestri Ponente, sulle cause e sulle conseguenze. Vi sono altre interrogazioni in proposito, alle quali l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha promesso di rispondere di urgenza nella seduta di domani.

Pregherei l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno di voler rispondere a questa mia interrogazione.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta della stessa materia, ed è giusto.

Risponderò contemporaneamente agli onorevoli Rossi, Banderali e Cappa.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito.

BOCCIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIERI. Prego l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno di voler dire se si potrà svolgere domani la mia interpellanza sui fatti di Montoro Inferiore.

PRESIDENTE. Onorevole Boccieri, non è assolutamente possibile che la sua interpellanza sia discussa domani, perchè, sia per la seduta mattutina che per quella del pomeriggio, sono già iscritte nell'ordine del giorno numerose interrogazioni.

La prego pertanto di voler ripetere domani sera, in fine di seduta, la sua domanda.

La seduta termina alle 20.50.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

1. Interrogazioni.
2. Seguito della relazione di petizioni (Doc. XVI, n. 2) e dello svolgimento di una mozione.
3. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ramella per due distinti reati di appropriazione indebita qualificata e continuata. (208)

Discussione dei disegni di legge:

4. Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919 tra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e delle Società « per le strade ferrate secondarie della Sardegna » e « per le ferrovie complementari della Sardegna » relative alla questione dell'esercizio della Rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari. (99)

5. Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione, e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause. (316)

6. Svolgimento delle seguenti proposte di legge:

del deputato Trentin sui provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo e la organizzazione delle piccole industrie.

del deputato La Pegna sulla costituzione in comune della frazione di Seggiano.

del deputato Sighieri sulle concessioni di sussidi ai privati danneggiati dalla piena dell'Arno del 7 gennaio 1920, nei comuni di Vico Pisano e Pisa.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni (*Urgenza*). (546)

Discussione dei disegni di legge:

3. Avocazione allo Stato dei profitti realizzati, nel periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1919 in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari. (*Urgenza*). (548)

4. Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi. (*Urgenza*). (542)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
 PROF. T. TRINCHERI

Roma, 1920. — Tip. della Camera dei Deputati.

ALLEGATO.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE.

	Pag.
AGOSTINONE: Provvedimenti contro alcune amministrazioni comunali	4151
BRUSASCA ed altri: Inservienti carcerari.	4151
CANEVARI: Materiali del magazzino di Pasian Schiavonesco.	4152
CICCOTTI-SCOZZESE: Caro-viveri al personale degli enti locali.	4152
DONATI PIO: Concessione di materiale per costruzione di naviglio alla ditta Ansaldo.	4153
LA PEGNA: Caro-viveri al personale degli enti locali.	4155
LEMBO: Riparazioni per i fatti di Spalato.	4155
MISIANO: Agenti di pubblica sicurezza in Napoli.	4155
PIEMONTE: Cessione di legname dell'ufficio fortificazioni di Udine.	4156
TRENTIN: Pesca con materie esplosive nei porti di Malomocco e di Chioggia.	4156
VASSALLO: Ufficio stampa del Ministero degli affari esteri.	4157
VELLA: Raccolta di firme e denaro nelle scuole.	4157

Agostinone. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere contro quelle Amministrazioni comunali di alcune cittadine della riviera adriatica (Castellammare, Pescara e Francavilla) le quali appigionano locali di proprietà pubblica a Circoli che celano nel loro seno pericolosissime bische ».

RISPOSTA. — « Dalle indagini eseguite è risultato che nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Foggia, Pesaro, Macerata e Venezia, nessuna amministrazione di comuni costieri ha affittato locali di proprietà pubblica a Circoli che celino bische.

« In provincia di Forlì, il *Kursaal* di Rimini, rimase chiuso nella scorsa stagione balneare, nella parte destinata a Circolo ricreativo; ed il casino civico di Cattolica non ha mai dato luogo a rimarchi.

« Nel padiglione marino di Castellammare Adriatico il prefetto di Teramo assicura che non si sono tenuti giuochi d'azzardo.

« In provincia di Chieti, furono di recente eseguite visite di sorpresa con esito positivo, al circolo « Aternino » di Pescara, ed al circolo « Sirena » di Francavilla al Mare, che hanno entrambi sedi in locali di proprietà dei rispettivi comuni. Si attendono le risultanze processuali per invitare le Amministrazioni comunali interessate a promuovere, ove ricorrano gli estremi, la risoluzione dei contratti di affitto, od a rinnovare gli affitti stessi.

« Si assicura, tuttavia, l'onorevole interrogante che con telegramma in data 7 corrente, di cui si unisce copia, sono state rinnovate disposizioni ai signori prefetti per la più energica lotta alle case clandestine di giuoco.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CORRADINI ».

Brusasca ed altri. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere:

a) come mai agli inservienti di case penali si continui a trattenere la tassa di ricchezza mobile sul caro-viveri, mentre da comunicazione apparsa nel *Bollettino ufficiale* delle carceri nell'anno 1916, a pagina 281, appare che il Ministero delle finanze, appositamente interpellato, avrebbe ritenuto che, per ragioni di analogia col trattamento usato agli operai, non era da applicarsi ritenuta ancorchè l'assegno e l'indennità cumulativamente raggiungano il minimo imponibile;

b) perchè nei confronti di questi inservienti non è stata applicata la disposizione dei decreti 24 ottobre 1919, n. 2971 e 27 novembre 1919 i quali cambiavano i posti di inservienti in quello di usciere portando lo stipendio a lire 2,400 ».

RISPOSTA. — a) « Con la circolare del *Bollettino ufficiale* delle carceri del 1900 citata dall'onorevole interrogante si stabilì in seguito al parere

del Ministero delle finanze, che gli inservienti carcerari aventi retribuzione non superiore a lire 3.50 al giorno non dovessero essere sottoposti alla imposta di ricchezza mobile. In seguito alla concessione al predetto personale di varie indennità caro-viveri essendo stato, fra assegno ed indennità stesse, sorpassato il limite di cui più sopra, su parere dello stesso Ministero delle finanze si è stabilito che tale imposta di ricchezza mobile non sia da applicarsi agli inservienti ancorchè fra assegno e indennità, cumulativamente, raggiungano o eccedano il minimo imponibile.

« Di tali disposizioni sono state già informate le direzioni degli stabilimenti penali dipendenti, con circolare pubblicata nel *Bollettino ufficiale* delle carceri del 1^o giugno ultimo scorso.

« Non mancherà questo Ministero, qualora venga a conoscenza di casi particolari di inosservanza a tali disposizioni di impartire precisi ordini perchè agli aventi diritto vengano rimborsate le quote di assegno che a titolo di ricchezza mobile fossero state indebitamente ritenute.

b) « Il personale degli inservienti degli Stabilimenti penali ha un trattamento speciale economico giuridico disciplinato dal regolamento 15 luglio 1909, n. 541, che ne determina le norme di assunzione in servizio o di licenziamento. Con lo stesso si stabiliscono disposizioni particolari per gli aumenti periodici di assegno fino a raggiungere un limite massimo e per l'assicurazione alla Cassa di previdenza per la vecchiaia, dato che tale personale non ha diritto ad alcun trattamento di riposo a carico del bilancio dello Stato. Trattandosi quindi, di una categoria *sui generis* di personale, ad esso non è possibile estendere le disposizioni del Regio decreto-legge 23 ottobre e 27 novembre 1919, n. 1971 e 2131.

« Il sottosegretario di Stato

« CORRADINI ».

Canevari. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere come, a quali prezzi e per quale importo vennero liquidati i materiali del magazzino di Pasion Schiavonesco, dipendente dall'ufficio fortificazioni e dalla direzione territoriale del Genio militare di Trieste ».

RISPOSTA. — « In seguito a domanda della ditta Riccardo Levante di Trieste fu data dalla Giunta esecutiva alla Commissione superiore centrale nel febbraio ultimo scorso l'autorizzazione a trattare per la cessione a favore di tale ditta 10,000 metri cubi di legname di abete.

« La Commissione superiore centrale iniziò trattative, per la cessione alla ditta Levante del legname in deposito nel magazzino di Pasion Schiavonesco.

« Il prezzo stabilito dalla Commissione tecnica amministrativa dalla direzione del Genio militare di Trieste fu di lire 160 il metro cubo, ma poichè erano sorti dubbi sulla esattezza del prezzo stesso, venne nominata apposita Commissione di stima, la quale nuovamente confermava il prezzo del medesimo legname in lire 160 il metro cubo.

« Le cose stavano a questo punto quando il Commissario civile per la Venezia Giulia comunicava di aver disposto il *fermo* sul legname di Pasion Schiavonesco per gli urgentissimi bisogni inerenti alle ricostruzioni delle regioni redente ed avuto riguardo all'altissimo prezzo del legname sul mercato attuale.

« E poichè il contratto con la ditta Levante non era ancora perfezionato, il Comitato interministeriale — accogliendo la richiesta del Commissario civile per la Venezia Giulia — emanò urgenti istruzioni perchè il legname venisse messo a disposizione dell'ufficio centrale per le nuove provincie, provvedendosi nel contempo alla restituzione del deposito cauzionale a favore della ditta Levante.

« Si risponde anche a nome del ministro della guerra.

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro

« AGNELLI ».

Ciccotti-Scozzese. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno.* — « Per sapere se — per le ragioni accennate nell'ordine del giorno votato in Orvieto l'11 luglio 1920 dal Congresso dei subalterni comunali — intenda come e quando, estendere i benefici del decreto 3 giugno 1920, n. 737, ai dipendenti degli enti locali, nella stessa misura e con la medesima decorrenza ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero lascia per ora in facoltà delle Amministrazioni locali di concedere al dipendente personale una nuova indennità caro viveri non oltre la misura stabilita dal decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, salvo approvazione dell'autorità tutoria che terrà presenti i criteri seguenti: Per gli impiegati che già percepiscono indennità superiori a quelle rese obbligatorie dal decreto 9 marzo 1919, n. 338, la nuova concessione dovrà limitarsi alla differenza. L'indennità mensile e l'indennità suppletiva non potranno rispettivamente eccedere la misura della retribuzione mensile.

« È bene ad ogni modo di tener presente che anche qualche amministrazione socialista, come quella di Bologna, si è dichiarata contraria all'estensione obbligatoria richiesta facendo presenti i gravi imbarazzi nei quali verrebbero a trovarsi i comuni che hanno già largamente provveduto

in favore dei proprii impiegati, sia per gli stipendi, sia per il caro viveri.

« È soprattutto, quindi, un motivo di opportunità che suggerisce tale linea di condotta, della quale non debbono dolersi gli interessati che possono in ogni caso chiedere alle amministrazioni dalle quali dipendono, il benevolo accoglimento dei loro desiderata, sicuri che da parte del Governo centrale non si opporranno ostacoli di sorta.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CORRADINI ».

Donati Pio. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed ai ministri della guerra, del tesoro e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere a quali criteri si sia ispirata e con quali risultati sia proceduta l'azione governativa in confronto alle ditte facenti capo al così detto gruppo Ansaldo e più specialmente per sapere :

a) verso quali corrispettivi lo Stato abbia concesso alle ditte in parola, a prezzo di favore, l'ingente materiale metallico per la costruzione di naviglio che non è chiaro a chi ora appartenga ;

b) a quali condizioni le loro navi siano rimaste libere da requisizione, e se tali condizioni siano state rispettate ;

c) come sia proceduta la cosiddetta nazionalizzazione della Transatlantica italiana ».

RISPOSTA. — « Le domande proposte dall'onorevole Donati sono le seguenti :

1°) Verso quali corrispettivi lo Stato abbia concesso alla Ditta Ansaldo, a prezzo di favore, l'ingente materiale metallico per la costruzione di naviglio che non è chiaro a chi appartenga.

« Dalle indagini fatte dalla Giunta presieduta dal senatore Conti, non risulta che alcuna concessione di materiale metallico sia stata fatta alla Ditta Ansaldo per la costruzione di piroscafi.

« Risulterebbe invece all'Amministrazione della marina mercantile che la Società Ansaldo venne ammessa a far parte del Consorzio costituito per l'acquisto in Inghilterra di tonnellate 42,000 di materiale metallico per costruzione di naviglio.

2°) A quali condizioni le navi siano rimaste libere da requisizione e se tali condizioni siano state rispettate.

« Le condizioni alle quali furono assoggettati i piroscafi liberati dal vincolo della requisizione furono che i medesimi dovessero esclusivamente trasportare materie prime interessanti la fabbricazione di armi e munizioni, addebitandosi alla Ditta Ansaldo, per ogni viaggio compiuto la differenza fra il nolo di requisizione e il nolo libero.

« Per l'applicazione di questa clausola furono notificati al sottosegretario di Stato per le armi

e le munizioni gli estremi occorrenti perchè fossero fatti alla Ditta Ansaldo gli addebiti per la esecuzione del patto.

« Quanto alla condizione dell'esclusivo trasporto di materiali interessanti la difesa nazionale, non v'ha dubbio che essa sia stata mantenuta.

« L'esonero dalla requisizione fu dato per primo al piroscafo *Gonzaga*, in data 7 marzo 1916.

« Successivamente, per l'intervento del Dicastero delle armi e munizioni il Ministero dei trasporti lasciò libero il secondo piroscafo, cioè il *Cogne*, in data 25 novembre, alle seguenti condizioni, da estendersi a tutti i piroscafi della Società nazionale di navigazione (allora ritenuta parte integrante della Società Ansaldo), usufruenti di prorogata libertà oltre il termine fissato dalla legge, sempre alle condizioni suaccennate, e cioè :

1° che l'Ansaldo si obbligasse a trasportare con questi piroscafi esclusivamente materie prime interessanti la fabbricazione di armi e munizioni, secondo le indicazioni che sarebbero state date dal Dicastero delle armi e munizioni, per la precedenza e la quantità ;

2° che il Ministero delle armi e munizioni addebitasse alla Ditta Ansaldo, per ogni viaggio, la differenza fra il nolo di requisizione e il nolo libero.

« Queste condizioni furono dal Dicastero delle armi e munizioni comunicate alla Ditta Ansaldo, la quale non fece obiezioni alla prima di esse, e protestò, invece, contro l'applicazione della seconda, esponendo che il prezzo pagato per l'acquisto del piroscafo *Cogne* non le permetteva di assoggettarsi a questo regime senza gravi perdite, delle quali esponeva la dimostrazione.

« In seguito a ciò, il Ministero dei trasporti, riconosciute giuste le ragioni dell'Ansaldo relative al *Cogne*, ammise questo piroscafo a beneficio del Regio decreto 1° agosto 1916, che concede l'esenzione dalla requisizione per la durata di un anno, e quindi per il *Cogne* fino al 25 novembre 1917. Per l'altro piroscafo, lasciato libero precedentemente, e cioè per il *Gonzaga* e per quelli lasciati liberi successivamente, e cioè :

il *Fagerness*, dal 17 giugno 1918,

il *Toso*, dal 1° settembre 1918,

l'*Ansaldo I*, dal 21 novembre 1918,

il *Calimeris*, dal 23 novembre 1918,

il *Nicolaus*, dal gennaio 1919,

l'*Ansaldo II*, dal marzo 1919,

l'*Ansaldo III*, dal luglio 1919,

l'*Ansaldo Savoia*, dal novembre 1919,

l'*Ansaldo IV*, dal dicembre 1919,

date queste alle quali i piroscafi divenivano requisibili a norma di legge, le condizioni fissate dal Ministero dei trasporti non sono state modificate.

« Consta, però, che gli addebiti delle differenze fra il nolo libero e il nolo di requisizione, non

sono stati mai fatti dal Ministero delle armi e munizioni, sicchè la Giunta interministeriale, venuta a conoscenza di ciò, durante la sistemazione delle commesse della Ditta Ansaldo, richiamò su di essa, in data 12 agosto 1919, l'attenzione del Ministero della guerra (Direzione generale per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni) e il Comitato interministeriale fece, nella sistemazione delle commesse Ansaldo, espressa riserva per gli eventuali crediti verso la Ditta stessa, a questo titolo. I rappresentanti della Ditta Ansaldo hanno sempre sostenuto di nulla dovere per queste differenze di noli, ma la Giunta, fin dal 4 ottobre 1919, ha posto il fermo ad un pagamento di ottanta milioni spettante alla Ditta Ansaldo, fino a quando la vertenza non sia risolta e non sia precisata la somma dovuta dalla Ditta Ansaldo per questa differenza di noli.

« La vertenza, della quale si stanno occupando gli uffici competenti, è in corso di decisione.

3°) Come sia proceduta la cosiddetta nazionalizzazione della « Transatlantica Italiana ».

« Non v'ha dubbio che, anteriormente alla guerra, la Società di navigazione « Transatlantica Italiana », per quanto vi partecipassero note Ditte e finanziari italiani ed avessero un Consiglio di Amministrazione costituito nella quasi totalità di italiani, dovesse ritenersi una filiazione della Hamburg America Linie. Le condizioni di questa Società preoccuparono anche alcuni paesi alleati, dopo lo scoppio della guerra, e l'ipotesi che si trattasse di una società italiana solo di forma, ma alimentata da capitali tedeschi, apparve concordemente ammessa nella pubblica opinione.

« Dopo l'entrata in guerra dell'Italia e i provvedimenti adottati dal Governo verso l'azione del capitale straniero, parve che la Società si trasformasse nelle fonti stesse che la alimentavano, in società nazionale.

« Formalmente, certo, una gran parte delle azioni furono attribuite a note ditte italiane, ma l'opinione pubblica non se ne acquietò. Contrasti acuti di interessi resero vivaci le polemiche e i sospetti, in base ai quali si esprimeva fortemente il dubbio che la nazionalizzazione non fosse che puramente fittizia e figurativa. Il Ministero dell'Industria, per mezzo del Comitato, dispese una inchiesta e fu in queste condizioni, e sulla base dei risultati dell'inchiesta, che il prefetto di Genova, a norma del decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 161, sul divieto di commercio coi sudditi nemici, col decreto 28 aprile 1917, sottopose la Società a sindacato.

« Dopo la imposizione del sindacato il Consiglio di Amministrazione della Società procedette ad un aumento del suo capitale, raddoppiando il capitale stesso e il numero delle azioni. E ciò in applicazione di disposizioni statutarie che prescri-

vevano che il capitale sociale potesse estendersi a 30 milioni rappresentati da 120 mila azioni. Poichè di queste azioni erano emesse soltanto 40 mila, era possibile l'emissione di altre 80 mila azioni, affidate con pienezza di poteri al Consiglio di amministrazione, secondo che il Consiglio stesso ritenesse opportuno. Sulla base di queste disposizioni nel maggio 1917 furono emesse 40 mila azioni attribuite come segue: 34 mila alla Società di Navigazione, 4000 al signor Carrara, 1000 al signor Berlingieri, 1000 al signor Passalacqua. Dall'altra parte si assumeva che le azioni anteriormente possedute dalla Hamburg America Linie erano state in parte acquistate da finanziari italiani con capitale italiano, e di ciò si dava una certa dimostrazione. È in base a questi elementi che lo stesso sindacatore, il quale aveva il compito di constatare se la maggioranza del capitale fosse italiano, e fosse cessato ogni rapporto con sudditi di stati nemici, propose la revoca del Sindacato.

« Il Comitato per il commercio con i sudditi nemici, dopo minute indagini compiute in seguito alla relazione del Sindacato, osservò come non potesse disporsi la revoca del sindacato a carico della Società di navigazione Transatlantica Italiana, se non dopo ricostituita l'amministrazione e riconosciuta la rispettabilità dei suoi componenti e quando si fossero adempiute queste condizioni: 1°) che il prezzo delle azioni cedute dal Carrara alla Società Nazionale di navigazione, fosse depositato presso la Cassa depositi e prestiti, con vincolo, che non potesse essere ritirato se non sei mesi dopo la pubblicazione della pace, oppure con l'approvazione del Governo; 2°) che le altre azioni già depositate dal Carrara presso la sede di Genova della Banca d'Italia fossero vincolate in maniera che non potessero essere nè ritirate nè cedute alle stesse condizioni.

« Il Ministero del commercio adottò il parere del Comitato, e ordinò al prefetto di invitare gli amministratori, Carrara, Berlingieri e Passalacqua, ad uniformarvisi.

« Contro tali condizioni insorsero gli interessati, giudicandole esorbitanti, e chiedendo, con un nuovo ricorso, la revoca del sindacato, senza l'adempimento delle condizioni stesse, e sostenendo che delle azioni già possedute dall'Hamburg America Linie, 21,300, a mezzo del Carrara, erano state acquistate e cedute in parte alla Commerciale.

« Nell'esame di questo ricorso il Comitato ritenne che, sia per l'aumento del capitale che metteva nelle mani di Italiani la metà delle azioni, e sia perchè si era convinto che una parte delle azioni già appartenenti ai tedeschi erano passate in mani italiane e una parte di queste ultime trovavasi depositata nella Banca d'Italia con vincolo che non potesse essere liberata se non col consenso

del Governo, sia perchè finalmente, era stato nominato il Consiglio di amministrazione, dovesse consentirsi la revoca del Sindacato, e il sindacato fu revocato.

« Il sottosegretario di Stato per l'interno

« CORRADINI ».

La Pegna. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se intenda, per evidenti ragioni di giustizia, estendere al personale dei comuni e delle Opere pie la nuova concessione dell'indennità caro viveri, testè data agli impiegati dello stato con decorrenza 1° giugno 1920 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero lascia per ora in facoltà delle amministrazioni locali di concedere al dipendente personale una nuova indennità caro viveri non oltre la misura stabilita dal decreto-legge 3 giugno 1920, n. 752, salvo approvazione dell'autorità tutoria che terrà presenti i criteri seguenti: Per gli impiegati che già percepiscono indennità superiori a quelle rese obbligatorie dal decreto 9 marzo 1919, n. 339, la nuova concessione dovrà limitarsi alla differenza. L'indennità mensile e l'indennità supplementiva non potranno rispettivamente eccedere la misura della retribuzione mensile.

« È bene ad ogni modo tener presente che anche qualche amministrazione socialista, come quella di Bologna, si è dichiarata contraria all'estensione obbligatoria richiesta, facendo presenti i gravi imbarazzi nei quali verrebbero a trovarsi i comuni che hanno già largamente provveduto in favore dei proprii impiegati, sia per gli stipendi, sia per il caro viveri.

« È soprattutto, quindi, un motivo di opportunità che suggerisce tale linea di condotta, della quale non debbono dolersi gli interessati che possono in ogni caso chiedere alle amministrazioni dalle quali dipendono, il benevolo accoglimento dei loro desiderata, sicuri che da parte del Governo centrale non si opporranno ostacoli di sorta

« Il sottosegretario di Stato

« CORRADINI ».

Lembo. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali riparazioni sono state chieste ed ottenute per i fatti dolorosi di Spalato ».

RISPOSTA. — « In relazione ai recenti avvenimenti di Spalato, il Ministero degli affari esteri fa conoscere che ha provveduto immediatamente

col trasmettere istruzioni al Regio incaricato d'affari in Belgrado perchè chieda al Governo serbo:

a) che il Governo locale di Spalato ed il comando militare di quella città presentino formali scuse a bordo della Regia nave *Puglia*;

b) che il Governo serbo formuli espressioni di rammarico per l'incidente che ebbe conseguenze così dolorose;

c) che sia concessa una congrua indennità alle famiglie dei nostri morti e feriti;

d) che vengano puniti i militari serbi che fecero uso delle armi contro i nostri marinai e li percossero.

« Il signor Nincic, ministro serbo degli affari esteri *ad interim*, ha fatto conoscere al Regio incaricato d'affari in Belgrado che il Governo serbo ha ordinato dal canto suo un'inchiesta, e si è riservato di rispondere alle nostre domande appena gli saranno noti i risultati dell'inchiesta stessa.

« Il Ministero degli affari esteri, conscio dell'importanza morale di quanto forma oggetto dell'interrogazione, assicura che agirà con la dovuta energia per ottenere giuste riparazioni.

« Il ministro degli affari esteri

« SFORZA ».

Misiano. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere — in relazione al delitto consumato ieri a Napoli sulla persona dell'avvocato Eugenio Dolce funzionario di una banca, ad opera delle guardie investigative, sparanti all'impazzata per un'affollatissima via, onde arrestare un ricercato della polizia — se le disposizioni di pubblica sicurezza consentono agli agenti, evidentemente così privi di senso di responsabilità, di assassinare impunemente i cittadini attendenti al loro pacifico lavoro, e per sapere, in caso contrario, quali provvedimenti punitivi prenderà contro gli assassini del predetto cittadino ».

RISPOSTA. — « Il 22 maggio scorso mentre gli agenti investigativi Benegli Arcangelo e Petrillo Giovanni traducevano verso le ore 13 dal Commissariato di pubblica sicurezza del quartiere S. Ferdinando al Deposito carcerario della Questura, tal Rossini Innocenzo, arrestato giusta mandato di cattura del giudice istruttore di Milano per appropriazione indebita qualificata, il Rossini davasi alla fuga per l'angusto vicolo Corrieri. Fu inseguito dagli agenti, ed il Petrillo, per intimorire il fuggiasco, esplose in aria 8 colpi della sua pistola d'ordinanza.

« Alle detonazioni, si affacciava per curiosare ad una finestra del primo piano del palazzo della Banca Meridionale, l'avvocato Eugenio Dolce, impiegato della Banca stessa, che restò colpito mortalmente alla fronte da uno dei proiettili esplosi dall'agente Petrillo.

« Questi fu messo disposizione dell'autorità giudiziaria che, dopo averlo interrogato, non ha creduto di emettere mandato di cattura.

« Si assicura, tuttavia, l'onorevole interrogante che, dopo l'esito del procedimento penale in corso, non si mancherà di adottare i provvedimenti che si ravviseranno del caso.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CORRADINI ».

Piemonte. — *Al ministro della guerra.* — « Sulle ragioni che hanno indotto la Commissione A. M. R. G. e l'ufficio di fortificazione di Udine a cedere a un'impresa di speculazione il legname esistente nei magazzini di Pasion Schiavonesco al prezzo irrisorio di lire 160 al metro cubo, non tenendosi conto dei bisogni locali e dell'offerta della Federazione friulana per la cooperazione di lavoro ».

RISPOSTA. — « In seguito a domanda della Ditta Riccardo Levante di Trieste fu data dalla Giunta esecutiva alla Commissione superiore centrale nel febbraio ultimo scorso, l'autorizzazione a trattare per la cessione a favore di tale ditta 10,000 metri cubi di legname di abete.

« La Commissione superiore centrale iniziò trattative per la cessione alla Ditta Levante del legname in deposito nel magazzino di Pasion Schiavonesco.

« Il prezzo stabilito dalla Commissione tecnica amministrativa della Direzione del Genio militare di Trieste fu di lire 160 il metro cubo, poichè erano sorti dubbi sulla esattezza del prezzo stesso, venne nominata apposita Commissione di stima, la quale nuovamente confermava il prezzo del medesimo legname in lire 160 il metro cubo.

« Le cose stavano a questo punto quando il Commissario civile per la Venezia Giulia comunicava di aver disposto il *fermo* sul legname di Pasion Schiavonesco per gli urgentissimi bisogni inerenti alle ricostruzioni delle regioni redente ed avuto riguardo all'altissimo prezzo del legname sul mercato attuale.

« E poichè il contratto con la Ditta Levante non era ancora perfezionato il Comitato interministeriale — accogliendo la richiesta del Commissario civile per la Venezia Giulia — emanò urgenti istruzioni perchè il legname venisse messo a disposizione dell'Ufficio centrale per le nuove provincie, provvedendosi nel contempo alla restituzione del deposito cauzionale a favore della Ditta Levante.

« Si risponde anche a nome del ministro della guerra.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*
« AGNELLI ».

Trentin. — *Ai ministri della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'interno e della giustizia e degli affari di culto.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di reprimere l'abitudine contratta da alcuni contrabbandieri, in ispregio alla legge ed in conseguenza del disinteresse delle autorità responsabili, di pescare nelle acque prospicienti l'imboccatura dei porti di Malamocco e di Chioggia con materiale esplosivo, di guisa da compiere vaste distruzioni della fauna locale e da arrecare gravissimo danno ai legittimi interessi dei pescatori di Palestrina e di Chioggia che su quel tratto di mare svolgono gran parte della loro attività professionale, specie nella presente stagione invernale e per apprendere se non sembri loro che costituiscano un incoraggiamento a siffatte forme di delinquenza alcune recenti disposizioni di servizio per cui gli uffici marittimi locali vennero privati del personale e dei mezzi di trasporto idonei per compiere una efficace sorveglianza ».

RISPOSTA. — « L'impiego, nella pesca, della dinamite, e di altre materie esplodenti, impiego proibito dall'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, si è alquanto accentuato durante la guerra e nell'immediato dopo guerra, per la facilità con cui i privati hanno potuto entrare in possesso di esplosivi ed apprendere il modo di impiego.

« La misura preventiva contro tale abuso non può che consistere essenzialmente in un rafforzamento del servizio di vigilanza sulle fabbriche e sui depositi di materie esplodenti, allo scopo di impedire che altri quantitativi di esse giungano in mano di persone che intendano destinarle a scopi non leciti.

« Per un efficace servizio di repressione poi si è, da tempo riconosciuto che tornerebbe veramente utile l'impiego di motoscafi ma non se ne hanno disponibili.

« Lo stesso Ministero della marina ha più volte dichiarato, alle richieste fattegli, di trovarsi nell'impossibilità per ora di destinare al servizio di vigilanza della pesca qualcuno di questi galleggianti.

« La repressione resta quindi affidata agli agenti della forza pubblica e della Guardia di finanza ed agli agenti giurati sotto la direzione delle prefetture e delle Capitanerie di porto, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 4 marzo 1877, n. 3706. I Ministeri di agricoltura, dell'interno e delle finanze, hanno di comune accordo adottato ogni possibile provvedimento per prevenire e reprimere l'abuso ed è legittima la fiducia che si otterranno buoni risultati.

« Particolari disposizioni vengono impartite alle autorità competenti nei luoghi in cui più specialmente viene notato l'uso degli esplodenti nella

pesca; e ciò si è pur fatto per il caso che è stato segnalato, richiamando su di esso l'attenzione della prefettura di Venezia e della Capitaneria di porto di Venezia e di Chioggia e dando loro precise istruzioni. Allorchè poi sarà stato approvato il progetto di legge a favore della pesca e dei pescatori, che ora trovasi dinanzi al Senato, la vigilanza sulla pesca potrà essere più attiva ed efficace poichè tale progetto prevede l'istituzione di un piccolo corpo di guardia pesca.

« *Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura*
« PALLASTRELLI ».

Vassallo Ernesto. — *Al ministro degli affari esteri.* — « Per sapere con quali criteri e con quali persone sia formato l'Ufficio Stampa. »

RISPOSTA. — « All'Ufficio Stampa del Ministero degli affari esteri, erano finora addetti soltanto dei funzionari, dipendenti dal Ministero, che attendevano alla lettura e traduzione dei giornali, sotto la direzione di un alto funzionario di concetto.

« Il Ministero, però, rilevate le deficienze dell'Ufficio, intende provvedere al suo radicale riordinamento, ed all'uopo ha quasi ultimati gli studi necessari.

« *Il ministro*
« SFORZA ».

Vella. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se si debba attribuire alle autorità scolastiche ed a quali, l'iniziativa di raccogliere denaro e firme nelle scuole medie, per costituire associazioni politiche antisocialiste di studenti secondari, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, arrivando perfino ad interrompere le lezioni, come si è fatto nell'istituto tecnico e nella scuola normale femminile di Catania, col beneplacito dei relativi capi d'istituto ».

RISPOSTA. — « Nel rispondere all'interrogazione dell'onorevole Vella devo premettere che il Ministero si propone di tener lontana dalla scuola

qualsiasi manifestazione favorevole o contraria a determinati partiti politici, e intende che il sereno svolgimento delle lezioni non sia interrotto nè turbato per nessun motivo.

« Sui fatti che formano oggetto della interrogazione, il Ministero chiese subito le più ampie e precise informazioni, e da queste è risultato quanto segue:

« Sul principio dell'anno scolastico corrente si presentarono al preside dell'istituto tecnico di Catania alcuni giovani, non alunni, che si qualificarono appartenenti alla lega antibolscevica, chiedendo il permesso di comunicare agli studenti, nelle varie classi, un avviso relativo alla formazione della lega stessa. Il permesso fu senz'altro negato.

« Alcuni giovani appartenenti alla stessa lega, si presentarono pure alla direzione della scuola normale di Catania, ed esibendo una lettera che portava la firma del provveditore e che, fino a prova in contrario, doveva ritenersi autentica, chiesero di entrare nelle classi per vendere tessere della loro associazione.

« Il direttore, anche di fronte ad una lettera, esibita come lettera autentica del provveditore, non permise che essi entrassero, nè che si sospendessero le lezioni; ma consentì solo che le maestre assistenti dessero notizia di quello che i giovani richiedevano; nessuna coercizione fu in qualsiasi modo esercitata verso le alunne.

« Il provveditore smentisce nel modo più esplicito e fermo l'autenticità della lettera; onde è evidente che fu sorpresa la buona fede del direttore della scuola normale.

« Non risulta in alcun modo poi che — come afferma l'onorevole interrogante — in altre scuole, specie del Mezzogiorno, si debbano attribuire ad autorità scolastiche iniziative di carattere politico entro la scuola.

« Ove fatti di questo genere si verificassero, il Ministero non mancherebbe di provvedere energicamente e sollecitamente per garantire l'imparzialità della scuola e la serena funzione dell'insegnamento.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROSSI CESARE ».

